



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
DOTT.SSA ANNAPIA PIRRONI	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 107

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 10/10/2018

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018401866125

Esito: RINVIO AL 16/10/2018 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA.....4
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO.....4

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 10/10/2018

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
DOTT.SSA ANNAPIA PIRRONI	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Preliminarmente ci sono delle richieste di autorizzazioni a riprese audio-video da parte di un giornalista, di una testata giornalistica francese, “*Les Echos*”. Inoltre c’è un’altra richiesta da parte di un canale statale australiano, “*ABC*”. Se non ci sono rilievi da parte delle Difese, autorizzeremmo, sempre con i limiti di cui ai precedenti provvedimenti, quindi nelle fasi iniziali e chiaramente senza arrecare disturbo allo svolgimento del dibattimento.

Quindi si ritengono autorizzati alle riprese audio-video. Iniziamo con l’appello delle parti.

Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere l’esame del teste Valenzano.

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, la parola al Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Buongiorno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, stavamo parlando sempre degli interventi di adeguamento agli impianti che avevate in custodia, in particolare facevamo riferimento all'appendice A) della relazione depositata il 19 novembre 2012, dove c'è il dettaglio proprio degli interventi area per area.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Noi dobbiamo cercare, in parte già sono stati riferiti anche in materia specifica, qui sono meglio specificati anche in relazione alla stima dei costi che avete fatto. Quindi iniziamo dal dettaglio degli interventi relativi alla cokeria.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se vuole riferire alla Corte d'Assise.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Buongiorno a tutti. Con riferimento al dettaglio degli interventi in area cokeria, il riferimento è connesso al contenimento - come abbiamo detto ieri - del benzoapirene, quindi alla data del 19 novembre 2012 non risultava in atti prodotta una proposta tecnica che consentisse di raggiungere quel famoso valore obiettivo di un nanogrammo normal metro cubo, che la Regione Puglia aveva normato anticipando l'attuazione della norma nazionale. Quindi l'unica alternativa poteva essere connessa al contenimento dell'esistente e quindi effettuare quegli interventi nelle aree di competenza, ovvero (ripeto genericamente, giusto per avere un'idea, quindi gli interventi di cui ci siamo detti ieri sinteticamente): disfacimento delle batterie 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 e gli interventi sostanziali nelle 7, 8 e 12.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi la dismissione c'era delle batterie 1 e 2?

TESTE B. VALENZANO – Sì, la dismissione delle batterie 1 e 2, con relativa bonifica delle aree di competenza. Chiaramente la dismissione presuppone la bonifica dei terreni e dei suoli sottostanti. Il differimento alle tecnologie individuate, quelle delle BAT conclusion, dove sono normate sia le tipologie di componenti e sia i costi. Inoltre abbiamo chiesto sempre se ci fossero dei preventivi disponibili fatti fare dall'azienda per avere un parametro e fare quella che si chiama analisi di costo, per vedere se

effettivamente fosse confacente rispetto all'obiettivo da ottenere. A quel punto, abbiamo fatto una verifica dell'assetto impiantistico allo stato a quel giorno ed individuati gli interventi specifici di cui abbiamo parlato ieri, quindi le porte dei forni; i coperchi dei tubi; i coperchi di carica; le operazioni di sfornamento; le operazioni di caricamento, quindi il rifacimento dei piani di carica delle Batterie 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 ed il contenimento delle emissioni diffuse. L'adeguamento dei piani di carica prevedeva la demolizione dei refrattari; delle bocchette d'aria; dei tiranti longitudinali e trasversali e lo sviluppo di tutte le componenti sul piano di carica; la ricostruzione di tutti i materiali refrattari, che è un'operazione importante e la predisposizione delle nuove bocchette di carico; l'installazione dei tappeti di ispezione ai bruciatori; il montaggio dei tiranti longitudinali e trasversali; dei tubi di sviluppo; la ricostruzione dei refrattari nelle zone adiacenti ai tiranti e quelle trasversali alla tenuta (questo per evitare le perdite nelle aree di imbocco nei punti di emissione); il posizionamento di nuove bocchette, l'allineamento rispetto alle tramogge e la macchina caricatrice; la verifica dell'alimentazione delle bocchette e della macchina caricatrice; la completa pavimentazione del piano di carica e la sostituzione delle sedi dei fori di ispezione dei bruciatori. Quindi il costo complessivo di questa serie di interventi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, ma nella fase di ricostruzione che cosa avevate previsto come utilizzo di mattoni, un'altra tipologia di mattoni, di refrattari? Che cosa avevate previsto?

TESTE B. VALENZANO – Il completo rifacimento prevedeva una serie di materiali, tra cui il "proven", cioè una serie di componenti, anche in funzione l'utilizzo dei forni a coke di refrattari, con una migliore conduttività termica, al fine di abbattere anche le componenti di ossidi di azoto, che sostanzialmente sono macroinquinanti. Quindi il costo complessivo dell'intervento è stato stimato, ripeto, con quella analisi di cui ho spiegato prima, intorno ai 5 milioni di euro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi ci torniamo sulle analisi, intanto vediamo le stime che avete effettuato, poi andiamo più nello specifico.

TESTE B. VALENZANO – Poi il rifacimento delle batterie di cokefazione e il completo rifacimento delle Batterie 3, 4, 5, 6 e 11, con pulizia e ripristino della galleria dei fumi compreso il collegamento ai gomiti e l'attacco a canna del camino di cokefazione; l'ispezione del camino di cokefazione con l'eventuale ripristino; la sostituzione del collettore di alimentazione gas AFO, compreso la guardia idraulica; il ripristino delle strutture in cemento armato comunicanti con i gas AFO; la sostituzione dei raccordi dei gomiti, la sostituzione dei rubinetti e delle barre di alimentazione dei gas coke e dei gas AFO; la sostituzione delle valvole dei raccordi di regolazione dei fumi, perché le

valvole di regolazione sono importanti al fine proprio di modulare e regolare il processo; la sostituzione del campo di calpestio della zona di inversione; la sostituzione dei collettori di alimentazione al gas coke, compresa la guardia idraulica; la sostituzione dei tiranti trasversali e longitudinali a contenimento della batteria; la sostituzione di tutta la carpenteria di contenimento e dei piedritti delle batterie; la sostituzione delle porte e dei telai di chiusura dei forni a coke, la sostituzione dei tubi di sviluppo di gas grezzo; la sostituzione bariletti relativi con l'aspirazione del gas grezzo; la demolizione e completa ricostruzione dei rigeneratori; la demolizione e ricostruzione dei canali di adduzione ai piedritti delle volte e delle suole. Poi la demolizione e completa ricostruzione...

(Blackout verificatosi in aula per pochissimi secondi).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire. Stava dicendo, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – La demolizione e la completa ricostruzione delle murature e dei refrattari dei forni a coke, della quota del tirante e di riscaldamento, fino alla quota del piano di carica; la sostituzione delle bocchette e dei coperchi di carica e la sostituzione delle sedi dei forni di ispezione dei bruciatori. Costo complessivo di questo pacchetto di interventi 150 milioni di euro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, siccome questa è l'appendice in cui c'è il dettaglio degli interventi e dei costi ed è un dato numerico, deve riproporre soltanto alcuni dati tecnici, se le Difese sono d'accordo, io produrrei proprio l'appendice al fascicolo del dibattimento, in modo da abbreviare su questo punto almeno l'ascolto del teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi vuole precisare di che appendice si tratta?

P.M. M. BUCCOLIERO – L'appendice A) alla relazione depositata il 19 novembre 2012, in cui vi è il dettaglio degli interventi di adeguamento con i relativi costi stimati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stimati dai custodi?

P.M. M. BUCCOLIERO – Dai custodi, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Difese?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci date cinque minuti, per favore, per parlare?

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome è abbastanza lunga, sono 67 pagine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci ritiriamo qualche minuto. Però Avvocato, cinque minuti, perché penso che lo conoscete questo documento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Però se riusciamo, abbreviamo di molto Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo per pochi minuti.

Il processo viene sospeso alle ore 11.44 e riprende alle ore 11.52.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete preso una decisione riguardo a questa acquisizione?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente, purtroppo non c'è il consenso unanime, quindi c'è opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, procediamo voce per voce.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie. Allora Ingegnere, avevamo visto la stima era di 150 milioni di euro, rifacimento batterie di cokefazione 3, 4, 5, 6 e 11. Proseguiamo.

TESTE B. VALENZANO – Vado avanti. L'adeguamento dei forni Delle Batterie 9 e 10, con le principali attività sono state individuate in ordine alla demolizione e completa ricostruzione dei rigeneratori; dei canali di adduzione dei gas ai piedritti; delle volte e delle soole; delle murature da quota canale gas fino alla quota al piano di carica; la sostituzione della tiranteria trasversale, dei montanti, delle corazze, sia dal lato macchina e dal lato coke; sostituzione delle porte e dei telai di chiusura dei forni e dei tubi di sviluppo e di gas grezzo; sostituzione dei bariletti e dei relativi collettori di aspirazione del gas grezzo relativo alle due batterie; la sostituzione delle bocchette e dei relativi coperchi di carica; la sostituzione delle sedi dei fori di ispezione dei bruciatori. Costo complessivo 30 milioni di euro.

Rifacimento delle torri di spegnimento. Allora, sostanzialmente, la fase di spegnimento del coke viene effettuata ad umido, sotto apposite torri, al di sotto delle quali viene posizionato il carro di spegnimento con il coke incandescente. Nello stabilimento sono presenti sei torri di spegnimento, identificate ai numeri Torre 1, Torre 3, 4, 5, 6 e 7. Si è valutato di provvedere al rifacimento programmato di tutte le torri di spegnimento afferenti alle Batterie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Le principali attività avrebbero dovuto riguardare la demolizione delle strutture esistenti e successiva ricostruzione; adeguamento e consolidamento delle strutture in cemento armato esistenti; adozione di tecniche di spegnimento con stabilizzazione del coke (abbiamo parlato ieri, CSQ); installazione dei sistemi di trattamento fumi mediante filtri a maniche a tutti i punti di emissione convogliata. Tali interventi sono finalizzati appunto al rispetto del limite di 10 milligrammi normal metro cubo per le polveri, determinato sempre in un arco di tempo minimo di mezz'ora, secondo idonea procedura definita dalla norma. Costo complessivo dell'intervento è di circa 50 milioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di euro?

TESTE B. VALENZANO – Scusate, di euro, 50 milioni di euro. Gli interventi strutturali delle cokerie sono interventi fondamentali e sono ancora da farsi ad oggi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali sono?

TESTE B. VALENZANO – Appunto, le demolizioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Ingegnere, questo lei lo afferma perché è tuttora custode dell'impianto?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il suo incarico non è mai cessato, anche dopo il commissariamento?

TESTE B. VALENZANO – Si è modificata la natura, perché ad un certo punto è stata restituita la facoltà d'uso e quindi le misure gestionali che noi cercavamo di definire e portare avanti, sono passate nelle competenze di altri soggetti. Ciò non di meno abbiamo un provvedimento, sempre del Giudice, che ci dice di continuare a verificare e monitorare la situazione esistente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome stava riferendo anche sulla situazione attuale.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, può andare avanti.

TESTE B. VALENZANO – Le emissioni diffuse possono generarsi dagli sfiati e noi abbiamo individuato appunto questo elenco di interventi. Poi ci sono le riduzioni delle emissioni derivanti dal processo di cokefazione, sono presenti in totale sei punti di emissione, la E 422, 423, 424, 25, 26, 28, sempre 428, che non risultavano dotati di sistema di trattamento, quindi era necessario provvedere alla installazione programmata dei sistemi di “*proven*” ed alla costruzione di nuove docce afferenti alle Batterie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ovviamente bisognava in quel caso provvedere alla fermata programmata delle batterie, considerato che risulta necessario che la sospensione di alcune batterie devono essere connesse all'intero esercizio di stabilimento, perché chiaramente deve arrivare la giusta carica ai forni per poter far sì che il processo sia adeguato. Quindi i vari spegnimenti dovevano essere temporalmente coordinati. I principali interventi da realizzare era il sistema di installazione dei “*proven*”; la regolazione della pressione per ogni singola cella di distillazione delle batterie; l'installazione dei sistemi di captazione dei gas provenienti dai forni durante la produzione di coke; l'adozione dei tubi di sviluppo (*juniper pipers*), al fine di ridurre le emissioni visibili da tutto il sistema e consentire un passaggio dalla batteria al forno, al collettore e gomiti con i tubi di raccordo; l'effettuazione dei sistemi di sigillatura dei coperchi e delle bocche di caricamento mediante sospensione argillosa per ridurre le emissioni visibili da tutti i coperchi; l'installazione di un sistema di gestione automatico (*coke processing management*), quindi di gestione; installazione dei sistemi di trattamento dei fumi mediante filtri a maniche nei punti di emissione convogliata E 422, 423, 424, 25, 26 e 28; installazione dei sistemi di desolfurazione ossidativa ad umido, per la riduzione del

tenore di zolfo nei gas dei forni; poi installazione dei sistemi di “*proven*”, che avrebbero consentito la regolazione della pressione per ogni singola cella di distillazione delle batterie, quindi provvedendo alla rimozione dei tubi e di sviluppo dei gomiti del bariletto; l’installazione del bariletto con il nuovo sistema di “*proven*”; il collegamento dei singoli tubi di sviluppo; il collegamento del bariletto e collettore trasversale.

Al fine di minimizzare quanto più possibile le emissioni gassose fuggitive, si è fatto riferimento al punto 47 del documento BAT conclusion, in particolare la riduzione del numero di frange, saldando i raccordi tra loro dove possibile, quindi limitare le frangiature in modo da avere una connessione ermetica, ove possibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, saldando i raccordi tra i tubi?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Le pompe a tenuta di gas, per esempio le pompe magnetiche; evitare le emissioni a valvole e pressioni nei serbatoi di stoccaggio e lo scarico della valvola al collettore di gas. Costo complessivo mediante la raccolta dei gas e la successiva combustione. Costo complessivo dell’intervento 80 milioni di euro.

Procedure operative per la riduzione delle emissioni diffuse. Su questo sono procedure operative che fanno riferimento al punto 46 del documento BAT conclusion, quindi l’adozione di misure primarie per la riduzione degli ossidi di zolfo; della manutenzione accurata di forni, porte, telai dei forni, tubi di sviluppo; bocche di caricamento e altre attrezzature, quindi occorre anche in questo caso prevedere - come dicevamo già ieri - un programma sistematico svolto da personale di controllo e non ricorrere agli interventi a rottura; evitare forti variazioni di temperatura, perché sono quelle che causano lesioni nei refrattari, quindi mantenere quanto più possibile regolarità di temperatura, nelle varie fasi non ci devono essere repentine variazioni, ma devono essere gradualità, proprio per mantenere e chiaramente questo allunga molto i tempi di processo; provvedere alla pulizia delle porte, dei telai, delle bocche di caricamento dei tubi di sviluppo; monitoraggio generale dei forni (quindi dopo la movimentazione provvedere a tutte queste verifiche e alla pulizia); garantire il mantenimento del flusso di gas libero nei forni; garantire l’adeguata regolazione delle pressioni durante la produzione di coke e applicazione di porte a tenuta elastica o di porte a tenuta rigida, in caso di forni di altezza avente quota inferiore a 500 metri, in buone condizioni di funzionamento; garantire la completa cokefazione del coke con l’applicazione di tecniche adeguate; installare celle di cokefazione più grandi, applicabili a nuovi impianti o in caso di completa ricostruzione dell’impianto. Quindi per quelle celle che avevamo previsto la completa ricostruzione, richiedevamo una maggiore...

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi Ingegnere, prima ha fatto riferimento a 500 metri. Nella relazione, almeno in caso di forni in altezza, si parla 5?

TESTE B. VALENZANO – Alcuni 5 e altrimenti 6 e mezzo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non 500, avevo capito male?

TESTE B. VALENZANO – No, 5 metri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 500 metri è tanto, immagino, anche per un impianto del genere.

TESTE B. VALENZANO – No, 5 metri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mezzo chilometro.

TESTE B. VALENZANO – No, ce ne sono di due tipologie, quelli da 5 metri e quelli da 6 metri e mezzo. In caso di forni di altezza – lo ripeto per chiarezza - inferiore a 5 metri in buone condizioni di funzionamento, si può prevedere la porta a tenuta rigida, viceversa anche altre tipologie; sistema di regolazione variabile della pressione nelle celle di cokefazione durante la produzione di gas applicabili a nuovi impianti o per impianti esistenti in caso di rifacimento integrale; utilizzazione del gas di cokeria di processo desolforati, BAT 9, quindi il riutilizzo dei gas piuttosto che l'immissione in aria ambiente, quindi in atmosfera. La percentuale di emissioni visibile a tutti i reparti deve essere comunque inferiore da garanzia al 5/10%, monitorata come soglia di allarme. La percentuale di emissioni visibili di tutte le fonti associate alla sigillatura dei coperchi e delle bocche di caricamento, mediante sospensione argillosa e connessa alla completa cokefazione, dovrà essere inferiore al 5%. Quindi quelle sono percentuali connesse alla frequenza di perdite calcolato numero totale di porte. Questa serie di interventi serviva per arrivare a questo obiettivo. Poi c'è punto E): riduzione delle emissioni nella fase di movimentazione del carbon fossile, quindi interventi strutturali. Il carbon fossile e altre materie prime, stoccate nei parchi minerari per singola qualità e tipologia, vengono inviati a mezzo nastri trasportatori agli impianti destinati alla preparazione della miscela idonea alla cokefazione. Quindi in relazione alla fase di cernita e movimentazione, si sono individuati i seguenti interventi: la realizzazione di interventi per la chiusura di torri di giunzione tra nastri, consistente nella copertura delle strutture in carpenteria che sorreggono i nastri trasportatori, in congiunzione, al fine di ridurre l'azione erosiva del vento, un po' ne abbiamo parlato già ieri; installazione dei sistemi di riduzione e di materiali di supero in fase di ritorno dei nastri mediante nastri inclinati e coperture inox con abbattimento dei fini per mezzo di una corrente acquosa successivamente sottoposta a sedimentazione, riciclata in continuo. Nel caso dei nastri piani, realizzazione di un ritorno tubolare, cioè una chiusura per mezzo di forzatura meccanica con ghirlande metalliche. Poi altro intervento, realizzazione di intervento di confinamento degli edifici e dispositivi di protezione e contenimento delle polveri. Quindi frantumatore, polverizzatore, vagli; installazione dei sistemi di depolverizzazione a secco mediante filtri a maniche ai punti di emissione E 400, E 401, 403, E 496, E 408, E 412, costo

complessivo dell'intervento 90 milioni di euro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego.

TESTE B. VALENZANO – Punto F).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Prego”. Non ho capito, ma c'è una domanda adesso?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E qual è?

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'è, la domanda l'ho fatta all'inizio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qual è la domanda: ci legga il documento? Non ho capito.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, la domanda è stata di indicare in dettaglio gli interventi previsti nell'area cokeria, con la stima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sostanzialmente “ci legga il documento”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l'opposizione delle Difese ha reso necessario al Pubblico Ministero procedere all'esame.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so Presidente, ho capito, ma che faccia le domande. Cioè, se restiamo a dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'ha fatta la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è di riferire tutti gli interventi programmati che secondo i custodi erano necessari o comunque opportuni e i relativi costi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so Presidente, ma facendo almeno con le modalità dibattimentali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quali sono?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facciamo la domanda e facciamo la risposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali sono, la risposta può durare anche un'ora o due, però la domanda resta sempre quella. La deve reiterare ogni volta? Non lo so, mi dica lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è che la deve reiterare, sennò il teste legge, legge direttamente e mi pare che sia questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti volevo intervenire per autorizzarla espressamente a leggere tutti i dati numerici.

P.M. M. BUCCOLIERO – I dati numerici, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Colgo l'occasione per autorizzarla. Visto che si tratta di elementi che non è possibile ricordare a mente, è autorizzata proprio a dare lettura integrale del documento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono dati tecnici, come fa a ricordare su ogni batteria.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma io non ho detto questo, infatti sulla lettura non sono

neanche intervenuto, ho soltanto chiesto se si venisse fatta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la mancanza di collaborazione almeno che sia compensata da interventi solo necessari.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io lo volevo acquisire, quindi non sta parlando con una persona che non lo voleva acquisire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parlo in generale, perché non so le posizioni e né le voglio differenziare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non è questo il tema, adesso si è deciso in questo senso, non è che cambiano le regole sulla base del comportamento della Difesa. La Difesa esercita un suo diritto, lo ha esercitato, ma non cambiano le regole processuali a seguito del cambiamento di posizione della Difesa. È la richiesta della Difesa che mi sembrava...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato e quale regola processuale è cambiata, scusi eh! Dà per scontato che io abbia mutato una regola processuale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome ha detto: “Adesso autorizzo che ci sia la lettura”, ha detto lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è un modo di parlare, lei sa benissimo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ha detto adesso Presidente. Io mi stavo semplicemente permettendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare Un secondo, sennò di nuovo devo accelerare la voce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la prego di non interrompere più.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, sto finendo. Sto soltanto finendo di parlare, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Porti al termine il suo intervento, questo intervento non era assolutamente necessario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io stavo semplicemente rappresentando il fatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo rappresenti, rappresenti le ragioni e poi prenderò la decisione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stavo soltanto rappresentando il fatto che dal punto di vista dibattimentale, proprio per non rendere la testimonianza una mera lettura di un documento, la richiesta era semplicemente al Pubblico Ministero che potesse fare delle richieste più specifiche con le domande e poi il teste procedeva a fare le risposte. Quindi questa modalità di dettaglio avrebbe reso, anche dal punto di vista del verbale poi finale, più intellegibile quella che è la testimonianza della teste. Soltanto questa era la mia

richiesta, tant'è che sul fatto stesso, quando il teste stava leggendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei deve fare soltanto opposizioni, interventi per fare eventuali opposizioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa richiesta, gliel'ho già spiegato, la direzione del dibattito spetta al Presidente e questa modalità di risposta del teste deriva dalla mancanza di collaborazione delle Difese. Adesso non ci si può lamentare anche del fatto che diventa abbastanza estenuante – ripeto ancora questa parola – la deposizione del teste, per tutti, ma soprattutto per il teste stesso. Per cui adesso non ci si può lamentare anche delle modalità di assunzione della testimonianza. Per favore, questa sua richiesta non è accoglibile, andiamo avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Per quanto riguarda la fase di stoccaggio e movimentazione dei fossili, si è previsto il caricamento dei forni a coke, con principali interventi per la riduzione delle emissioni, quali ad esempio la realizzazione di depositi e magazzini per lo stoccaggio dei materiali polverulenti; l'adozione di nastri trasportatori chiusi o comunque protetti; l'installazione dei sistemi di captazione e successiva depolverazione mediante filtri a manica nei punti di emissione E 401, E 402, E 403, E 406, E 408, E 412.

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche E 400, l'emissione E 400?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Installazione di sistemi di trattamento fumi mediante filtri a maniche e punti di emissione E 431 ed E 433 relative alle fasi di vagliatura del coke; installazione di un sistema di caricamento sequenziale con doppio tubo di sviluppo e con i tubi di raccordo, in modo che tutti i gas e le polveri potessero essere trattati con gas di cokeria. Il costo complessivo di questo intervento è di 100 milioni di euro.

Procedure operative per la riduzione delle emissioni diffuse prevedeva che lo stoccaggio e la movimentazione del carbone fossile per la Sezione PCI di cui abbiamo parlato ieri dovesse essere effettuata mediante l'adozione di tecniche di cui al punto 46 della BAT conclusion, in particolare la riduzione al minimo delle altezze di caduta, a seconda della dimensione della costruzione dell'impianto; la riduzione - sono tutti parametri che vengono calcolati in base alle caratteristiche fisiche dell'impianto – delle emissioni derivanti dal caricamento della torre del fossile e della macchina caricatrice e queste erano le partii gestionali.

Punto G). Sulle emissioni di sfornamento del coke è previsto un altro costo complessivo di 40 milioni di euro, che prevede in sé l'intervento di sistemazione e captazione con cappa integrata su ciascuna macchina caricatrice per il trasferimento del coke; l'installazione e

il trattamento a terra dei gas captati con filtro a maniche, quindi ai punti di emissione E 435, E 436, E 437, E 438; l'adozione di carro di spegnimento mobile in un punto unico; l'installazione dei monitoraggi per il controllo della temperatura dei forni a coke, sempre per avere quel regime termico di cui abbiamo parlato prima e dei diversi parametri di funzionamento, quale pressione portata e aspirazione.

Per quanto, invece, riguarda gli altiforni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa avete previsto come interventi e relativi costi stimati?

TESTE B. VALENZANO – Salterei la parte relativa alla descrizione dell'altoforno in quanto ne abbiamo già parlato ieri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, l'abbiamo detto già l'altro giorno.

TESTE B. VALENZANO – In sintesi, i materiali di ingresso al ciclo di produzione della ghisa sono stoccati in appositi polmoni, quindi sili di polmonazione collocati negli stock house, che è quello di cui abbiamo parlato ieri. Dai sili stock house i materiali vengono poi inviati alla vagliatura e quindi successivamente, durante la discesa della carica, avvengono le reazioni di riduzione degli ossidi di ferro ad opera dei gas riducenti che attraversano la carica dal basso verso l'alto. Questo l'abbiamo spiegato ieri. A livello di tubiera poi viene insufflato il vento caldo - quindi la regolazione del vento è un altro punto critico - da aria preriscaldata dei cowpers arricchita di ossigeno, il quale reagendo col carbonio del coke dà origine alla miscela gassosa che esplica l'azione riducente sui minerali di ferro. Quindi il principale agente riducente è denominato appunto PCI, che alimenta gli altiforni. Nel processo di riduzione si ha la produzione di scorie, ne abbiamo parlato ieri e la ghisa viene poi caricata in appositi carri siluro e trasferita alle acciaierie per essere affinata in acciaio, invece la loppa viene granulata con acqua. È la sintesi di quello che abbiamo detto ieri. I carri siluro sono dei contenitori, appunto dei siluri di forma allungata, poi se ritenete potremmo anche vedere delle foto, rivestiti internamente di materiale refrattario, movimentato attraverso dei carri ferroviari e all'interno dei quali viene colata la ghisa fusa per il trasferimento in acciaieria. Periodicamente occorre verificare la tenuta del rivestimento e l'eventuale ripristino degli stessi. Poi l'evacuazione (*parola incomprensibile*) dello stato fuso, lo sgrondo, avviene per rotazione totale del carro siluro. Dalla parte alta viene recuperato, invece, il gas di altoforno prima di essere utilizzato come combustibile di recupero e quindi in varie utenze termine dello stabilimento. Viene inviato un sistema di abbattimento, dove il gas subisce una prima depurazione a secco in una camera di sedimentazione, denominata appunto sacca a polvere, in cui si depositano le polveri di granulometria maggiore ad una seconda depurazione mediante un lavatore a umido nel tubo venturi. Questi gas vengono depurati in due fasi, uno a secco e uno a umido ed era quel

particolare che nell'Altoforno 2, la sacca a polvere appunto risultava non funzionante. Sull'estremità dell'altoforno sono posizionati i cappelli di sicurezza per scaricare le diverse sovrappressioni. Sugli Altiforni 1, 2, 4 e 5 (il 3 era fermo, era fuori esercizio) sono presenti le tubiere per il recupero di energia di pressione con trasformazione di energia elettrica. Gas e altoforno vengono immessi in una rete di distribuzione e di stabilimento e costituisce alla fine il combustibile di recupero, che viene poi mandato alla centrale termoelettrica alla società Edison, poi passata credo contestualmente sempre ad Ilva S.p.a.. Detta rete è dotata di un gasometro per il mantenimento della pressione di rete e di torcia di sicurezza. Quindi le fasi di processo sono sinteticamente il caricamento; la riduzione in altoforno; la generazione di vento caldo; il PCI; il trattamento del gas AFO; il colaggio della ghisa e della loppa; il trattamento della loppa; la granulazione e lo sgrondo del carro siluro. I forni sono AFO 1 e AFO 4, che ha crogiuolo di 10,6 metri; AFO 2 e AFO 3 costituiti da un crogiuolo di 10,2 metri e AFO 5 costituito da un crogiuolo di 14 metri. L'Altoforno 3 non risultava in esercizio. I forni hanno appunto 41 punti di emissioni convogliate e varie tipologie di emissioni diffuse a seconda di queste diverse tipologie di fase descritta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi nel complesso hanno questi 42 punti?

TESTE B. VALENZANO – Sì, 41.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 41 punti di emissioni convogliate.

TESTE B. VALENZANO – Di convogliate, più tutte le emissioni diffuse che sono quelle connesse anche ai carri siluro, alla scarica paiole. Pertanto, nelle more dell'esecuzione degli interventi ritenuti sostanziali, si è proceduto a prevedere la dismissione dell'Altoforno 3 con relativa bonifica dell'area di competenza; al completo rifacimento dell'Altoforno 1 e dell'Altoforno 5; agli interventi sostanziali sull'Altoforno 2 e l'Altoforno 4. Quindi su AFO 1 e AFO 5 era necessario, per poter attuare quegli interventi, prevedere uno spegnimento integrale dei forni. Un completo revamping degli impianti risulta attuabile al fine della ripresa della operatività dei predetti, in condizioni di piena compatibilità ambientale, una volta eliminate del tutto quelle emissioni illecite, nocive e dannose per la salute dei lavoratori e della popolazione e in ogni caso per l'ambiente circostante. Faccio riferimento alla sentenza del Tribunale di Taranto, Ufficio del Giudice del Riesame, del 20 agosto 2012, pagina 120.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi riduzione poi delle emissioni relative all'impianto PCI?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa, chiedo scusa anche al Pubblico Ministero, non vorrei sembrare scortese e interrompere nuovamente, interrompere il teste. Noi prendiamo atto della vostra ordinanza, ma ci corre l'obbligo di far rilevare che il teste non sta limitandosi a rispondere al Pubblico Ministero leggendo gli

interventi che chiaramente, essendo tecnici, non può e non chiediamo che ricordi a memoria, però chiediamo, in ossequio al principio di oralità - che ritengo sia uno dei principali sui quali si fonda il processo penale - che non vengano letti addirittura anche i passaggi descrittivi dei processi, addirittura ci legge dei passaggi di sentenze, ci richiama delle pagine, non mi pare nemmeno che sia la risposta alla domanda specifica fatta dal Pubblico Ministero. Quindi riportiamo quantomeno questa deposizione nell'alveo della domanda richiesta dal Pubblico Ministero e nel rispetto del Codice sotto questo profilo. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ove sia possibile, se sono citazioni testuali non è che le può trasformare, se si tratta di citazioni testuali. Per quanto riguarda i dati strettamente tecnici invece, è autorizzata a consultare e a riportare quello che ha a suo tempo elaborato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi andiamo alle emissioni relative all'impianto PCI.

TESTE B. VALENZANO – Nell'impianto denominato PCI viene prodotto il carbon fossile polverizzato, che viene utilizzato, durante le fasi di processo, come agente riducente nell'altoforno e questo impianto è al servizio dei quattro altiforni, 1, 2, 4 e 5. I punti di emissione in atmosfera convogliata sono il 165, il 166, il 167, il 168, il 153, il 154, il 155, il 155 b), 156, 157, 158, 158 b), 159, 160, 161, 62, 63, 163 b) e 164, con la "E" sempre davanti. In particolare i punti di emissione E 165, E 166, E 167, E 168 sono relativi alle torri di caduta dei sistemi di trasporto meccanico del fossile e ai sili di stoccaggio presso l'area cokeria, fino allo stoccaggio presso il fabbricato PCI. Quindi la riduzione delle emissioni in fase di stoccaggio e movimentazione del carbon fossile polverizzato prevedevano la necessità di adottare delle tecniche di cui al punto 43 del documento BAT conclusion 2012, ossia: lo stoccaggio dei materiali polverulenti in depositi e magazzini; l'uso dei trasportatori chiusi e protetti; la riduzione al minimo delle altezze di caduta a seconda delle dimensioni della costruzione dell'impianto; la riduzione delle emissioni derivanti dal caricamento della torre fossile e della macchina caricatrice; l'uso efficace di un sistema di captazione e depolverizzazione. Quindi si prevedeva l'installazione dei sistemi di trattamento dei fumi mediante filtri a manica. Ribadiamo sempre il concetto che il filtro a manica è lo standard che per noi risulta importante, essenziale, in ossequio a tutte le BAT di riferimento, sezione per sezione di impianto, affinché la filtrazione delle stesse emissioni fosse conforme e nei limiti. Quindi i filtri a manica nei punti E 165, E 166, E 167; E 168, E 153, E 154, E 155, E 155 b), 56, 57, 58, 58 b), 59, 60, 61, 62, 63, 3 b) e 64, sempre E 160, per garantire un valore limite inferiore a 10 milligrammi normal metro cubo per le polveri, determinato come media del periodo di campionamento, ovvero misurazione discontinua per

campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora elaborate secondo procedure statistiche. Ai fini delle BAT si propone poi, durante il carico delle tramogge di stoccaggio, l'unità di iniezione di carbon fossile avviene in modalità tali da rendere necessario la cattura delle emissioni di polvere e questo a seconda... La tecnologia individuata è la BAT 59, del documento BAT conclusion 2012. Quindi il livello di emissione, in tal caso delle polveri, dovrà essere inferiore in questo caso a 20 milligrammi normal metro cubo, come media del periodo campionato. Costo complessivo di questa serie di interventi 180 milioni di euro.

Spegnimento e completo rifacimento dell'Altoforno 1, il punto successivo. Quindi per gli adempimenti e le prescrizioni ambientali risulta necessario, per poter fare questa serie di interventi, spegnere integralmente l'altoforno. Quindi che cosa si prevedeva? Il rifacimento strutturale dell'altoforno e del piano di carica; miglioramento del sistema di captazione della depolverazione SH; adozione del sistema di controllo e di riscaldamento dei cowper; il miglioramento della captazione e delle emissioni nel campo di colata; l'adozione di un nuovo sistema di granulazione della loppa, con relativo circuito ad acqua e condensazione vapori, proprio per recuperare quei vapori che poi viceversa vanno in aria ambiente; adozione dei sistemi di condensazione dei vapori su un impianto di granulazione della loppa; adozione dei sistemi di limitazione delle emissioni diffuse allo scarico della sacca di polvere. Perché, ovviamente, come dicevamo ieri, le emissioni diffuse e fuggitive sono quelle che hanno una percentuale di impatto in termini quantitativi molto maggiore di quelle che poi sono le convogliate. Questo da letteratura scientifica di settore.

Il rifacimento dell'altoforno prevede l'impiantistica del corpo altoforno e dell'impianto di caricamento. Normalmente si ha un degrado progressivo di questi materiali dovuto da versi fattori, tra cui quelli connessi all'abrasione e all'erosione meccanica e quello dovuto – appunto – a fatica termine, quindi al lavoro sostanzialmente e all'azione dei gas caldi, quindi termo, meccanica. Poi un'usura meccanica delle parti meccaniche, agenti esterni. Il rifacimento dell'altoforno prevedeva il rifacimento di parti dell'altoforno, in particolare di tutte quelle parti di impianto la cui usura fosse evidente e l'usura delle quali comporta di fatto la diminuzione della vita tecnica dell'altoforno nel suo complesso. Quindi tutte le tecniche di manutenzione anche predittiva e preventiva. Poi, le tecniche disponibili consentono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo con riferimento a un altoforno in particolare o a tutti?

TESTE B. VALENZANO – Sempre l'Altoforno 1.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, 1. Sì, mi era sfuggito.

TESTE B. VALENZANO – Quindi abbiamo il ripristino dei glider per l'impalcato; sostituzione

delle valvole e delle attrezzature accessorie per gli hopper; la sostituzione della scatola degli ingranaggi, quindi nuova raffreddata ad acqua e costruzione dell'impalcato; la sostituzione delle piastre di impianto; la sostituzione delle murature interne all'altoforno; il ripristino, il rivestimento e sostituzione interna dei gas "down cover"; rifacimento dei nuovi collegamenti di parte dell'impianto di raffreddamento e dei collettori ad acqua; il rifacimento del sistema di montaggio elettrostrumentale; nuove tubazioni aerodinamiche bocca e macchine colata e ripristino centraline; sostituzione del PCI.

Miglioramento delle condizioni ed affidabilità dell'impianto. Interventi di rifacimento del piano di carica. Quindi ci sono adesso un'altra serie di interventi che riguardano il macrogruppo, interventi di rifacimento al piano di carica. Quindi spieghiamo quali sono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Ingegnere, questo Altoforno, ha finito con l'altoforno 1?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo proseguendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però delle parti accessori?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è lo stesso che ha parlato ieri, in relazione al quale si era creata una divergenza di vedute in merito ai tempi di spegnimento?

TESTE B. VALENZANO – Sì, l'Altoforno 1. Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è lo stesso, in relazione al quale era stata fatta una previsione di un certo tempo di spegnimento.

TESTE B. VALENZANO – Di anni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece lei ci ha detto che ritenevate che così non fosse.

TESTE B. VALENZANO – Sì, un mesetto è più che sufficiente, se non una settimana.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi si tratta dello stesso altoforno?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può andare avanti.

TESTE B. VALENZANO – Quindi modifiche e adattamenti per il ripristino delle strutture portanti e la sostituzione dei due rigoloni e dei revamping di raffreddamento. Quindi il miglioramento delle condizioni impiantistiche aveva un duplice motivo: l'affidabilità dei sistemi di sicurezza, l'affidabilità e la disponibilità dei sistemi di sicurezza, il miglioramento in termini di efficienza di tutti i parametri di efficienza ambientale. Quindi sia dal punto di vista di emissioni in atmosfera, che di convogliamento, recupero dei gas, che di trattamento delle acque dei reflui derivanti appunto dalle fasi di raffreddamento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Costo?

TESTE B. VALENZANO - Costo 300 milioni di euro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, nella fase di caricamento materiali?

TESTE B. VALENZANO – Sì. È previsto il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione dello stock house AFO 1, dove i materiali costituenti la carica dell'alto forno sono coke fondenti e materiali di ferro, quindi sottoforma di minerale, agglomerato o impezzatura. Questi materiali sono stoccati in sili di polmonazione, collocati in stock house. Da questi siti di stock house di polmonazione, i materiali sono inviati, previa vagliatura, perché ci sta tutto un criterio per la pezzatura, alla parte alta dell'altoforno, dove vengono caricati tramite delle componenti che si chiamano hoppers. Quindi, ai fini dell'applicazione della BAT 59, che è quella specifica che avrebbe consentito il miglioramento di tutta questa attività, in conformità alla BAT conclusion, che cosa è stato previsto? La realizzazione di nuovi punti di emissione ai punti E 102 bis, E 103 bis, E 105 bis, nonché l'effettuazione di adeguata attività manutentiva nei punti di emissione attivi, ossia l'E 101, E 102, E 103, E 104, E 105, E 109, E 108, e 108 b). Al fine, inoltre, di minimizzare le emissioni non convogliate, connesse a tale fase, si sono proposti interventi di miglioramento del sistema di captazione e depolverazione a servizio delle stock house. La stock house dell'Altoforno 1 è costituita da una serie di sili, in cui vengono stoccati dei materiali in carico all'altoforno. Quindi la stock house è servita ai seguenti di captazione: E 101, con la captazione e l'abbattimento delle emissioni mediante sistema di depolverazione con filtro ad umido, SH AFO 1 lato sud. E poi la E 102 che è preposta alla captazione e abbattimento delle emissioni mediante sistema di depolverazione, con filtro ad umido, SH AFO 1, lato nord. In particolare la captazione delle reti asserve, ci sono estrattori vibranti, vagli, tramogge, cuffie e convogliatori a nastro sia del materiale vagliato che dei fini di vagliatura. Quindi l'acqua utilizzata per l'abbattimento opera in un circuito chiuso e periodicamente viene spruzzata a mezzo di elettropompe ed inviata all'impianto di chiarificazione delle acque di lavaggio del gas e altoforno. Quindi l'intervento di adeguamento alle BAT consiste nel miglioramento della captazione a servizio dei sili di carica della stock house e la sostituzione dei sistemi di filtrazione ad umido della stock house, dell'Altoforno 1, con un sistema di abbattimento delle emissioni mediante filtro maniche. Il livello di emissioni delle BAT previsto deve essere inferiore a 20 milligrammi normal metro cubo, determinato come media del periodo di campionamento. Costo complessivo di questo intervento 30 milioni di euro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi le emissioni connesse alla fase di generazione vento caldo, interventi previsti e costi stimati.

TESTE B. VALENZANO – Interventi previsti. Punto C1, riduzione delle emissioni inquinanti relativi ai recuperatori di cowpers. Il riscaldamento avviene attraverso una modalità che si chiama modalità “BEC”, ossia in due fasi: una fase mediante la combustione di area comburente gas AFO, arricchito con gas coke metano, da cui si generano fumi che vanno a riscaldare i “cikes”, l’arricchimento poi ha la necessità di avere una temperatura di fiamma di fumi di combustione sufficientemente alta; e la fase evento, dove l’area da insufflare in altoforno, vento freddo, viene fatta passare attraverso questi “cikes” riscaldandosi fino alla temperatura voluta, vento caldo. Durante questa fase gas, all’uscita dei cowpers, i fumi di combustione hanno una temperatura che varia tra i 300 e i 500 gradi, quindi è teoricamente possibile utilizzare questo calore residuo per riscaldare l’aria comburente. La BAT di riferimento, al fine di ridurre le emissioni connesse al funzionamento dei recuperatori dei cowpers, si dovrà provvedere all’utilizzo dei gas di cokeria in eccesso, però desolforato e depolverato ed i gas di altoforno depolverato, i gas di convertitori ossigeno depolverato e di gas naturale, da solo o combinati, come previsti dalla BAT 65, quindi sempre delle BAT conclusioni 2012. L’intervento consiste in uno studio, una iniziale fattibilità e poi la progettazione e la successiva realizzazione. Quindi c’è una foto poi che descrive questa. I livelli di emissione, riferiti ai valori medi giornalieri, devono avere un tenore di ossigeno del 3% nei fumi e dovranno essere ossidi di azoto SH espressi in termini di biossido di zolfo inferiore a 200 milligrammi normal metro cubo, le polveri minore di 10 milligrammi normal metro cubo e gli ossidi di azoto espressi come biossido inferiori a 100 milligrammi normal metro cubo.

Il punto C2, ulteriore punto, ottimizzazione del processo di combustione e dei recuperatori dei cowpers. Quindi è necessario avere in tal caso un supporto computerizzato per la gestione del recuperatore cowpers; un preriscaldamento del combustibile o dell’area di combustione associato all’isolamento delle tubazioni a vento freddo e dei fumi di scarico; l’utilizzo di bruciatori più adeguati per migliorare la combustione; la rapidità di misurazione dell’ossigeno e conseguente adattamento alle condizioni di combustione. Quindi il costo complessivo, ulteriori 5 milioni di euro.

Passiamo alla fase relativa alle emissioni derivanti dalla fase di colaggio della ghisa e della loppa. La ghisa prodotta dagli Altiforni 1, 2, 3 e 5 avviene attraverso l’apertura di un apposito foro di colata situato nella parte bassa dell’altoforno, appunto il crogiuolo, mediante apposita macchina perforatrice. I prodotti sono raccolti in un canale di colaggio, denominato rigolone, rivestito di refrattario, dove avviene la separazione della ghisa dalla loppa per effetto di differenti pesi specifici. Quindi la colata termina quando il foro di colata viene tappato per mezzo di apposita macchina, macchina appunto a

tappare. La ghisa viene in prodotta e convogliata mediante un sistema di caricamento, che si chiama appunto “*tailgating*”, in appositi contenitori a forma allungata rivestiti in refrattari, i carri siluro e movimentati su linee ferroviarie con l’uso di locomotori. Tutte le attività sono asservite dai seguenti sistemi di captazione e depolverazione e possono (*parola incomprensibile*). Punto E11, captazione e abbattimento dell’emissione mediante sistema di depolverazione con filtro a tessuto. In particolare, la rete di captazione dei campi di colata asserva la zona antistante ai fori di colata, la zona “*skim*” (*come da pronuncia*), i canali di ghisa, loppa e zona “*tailgating*”. Gli impianti sono ben dimensionati in termini di capacità e tuttavia in tali condizioni possono verificarsi emissioni di polvere. Questo è stato osservato. Quindi, durante la fase di colata, occorre prevenire o ridurre le emissioni di polveri diffuse come previsto dal punto 61 delle BAT. Ovvero, la BAT prevede la modifica delle cappe di aspirazione dei fumi dei fori di colata e le cappe di “*tailgating*” sulla scorta delle esperienze sui fori delle cappe di “*tailgating*” dell’AFO 1. Pertanto si propone la copertura dei canali di colata, l’ottimizzazione dell’efficienza di captazione delle emissioni di polveri diffuse e dei fumi, con successiva depurazione dei gas di scarico mediante filtri a manica e l’abbattimento degli ossidi di azoto, quindi dei fumi contenenti azoto durante lo spillaggio nel caso in cui sia applicabile e in cui non sia installato un sistema di captazione e di depolverazione per le emissioni derivanti dallo spillaggio. I punti di emissioni e convogliate sono 6: la E 111, E 112, E 113, E 114, E 115, E 116. Costo complessivo dell’intervento 15 milioni di euro.

Punto E): riduzione delle emissioni relative alla fase di trattamento della loppa. Quindi la loppa è calcolata sull’Altoforno 1 e convogliata in fase liquida attraverso opportuni canali di colaggio, una vasca detta di granulazione, da dove viene investita da un forte getto di acqua mediante portata di circa 1000 metri cubi ora, ad una pressione di circa 4 bar. Tale sistema di granulazione, durante la fase di raffreddamento della loppa con acqua, genera vapori di tipo diffuso, contenenti composti solforati e comunque polveri contenenti metalli pesanti. I metalli pesanti sono cancerogeni. Durante le fasi di operazione della granulazione di ghisa, sgrondo e i carri siluro, possono essere prodotte emissioni diffuse di polveri, particolato. L’evacuazione dei residui allo stato fuso, lo sgrondo, avviene attraverso la totale rotazione del carro siluro. In relazione a tale fase è necessario prevedere l’adozione di un nuovo impianto di granulazione loppa, in ambiente chiuso, con relativo circuito ad acqua e condensazione vapori. Questo per AFO 1. Il costo complessivo dell’intervento è 15 milioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, in relazione all’AFO 5?

TESTE B. VALENZANO – AFO 5. Ai fini dell’adeguamento dell’AFO 5, anche in questo caso

risultava necessario preventivamente procedere allo spegnimento dell'altoforno e la messa in sicurezza dello stesso. Cosa si prevedeva? Il rifacimento strutturale dell'altoforno e del piano di carica; il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione; l'adozione del sistema di controllo e di riscaldamento dei cowper; il miglioramento della captazione delle emissioni del campo di colata; l'adozione di un nuovo sistema di granulazione della loppa con relativo circuito acqua e condensazione vapori; l'adozione del sistema di condensazione vapori su impianto di granulazione loppa; l'adozione di un sistema per la limitazione delle emissioni diffuse dallo scarico e dalla sacca a polvere. Si riporta il dettaglio, punto A): rifacimento della struttura dell'altoforno. Quindi intervento con uno, intervento di rifacimento del corpo dell'altoforno e dell'impianto di caricamento, che prevede la descrizione del processo e dell'usura meccanica degli agenti esterni analoga a quella che ho letto prima per l'Altoforno 1. Quindi al netto della dimensione, che chiaramente è più ampia, però il processo, quindi l'abrasione e l'erosione meccanica, la fatica termica, i gas caldi, sono tutte condizioni che valgono anche per l'Altoforno 5, così posso andare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego.

TESTE B. VALENZANO – Gli scopi principali del rifacimento quindi sono il ripristino di tutte quelle parti di impianto che risultano in cattive condizioni. È l'adozione di tutte le tecniche disponibili tese a migliorare il contenimento delle emissioni su tutte le matrici ambientali. Il ripristino dei "bider" (*fonetico*) abbiamo previsto; la sostituzione delle scatole e valvole, attrezzature accessorie di pesata dell'hopper; la sostituzione della scatola ingranaggi; la sostituzione completa delle piastre e delle cassette di impianto di raffreddamento; la sostituzione completa, rivestimento refrattario altoforno; ripristino, sostituzione, rivestimento e uscita dei gas dai down cover; rifacimento dei nuovi collegamenti di parti di impianto di raffreddamento e dei collettori d'acqua; rifacimento del sistema di monitoraggio elettrostrumentale; nuove tubazioni oliodinamiche, bocche e macchine a campo di colata, con ripristino delle centraline; sostituzione del PCI. Tutti questi interventi sono impianti specifici, cioè al netto dei refrattari, tutta la parte relativa che ho letto è stata verificata componente per componente di ogni singolo impianto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Prego Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Il miglioramento delle condizioni impiantistiche incrementa anche in questo caso sia l'affidabilità che la disponibilità dei sistemi di gestione di sicurezza, oltre che tutti i parametri di natura ambientale. Questo a parità di condizioni, comporta miglioramento anche dei risultati produttivi, perché chiaramente crea maggiore efficienza produttiva.

Interventi di rifacimento del campo di colata e quindi questo è tutto il corpo A 2 dei rifacimenti

del campo di colata. Abbiamo sempre l'azione fatica e usura meccanica e gli agenti esterni, quindi la sostituzione e il ripristino di tutte quelle parti che sono soggette a questo tipo di usura e di mal aderenza connessa alla struttura e alla necessità di manutenzioni importanti. Poi per il campo di colata sono previsti miglioramenti, adattamenti e ripristino delle strutture portanti e la sostituzione completa dei quattro rigoloni e l'implementazione dell'impianto di raffreddamento. Costo totale di questo intervento 500 milioni di euro.

Punto B). Riduzione delle emissioni nella fase di caricamento materiali. Quindi miglioramento del sistema di captazione e depolverazione dello stock house Altoforno 5. I materiali costituenti la carica dell'altoforno sono i coke, i fondenti ed i materiali feliferi, in forma di minerale agglomerato e/o pezzatura. Tali materiali sono stoccati in appositi sili di polmonazione e stock house - quindi esattamente come prima - e caricati mediante gli hoppers. Dalle BAT si è desunto di dover applicare la BAT numero 59 e il documento del BAT conclusion 2012. Il livello di emissione associato alle BAT è quello che dicevo prima, 10 milligrammi normal metro cubo. In questo i nuovi punti di emissione sono i seguenti: il 102 bis, il 103 bis, il 105 bis, nonché era necessario effettuare attività manutentive sui punti di emissione all'epoca dei fatti attualmente attivi E 101, E 102, E 103, E 104, E 105, E 109, E 108, E 108 b).

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ho capito Ingegnere, bisognava realizzare nuovi punti di emissione?

TESTE B. VALENZANO – Sì, nuovi punti di emissione.

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi intervenire su quelli già esistenti?

TESTE B. VALENZANO – Sì, quindi i nuovi sono E 102, E 103, E 105, tutti e tre bis e gli ultimi che ho letto invece sono quelli da sottoporre ad attività manutentive importanti. Inoltre, al fine di minimizzare le emissioni non convogliate, connesse a tale fase, occorre prevedere il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione delle stock house. Quindi, al fine di (*parola incomprensibile*) tutte le condizioni ambientali, come previste dalle BAT conclusion, è necessario captare tutte quelle che sono anche le emissioni diffuse, che sono quelle che hanno un peso importante. La stock house AFO 5 è costituita da una serie di sili, anche in questo caso ed è asservita a sistemi di captazione e depolverazione delle emissioni, che possono benissimo generare. Quindi la E 108 è un sistema di captazione e battimento mediante depolverazione con filtro ad umido, poi abbiamo la E 108 bis, sempre con captazione e abbattimento delle emissioni mediante sistema di filtro ad umido. Le reti di captazione delle stock house asservono gli estrattori vibranti, i vagli, le tramogge e le cuffie, esattamente come l'altro.

Gli interventi di adeguamento alle BAT prevede anche in questo caso il miglioramento della

captazione nella parte alta dei sili di caricamento delle stock house e la sostituzione dei sistemi di filtrazione ad umido, con un sistema di abbattimento delle emissioni mediante filtri a manica. Quindi anche in questo caso passare a filtri a manica. La BAT di riferimento è tale da arrivare ad un valore di inferiore a 20 milligrammi normal metro cubo, costo dell'intervento 40 milioni di euro.

Riduzione delle emissioni nella fase di generazione del vento caldo, descritta prima, in particolare è prevista la riduzione delle emissioni inquinanti relative ai recuperatori cowpers, quindi il riscaldamento avviene nelle modalità "BEC", cioè fase gas, dove avviene la combustione dell'aria comburente e gas AFO, arricchito con gas coke e metano e fase vento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, chiedo scusa, la interrompo un secondo soltanto. Quando lei parla della BAT di riferimento, è la BAT di riferimento per le polveri, cioè il limite che indica la BAT?

TESTE B. VALENZANO – È 20 milligrammi normal metro cubo, determinato come media del periodo di campionamento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi il riferimento della BAT è a questo limite?

TESTE B. VALENZANO – Deve essere minore di 20.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

TESTE B. VALENZANO – Perfetto. La riduzione delle emissioni, quindi abbiamo sempre questo funzionamento "BEC" in due fasi, dicevo e durante la fase gas l'uscita dei cowpers ha una combustione di 300, 350 gradi centigradi. È possibile quindi riutilizzato questo calore residuo. A tal proposito, al fine di ridurre le emissioni inquinanti connesse al funzionamento dei recuperatori di cowpers, si è previsto il recupero dell'utilizzo dei gas di cokeria in eccesso, desolfurato e depolverato e dei gas depolverati di altoforno. Quindi i gas dei convertitori, ossigeno depolverato e gas naturale, come previsto dalla BAT 65 delle BAT conclusion. Quindi è necessario a tal fine prevedere studi di fattibilità e progettazione per la realizzazione degli stessi.

Andando avanti sulla descrizione, quindi sulla temperatura, le uscite, i recuperatori, la descrizione specifica del processo, sempre devono essere rispettati i medesimi limiti BAT, con riferimento ai livelli di emissione associati a queste fase, fermo restando il tenore di ossigeno al 3%, avere appunto gli ossidi di zolfo inferiori a 200 milligrammi, polveri inferiori a 10, ossidi di azoto inferiore, in termine di biossido di azoto, a 10 sempre milligrammi normal metro cubo. A tal fine, l'attuazione necessaria al supporto computerizzato nella gestione dei cowpers, il preriscaldamento del combustibile o dell'aria di combustione associato all'isolamento delle tubazioni e dei venti a freddo e dei fumi di scarico, l'utilizzo dei bruciatori, la rapidità di misurazione al fine di regolare

meglio e adattare le condizioni di combustione. Costo complessivo dell'intervento 8 milioni di euro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Nella fase di colaggio ghisa e loppa?

TESTE B. VALENZANO – Su questo, fermo restando quello che ci siamo detti, tutte le attività è necessario che siano asservite dai sistemi di captazione e depolverazione delle emissioni, in particolare la E 115 per la captazione e l'abbattimento delle emissioni mediante il sistema di depolverazione del filtro tessuto, cosiddetto AFO 5 lato sud; E 116, cosiddetto AFO 5 lato nord, per la captazione e l'abbattimento delle emissioni mediante depolverazione con filtro tessuto. In particolare, la rete di captazione e campi di colata asservisce la zona antistante i fori di colata, zona skimmer, zona ghisa, loppa e zona "tailgating". Gli impianti attuali risultavano ben ridimensionati e tuttavia con particolari necessità connesse al verificarsi di emissioni di polvere nella fase di foratura e versamento della ghisa nel carro siluro. Quindi, benché progettualmente coerenti, dal punto di vista gestionale mostravano particolari condizioni, cioè il verificarsi di emissioni di polveri frequenti nella fase di foratura e versamento della ghisa nel carro siluro. Quindi durante la fase di colata occorre prevenire e ridurre le emissioni di polveri, punto 61 del documento BAT.

Poi, per quanto riguarda invece l'intervento alle BAT per quanto attiene le cappe di aspirazione dei fumi e dei fori di colata e delle cappe di "tailgating" "dei fori di colata 3 e 4, quindi sulla base anche dell'esperienza effettuata sulle cappe "tailgating" dei Fori 1 e 2 dell'Altoforno 5, si è previsto che fossero realizzate delle coperture dei canali dei campi di colata; la captazione delle emissioni di polveri diffuse nei fumi con successiva depurazione dei gas di scarico mediante filtri a maniche; l'abbattimento dei fumi di azoto durante lo spillaggio e nei casi in cui fosse applicabile, installato un sistema di captazione per le emissioni derivanti dallo spillaggio. Costo totale dell'intervento 30 milioni di euro.

Per quanto attiene invece le emissioni relative alla fase di trattamento della loppa, si possono riassumere due fasi: quello di bacino di granulazione, dove la loppa ancora allo stato liquido viene investita al termine del canale di scorrimento da un forte getto di acqua industriale, con particolare ugello detto di granulazione, di circa 1000 metri cubi ora ad una pressione di 4 bar e la tubazione di trasporto della loppa. Il tamburo di filtrazione, dove arriva la miscela di acqua e loppa e viene convogliata attraverso un distributore all'interno del tamburo filtrante e la linea di trasporto della loppa filtrata, dove viene convogliata attraverso una serie di nastri, cioè due nastri trasportatori, nel piazzale di stoccaggio da dove successivamente è prelevata a mezzo di motopala e inviata con un camion al parco loppa. La stazione di pompaggio dell'acqua e la centrale idraulica.

Costo complessivo dell'intervento 25 milioni di euro.

Intervento di adeguamento dell'Altoforno 2.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'intervento in questo caso riguardava un sistema di condensazione dei vapori?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE B. VALENZANO – Al fine di migliorare le condizioni di funzionamento, sono stati individuati questi interventi: miglioramento del sistema di captazione e depolverazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – AFO 2 parliamo?

TESTE B. VALENZANO – AFO 2, sì. Poi l'adozione dei sistemi di controllo del processo e riscaldamento dei cowpers; il miglioramento della captazione delle emissioni nel campo di colata; la verifica dell'efficienza del sistema di condensazione dei vapori su impianto di granulazione loppa; la verifica della efficienza del sistema di limitazione emissioni diffuse allo scarico della sacca a polvere. Si riporta il dettaglio; quindi miglioramento della captazione e depolverazione della stock house AFO 2; ai fini delle BAT, durante il carico delle tramogge di stoccaggio e dell'unità di iniezione del carbon fossile, occorre applicare la BAT 59 delle BAT conclusion 2012. Quindi risulta necessaria la realizzazione di nuovi punti di emissione, 102 bis, 3 bis e 5 bis, nonché l'effettuazione di adeguate attività manutentive sui punti esistenti, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 108 e 108 b).

Quindi miglioramento di captazione e depolverazione a servizio della stock house. La stock house dell'altoforno 2 è costituita da una serie di sili e quindi anche in questo caso è necessario un intervento connesso a quanto previsto dalle BAT di settore, ovvero miglioramento della captazione, asservendo la parte alta dei sili di caricamento della stock house e la sostituzione dei sistemi di filtrazione ad umido della stock house nell'Altoforno 1, con un sistema di abbattimento delle emissioni mediante il filtro a manca. Il livello di emissione associato alle BAT e alle polveri è inferiore a 20 milligrammi normal metro cubo, determinato come media del periodo di campionamento. Costo dell'intervento 15 milioni di euro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Poi, riduzione delle emissioni connesse alla fase di generazione di vento caldo, abbiamo ampiamente descritto, che prevede appunto la riduzione delle emissioni inquinanti relativi ai recuperatori dei cowpers. Quindi anche in questo caso la modalità di funzionamento è di tipo "BEC", quella che ho letto prima, anche in questo caso è necessario applicare quanto previsto dalla BAT numero 65 del documento BAT conclusion e quindi provvedere alla progettazione specifica e alla realizzazione

dell'installazione di una serie di componenti. Quindi sempre abbiamo, questo per mantenere i livelli degli ossidi di zolfo, polveri, ossidi di azoto nei limiti predetti, col tenore di ossigeno fissato sempre al 3%. Costo complessivo dell'intervento, 5 milioni di euro.

Riduzione delle emissioni relative invece alla fase di colaggio ghisa e loppa, prevede sempre come punto di captazione la E 111 e i fori asserviti alla colata, alla zona skimmer, canali, ghisa, loppa e zona "tailgating" sempre durante la fase di colata, occorre quindi prevenire, ridurre le emissioni di polveri come è previsto dal punto - in questo caso - 61 delle BAT conclusion e prevedere quindi la copertura dei canali di colata; l'ottimizzazione della captazione e l'abbattimento dei fumi con azoto durante lo spillaggio. Punti di emissione 6, 111, 112, 113, 114, 115 e 116. Costo dell'intervento 15 milioni di euro.

Riduzione emissioni relative alla fase di trattamento loppa. In relazione a questa fase, è necessario apportare delle verifiche atte ad accertare l'efficienza dell'impianto di granulazione della loppa in ambiente chiuso, con relativo circuito d'acqua di condensazione per i vapori di AFO 2. Quindi costo complessivo di questo intervento 15 milioni di euro.

Interventi AFO 4.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE B. VALENZANO – Non descrivo la parte descrittiva, è uguale. Riduzione delle emissioni in atmosfera in fase di caricamento materiale, miglioramento del sistema di captazione e depolverizzazione della stock house AFO 4. In questo caso era necessario eseguire quello che era previsto dalla BAT 59, del documento BAT conclusion 2012 e provvedere alla realizzazione sempre dei nuovi punti di emissione, che sono i medesimi di prima, con il miglioramento della captazione e depolverazione al servizio dello stock house. Inoltre lo stock house dell'Altoforno 4 è asservito al sistema di captazione e depolverizzazione delle emissioni che possono venirsi a generare. Dove? Nella E 104, dove è necessario provvedere alla captazione e all'abbattimento delle emissioni mediante sistema di depolverazione con filtro a umido. L'intervento è quello previsto dalle BAT e con miglioramento della captazione asservendo la parte alta dei silo e sostituendo il sistema di filtrazione ad umido della stock house dell'Altoforno 4 con l'abbattimento e filtro a maniche. Sempre questo per garantire il livello di polveri inferiore al limite BAT, ai 20 milligrammi normal metro cubo. Costo complessivo 15 milioni.

Altro punto, riduzione delle emissioni nella fase di colaggio, ghisa e loppa. Quindi il colaggio avviene attraverso l'apertura del foro di colata situato nella parte bassa e colaggio,

sempre il “*tailgating*” e carri siluro, stessa medesima descrizione o di prima. Punto di depolverazione in questo caso E 114. La fase di colata, si è verificato fosse necessario applicare il requisito del BAT 51, BAT conclusion 2012 e quindi, pertanto, all’adozione della copertura dei canali di colata; ottimizzazione dell’efficienza di captazione delle polveri diffuse e dei filtri, con successiva depurazione mediante filtri a manica; l’abbattimento dei fumi di azoto durante lo spillaggio e nei casi specifici era previsto un costo di 10 milioni di euro.

Riduzione delle emissioni al trattamento loppa, quindi sempre con riferimento al medesimo processo e i medesimi parametri, 1000 metri cubi ora e circa 4 bar, adozione di un impianto di granulazione loppa in ambiente chiuso, con relativo circuito ad acqua. Costo complessivo dell’intervento 11 milioni di euro. Interventi relativi all’area acciaieria. Per quanto attiene l’area acciaieria, in tale area avviene la trasformazione della ghisa in acciaio attraverso un processo di riduzione del contenuto di carbonio nel bagno fuso di metallo a mezzo insufflaggio ossigeno. Quindi la ghisa viene portata negli altiforni, viene portata dagli altiforni alle acciaierie per mezzo dei carri siluro, viene versata nelle siviere prima di essere caricata nel convertitore e sottoposta ad un processo di desolforazione per eliminazione delle impurezze di zolfo contenute nel bagno metallico, la cui presenza è controindicata per la produzione di acciaio. Quindi è depurata dello zolfo. Il processo di desolforazione avviene mediante l’aggiunta nel bagno di ghisa fusa di agenti desolforanti, quali composti basici e lo zolfo si lega trasferendosi alla ghisa e alla scoria, quindi chiaramente la scoria diventa carica a zolfo. La scoria si stratifica in un bagno di ghisa fusa per effetto del minor peso specifico. Dopo la scorifica la siviera di ghisa viene inviata ai convertitori, LD (Linz Donawitz), la cui carica è costituita da una carica solida, rottami di ferro e ghisa solida e una carica liquida, ghisa fusa. Il processo di decarburazione avviene mediante l’insufflaggio di ossigeno nel bagno metallico, secondo la reazione che prevede due atomi carbonio con l’ossigeno biatomico molecolare a dare due atomi di monossido di carbonio. Questo è il processo chimico e riveste un ruolo importante anche la presenza di fondenti quale, ad esempio, calcare e calce.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, sta leggendo il processo però. Prima avevamo detto che dovevamo dare lettura degli interventi. Questo è tutto descrittivo del processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ho già provveduto in merito a questa eccezione, mi riporto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’avete accolta. Quella di Convertino è, l’avete accolta quella di Convertino, per questo mi sono permesso di segnalargliela Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi sono dati che il teste è stato autorizzato a riportare come

li ha esposti nella relazione, perché si tratta di dati tecnici, che non possiamo immaginare che siano riferiti a mente. Abbiamo più di una volta...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è soltanto la descrizione del processo questo Presidente, non sono interventi da fare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma che ha visto personalmente e che ci sta descrivendo, signor Presidente.

TESTE B. VALENZANO – Ha importanza al fine delle BAT.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma io non ho detto che non è importante. Mica sto dicendo che non è importante. Attenzione, non ho detto questo, ho detto semplicemente che prima, su eccezione dell'Avvocato Convertino, le indicazioni che aveva dato lei erano diverse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, nelle parti discorsive cerchi di esporre quanto ha relazionato a parole sue.

TESTE B. VALENZANO – Avendo cambiato sezione di impianto, quindi essendo passati all'acciaieria, mi premeva evidenziare che le reazioni chimiche che ho citato della descrizione, è perché era connessa la presenza di zolfo, che è un componente nuovo, quindi la desolfurazione e la presenza di monossido di carbonio – CO - negli altiforni, che è un tossico, quindi anche definito dalle direttive Seveso sulla 334, dell'allegato 1, colonna 1, come tossico.

Quindi vado avanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Le fasi sono quelle che ho elencato prima e sono presenti nello stabilimento Acciaieria 1, Acciaieria 2, dove l'Acciaieria 1 ha la capacità di 330 tonnellate, l'Acciaieria 2 di 350 tonnellate. L'acciaio prodotto allo stato fuso viene trasformato in brand su cinque linee produttive, le cosiddette colaggio continuo CCO 1, CCO 2, CCO3, CCO 4 e CCO 5. Poi abbiamo la fase di riduzione delle emissioni in fase di affinazione della ghisa, sempre due atomi di carbonio con ossigeno a dare due atomi di monossido di carbonio. A questo fine si sono individuati una serie di interventi necessari ad adeguare il sistema di captazione dei fumi e sistema di depolverazione. L'acciaio prodotto viene prodotto in acciaieria per affinazione in un convertitore della ghisa liquida proveniente dall'altoforno. In particolare ci sono delle emissioni derivanti da queste fasi che necessitano di desolfurazione e scorifica, quindi tali emissioni sono emesse in atmosfera tramite il Camino E 525, pertanto è risultato necessario procedere alla realizzazione di un nuovo impianto di captazione e abbattimento delle emissioni mediante filtro a maniche, proprio per quei motivi che descrivevo prima, operante attraverso depressione ed una nuova tecnologia di adeguata potenzialità per esercitare

congiuntamente l'impianto esistente. Costo complessivo dell'intervento 35 milioni di euro.

Inoltre, la cosa importante da dire, è che i fumi depurati, a seguito di questo intervento, si sarebbero immessi in atmosfera mediante un apposito camino che avrebbe rappresentato un nuovo punto di emissione, di cui al nuovo codice camino proponevamo l'E 525 B), nuova depolverazione secondaria. Quindi per noi era importante avere una maggiore garanzia ed una depolverazione sull'Acciaieria 1, nuovo punto di depolverazione secondaria. Adeguamento del sistema rinvenuto, verificato, in qualche modo osservato, di depolverazione secondaria, che prevede appunto... si è visto che vi erano presenti quattro postazioni di trattamento ghisa, denominati DES/Nord ACC1 (sta per Acciaieria 1) e DES/Sud ACC2 (è l'Acciaieria 2). Questi punti, l'impianto di trattamento ghisa in siviera DES/Sud ACC2 situato all'estremità della campata di carica in convertitore all'Acciaieria 2 ed è corredato di carro porta siviera traslabile. Andando avanti l'Acciaieria 1 – come ho detto prima – è connessa al punto di emissione 525. Quindi l'intervento necessario da realizzare era sulle restanti postazioni di trattamento di ghisa in siviera, stabilmente a quanto già realizzato nell'Acciaieria 1. Quindi proponevamo la medesima attività fatta già nell'Acciaieria 1 per Acciaieria 2 e si chiedeva la progettazione e la realizzazione di un sistema di contenimento atto a migliorare la captazione delle emissioni che possono generarsi nel processo e il successivo convogliamento ai rispettivi sistemi esistenti di depolverazione a servizio dei tre impianti di trattamento ghisa in siviera. Tali interventi dovevano essere corredati da un'attività di monitoraggio ambientale, sempre per effetto delle disposizioni del G.I.P., finalizzato a verificare l'efficacia dei sistemi di captazione, perché la BAT dopo che la si prevede, dopo che la si progetta e la si realizza, è necessario capire se è efficiente rispetto all'obiettivo che si è preposto. Costo complessivo dell'intervento 40 milioni di euro. Interventi tesi a minimizzare i fenomeni di sloping. Quindi il fenomeno dello sloping può manifestarsi con l'emissione – dicevo già ieri - di colore rosso cupo a causa della presenza di ossidi di ferro in volume tanto elevato, in un tempo talmente breve, da non poter essere smaltiti attraverso un normale sistema di aspirazione tramite l'intervento della ACC1. Quindi la cosiddetta pratica operativa tende a limitare l'instaurarsi di tale fenomeno, tenendo sotto controllo l'altezza della scoria nel convertitore e apportando delle variazioni necessarie alla pratica di soffiaggio. Quindi le due contromisure principali previste dalla pratica operativa sono la riduzione della portata di ossigeno insufflato, quindi per diminuire la formazione del monossido di carbonio (per questo citavo prima il monossido di carbonio) e conseguentemente ridotta la schiuma che genera lo sloping, abbassando il livello della stessa. Poi la riduzione

dell'altezza della lancia dell'ossigeno, perché l'ossigeno viene spillato, viene insufflato tramite una lancia e per aumentare la forza di impatto del getto di ossigeno sul magma fuso, le piccole gocce di liquido si rompono liberando gas intrappolato, introducendo un collasso della schiuma. Non ci deve essere questo fenomeno di collasso della schiuma e l'abbassamento del livello della medesima. Queste due operazioni gestionali, che possibilmente devono essere attuate attraverso un sistema automatico che controlli tutte le modalità in cui avvengono, può garantire la riduzione e la possibile minimizzazione di questo frequente fenomeno di sloping. Le suddette contromisure possono essere impiegate singolarmente o contemporaneamente, cioè possono essere fatte entrambe, a seconda dello sloping. Nel primo caso la formazione della schiuma non comporta la fuoriuscita di scorie dalla bocca del convertitore, nel secondo caso invece si verifica la fuoriuscita del fenomeno che non è più controllabile, per cui è necessario interrompere il soffiaggio ed eventualmente sospendere anche il ciclo. Si osserva che la formazione della scoria schiumosa è inevitabile ed importante ai fini del buon processo di affinamento della ghisa. Quindi risultava allo stato della verifica necessario procedere all'effettuazione di interventi finalizzati alla automazione del processo. Noi dicevamo che questa cosa non deve essere completamente automatica e quindi con completa implementazione di un sistema predittivo della manifestazione dello sloping.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che al momento del vostro intervento come funzionava?

TESTE B. VALENZANO – Non era previsto, comunque era in fase di installazione, di previsione, però non era pienamente operativo, tant'è che l'ARPA Puglia – in questo devo dire anche la Direzione dell'ARPA – dava in maniera dirigente sempre informazioni sul numero di sloping, In quell'anno in corso c'erano stati, anche dopo queste prime misure gestionali, addirittura 200 casi annui di sloping. Insomma, quella per noi era una frequenza non accettabile. Quindi chiedevamo l'implementazione di un sistema predittivo. Che vuol dire, cos'è un sistema predittivo? In base ai parametri di processo, che sono molti (temperatura, pressione ed una serie di altri fattori, umidità, umidità specifica, tenore di ossigeno, tutti parametri di cinetica chimica e di processo), era possibile vedere quando tendeva a manifestarsi una deviazione dal processo normale e quindi intervenire con un fattore correttivo. Noi dicevamo: sì, è importante gestire automaticamente il processo, ma è importante definire quelli che sono questi parametri predittivi, perché tu in base a quello puoi controllare a priori e cercare di correggere in retroazione, i cosiddetti sistemi di recupero in retroazione. Quindi c'è tutto un circuito che poi ti va a regolare, a riequilibrare tutto il processo. Un po' quello che si fa per la coalizzazione della musica, è la stessa cosa, si va a riequilibrare tutto l'intero assetto. Quindi chiedevamo l'applicazione, l'implementazione di un sistema predittivo alla

manifestazione dello sloping sulla base di alcuni parametri di processi specifici e di misure dirette all'interno del convertitore, al fine di prevenire le manifestazioni del fenomeno. Quindi è necessario procedere all'esecuzione di interventi, anche per migliorare il sistema di recupero dei gas e l'invio degli stessi al gasometro, al fine di eliminare continui eventi di attivazione delle torce di emergenza. Perché in quel sopralluogo notturno di cui abbiamo parlato nella prima giornata lunedì, avevamo verificato che le torce avevano un funzionamento non solo frequente, ma di lunga durata e quindi andando fuori da quelle che erano le regole di utilizzo per le emergenze, diventando poi di fatto componenti di regolazione. Il costo complessivo dell'intervento è di circa 40 milioni di euro.

Emissione poi da rifiuti e/o materiali diversi da materie prime. Nella fase di processo affinazione ghisa, viene svolta dal gestore l'attività di recupero mediante messa in riserva R13 e successivo adeguamento volumetrico alla produzione di materie prime e secondarie, del rottame ferroso proveniente da cicli produttivi esterni allo stabilimento. Quindi, in particolare, il provvedimento AIA di riesame prevedeva l'attività di recupero R4 e di messa in riserva R13 per i metalli ferrosi, aventi CER 16 01 17 e CER 19 12 02. Per il ferro e l'acciaio avente codice CER 17 04 05 e per i rifiuti di ferro e di acciaio CER 19 10 01. Tali rifiuti erano costituiti in prevalenza da cascami di lavorazione, scarti, non conformi per aspetti dimensionali alle specifiche (*parola incomprensibile*), perché le pezzature dovevano essere conformi per non creare problemi di discontinuità, di difformità di processo. Quindi i rottami che provenivano esclusivamente dai cigli produttivi esterni allo stabilimento di Taranto, prima di essere immessi in acciaieria, erano sottoposti nell'area GRF al taglio con cesoie o pressatura per formare i pacchi. Quindi nella stessa area di GRF venivano conferiti anche altri materiali di origine interna, quali fondi di acciaio, residui delle paiole, croste, fondi di paniera, bramme, scarti e sfridi di laminazione, lamiere e scarti, rotoli e scarti, tubi e scarti, cilindri di laminazione e di rottami di provenienza interna, anche con l'aiuto di pirotomi e lance di ossigeno. Diversamente i rottami provenienti dall'esterno, rispondenti a specifica (*parola incomprensibile*) venivano stoccati nell'area come materiale pronto forno. Quindi, al fine di ridurre le concentrazioni di sostanze inquinanti all'interno del processo di affinazione, risultava necessario interrompere l'attività di recupero effettuata sui rifiuti identificati con i codici che ho detto prima, 16 01 17 e 19 12 12, 17 04 05 e 19 01 01. Tale misura operativa potrà permettere una riduzione del tenore di inquinanti immessi nel processo di affinazione della ghisa con conseguente emissione.

Punto 2: riduzione delle emissioni diffuse provenienti dall'area GRF, dove abbiamo visto il discorso della palla di fuoco nella relazione precedente. Quindi in occasione del

sopralluogo effettuato in data 18.8.2012, al fine di accertare le cause connesse ad eventi anomali di tipo diffuso, visibile nelle aree esterne dello stabilimento, si è riscontrato che in tali emissioni diffuse prodotte dallo sversamento delle scorie liquide di acciaierie, contenute in paiole e trasportate con carri ferroviari, venivano sversati sul terreno mediante operazioni e modalità manuale da parte degli operatori di stabilimento. Tali eventi anomali erano ascrivibili alla regolazione non controllata, sia a non conformità, sia alle modalità esecutive e alle istruzioni operative che avevano il personale di stabilimento. Quindi al fine di ridurre tali emissioni, cosiddetta discarica paiola, risultava necessario provvedere alla copertura – quello che dicevamo ieri - dell'area GRF, con o senza interrimento della stessa e dei relativi apparati tecnologici di aspirazione e trattamento delle emissioni, previa progettazione esecutiva. Costo circa 40 milioni di euro.

La parte relativa alle pavimentazioni sia dell'area GRF che dell'area parchi sono state trattate a parte rispetto alla disamina della componente impiantistica. Dettaglio poi relativo agli interventi nell'area agglomerato. Anche qui l'area agglomerato prevede le fasi di omogeneizzazione, preparazione miscela, sinterizzazione, frantumazione e vagliatura a caldo, raffreddamento agglomerato, stabilizzazione e vagliatura. È presente in stabilimento un impianto denominato AGL2, dotato di due linee di sinterizzazione: la linea D) e la linea E). L'attuale assetto dell'agglomerato presenta sette punti di emissione convogliata e vari punti di emissione di tipo non convogliato. La sinterizzazione per noi era un punto critico e quindi da attenzionare con particolare attenzione, in quanto area dove si è verificata e constatata la maggiore produzione e normalmente in tutti gli impianti aventi il medesimo ciclo integrale, si verificano produzioni di diossine, diossine simili, di PCDD e PCDF. Quindi area agglomerato, in data 3 settembre 2012 ha presentato alla direzione Ilva un cronoprogramma di interventi per l'area ghisa, altiforni, cokeria, agglomerato. Nota protocollo DIR 150. Si è ritenuto comunque necessario integrare, tra l'elenco degli interventi, utilizzando ulteriori standard, quindi ulteriori interventi come prescritto dalle BAT conclusion, al fine di garantire i limiti emissivi previsti dalla stessa specifica tecnica, che avrebbero previsto la conclusione dei suddetti lavori previsti nell'anno 2018. Tali interventi sono – completo - revamping degli impianti e quindi in considerazione degli obiettivi che ci siamo detti prima di quel provvedimento del G.I.P..

Ora, gli interventi erano fondamentalmente connessi alla riduzione dell'emissione nelle fasi di omogeneizzazione, al fine di limitare le emissioni diffuse connesse alle operazioni o di stoccaggio e movimentazione delle materie prime e per le quali risultava necessario procedere alla copertura di tutti i nastri trasportatori, nonché delle aree di stoccaggio

presenti nelle aree dell'agglomerato. Proprio perché abbiamo anche le polveri derivanti dalla captazione dei fumi di altoforno, che sono polveri aventi una pericolosità intrinseca, proprio perché affette da quello processo di sinterizzazione da certi microinquinanti organici, perché sono proprio insiti nella fase di sinterizzazione. Costo complessivo dell'intervento 10 milioni di euro.

Riduzione delle emissioni nella fase di preparazione della miscela, era necessario realizzare opportuni interventi strutturali finalizzati a garantire il bilanciamento del circuito di aspirazione attraverso la modifica dei percorsi e sezioni, inserimento di valvole di regolazione. Anche qui un apporto relativo alla regolazione. Necessario provvedere all'esecuzione di opportuni interventi di miglioramento della captazione e della depolverazione secondaria attraverso l'installazione di sistemi di abbattimento dei filtri a maniche. Quindi, durante la fase di preparazione, sono previsti due punti di emissioni convogliate relativi alla fluidificazione della calce idrata. Ovvero, il punto E 326 ed E 327, che erano dotati di filtri a tessuto. Prevedevamo Per questi punti la sostituzione con filtri a maniche in quanto più cautelativo, anche con riferimento ai microinquinanti, alle diossine furani prodotti dalla fase di sinterizzazione. In relazione ai punti invece E 314, E 315 l'installazione del sistema di abbattimento delle emissioni con filtri a maniche e sostituzione dei filtri elettrostatici per 30 milioni di euro, questo pacchetto di interventi.

Riduzione delle emissioni nella fase di sinterizzazione. Quindi la miscela di agglomerazione prodotta in fase di preparazione viene distribuita sul nastro di agglomerazione formato da carrelli a fondo grigliato. Quindi era necessario prevedere la riduzione delle emissioni diffuse di polveri per agglomerazione dei materiali fini e ai fini delle BAT era necessario che durante la fase di miscelazione e dosaggio, occorreva prevenire e ridurre le emissioni diffuse di polveri per l'agglomerazione dei materiali, con adeguato tenore di umidità. Quindi adeguate misure di contenimento sui trasportatori e sui raccoglitori, rigorose norme di manutenzione per apparecchiature, elevati livelli di igiene, uso di apparecchiature e di aspirazioni fissi e mobili per la pulizia, abbattimento ed estrazione delle polveri di utilizzo con un impianto di pulizia con filtri a manica per abbattere le fonti di produzione più ingenti, applicazione di spazzatrici con emissioni ridotte per eseguire la pulizia ordinaria. Costo complessivo 10 milioni di euro.

Riduzione delle emissioni primarie derivanti dall'impianto di sinterizzazione. Era necessario ridurre l'emissione di polveri derivanti dai gas di scarico delle linee di sinterizzazione mediante un filtro a maniche, come indicato nel punto 20 della BAT conclusion. La BAT conclusion prevede che il livello dovesse essere per le polveri inferiore a un milligrammo normal metro cubo. Ai fini delle BAT per le emissioni primarie delle linee di sinterizzazione, occorre prevenire o ridurre le emissioni anche di mercurio (abbiamo

accennato ieri al discorso del mercurio), selezionando materie prime con basso tenore di mercurio. Quindi noi chiedevamo una misura gestionale anche a monte del processo produttivo, ovvero selezionare materiale di qualità. Per esempio noi in un periodo avevamo visto che c'era, dai sistemi di monitoraggio interni, aumento - abbiamo anche verbalizzato questo episodio - di alcuni tenori. Siamo andati a ritroso a capire quali fossero le materie prime, atteso che i parametri di processo erano comunque analoghi ed abbiamo verificato che la materia prima era un coke di provenienza cinese che in realtà non garantiva quegli standard poi in fase di utilizzo. Per questo avevamo previsto anche delle misure gestionali sulla qualità e la caratterizzazione delle materie prime. Quindi materie prime con basso tenore di mercurio e/o comunque...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E questo tenore come veniva calcolato, come veniva analizzato?

TESTE B. VALENZANO – Analizzato sia sulla materia prima, quindi preso un campione ed effettuata una verifica sul tenore, cioè la concentrazione per milligrammo e comunque prevedere di trattare i gas di scarico con iniezione di carbone attivo o coke di lignite per potere abbattere le emissioni primarie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però siccome lei ha detto che aveva verificato un aumento di questi tenori, di questi valori, come lo ha verificato?

TESTE B. VALENZANO – No, nell'emissione. Nei punti di emissione avevamo visto che a parità di condizioni di processo si registravano degli scostamenti e quindi avevamo cercato di capire se fosse cambiata la materia prima e lì c'eravamo resi conto che c'era un coke di altra provenienza che non garantiva la medesima conformità dei precedenti. Quindi avevamo anche verbalizzato - credo che ieri abbiamo fatto anche un passaggio, perché lo leggevo proprio ieri, me ne sono ricordata ieri leggendo dalla relazione, dal verbale - registrato questa cosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE B. VALENZANO – Poi, il livello di emissione delle BAT per il mercurio è previsto che sia inferiore a 0,3/0,05, inferiore al range 0,03/0,05 milligrammi normal metro cubo come media del periodo di campionamento. Quindi nel processo, nella sezione di sinterizzazione, occorreva prevenire e ridurre le emissioni di policloro di benzoadiossine e policloro di benzofurani, cosiddette PCDD/F e di policloro di benzofenili e PCB mediante l'azione di opportune misure e la presenza di materie prime che contengono bassi tenori di PCDD, PCDF e PCB o loro precursori e l'adozione di tecniche per la soppressione e la formazione di tali congeneri. Quindi il nostro problema era questo, essendo questi cancerogeni classificati nella classificazione IARC come più elevato livello di cancerogenicità era quello che dicevamo lunedì, 2368, quindi si esprimono in termini di tossicità equivalente ed avevamo posto particolare attenzione a

questa tipologia di sezione, a questa sezione di impianto. Quindi prevedevamo l'installazione di adeguati sistemi per iniezione di adsorbenti per i collettori del gas di scarico e della linea di sinterizzazione e del sistema di abbattimento delle emissioni mediante filtro a maniche. Quindi il valore associato alle emissioni di clorobenzofenile e di clorobenzofurani doveva essere inferiore a 0,05 nanogrammi, in termini di tossicità equivalente normal metro cubo, determinato per campioni casuali durante la durata di 6/8 ore in condizioni stabili. Inoltre doveva essere ridotto il tenore di zolfo, di SOX, necessario prevedendo l'installazione di sistemi di desolforazione ad umido e processo rigenerativo del carbone attivo, tenuto conto in particolare dei prerequisiti per l'applicazione degli stessi. Quindi l'adozione per il miglioramento della riduzione di zolfo attraverso coke fine a basso tenore di zolfo. Anche in questo caso il tenore di zolfo nel coke doveva essere preventivamente valutato e tenuto al di sotto di certi parametri. Riduzione dell'emissione di zolfo riducendo al minimo il consumo di coke e la riduzione dello zolfo utilizzando materiali ferrosi a basso tenore di zolfo. L'iniezione o di agenti adsorbenti nei condotti del gas di scarico alla linea di sinterizzazione, prima della depolverazione con filtro a manica. Tutto questo usando le predette misure operative sarebbe stato garantito, come previste dalle BAT conclusioni di settore, valore inferiore a 100 milligrammi normal metro cubo per il biossido di zolfo e determinato come valore medio giornaliero. In questo era previsto anche che le emissioni di ossido di zolfo (NOX) fossero mantenute nei livelli previsti, attraverso misure di processo, quali l'adozione di ricircolo dei gas di scarico e altre misure primarie, come l'utilizzo di antracite, di bruciatori, con bassa emissione di NOX, mediante misure secondarie e l'installazione di sistemi secondari di abbattimento per le emissioni di processo rigenerativo del carbone attivo o riduzione catalitica selettiva, cosiddetta SCR. Quindi anche il livello di emissioni di ossidi di azoto e di NOX utilizzando le predette tecniche, poteva garantirsi essere inferiore a 120 milligrammi normal metro cubo come biossido di zolfo, riferito ad un tenore di ossigeno, che poi è quello espresso dalla norma 133, inferiore al 15%, determinato come valore medio giornaliero. Poi c'è la descrizione di tutto il sistema di ricircolo dei gas, quindi parziale e di scarico, quindi la riduzione delle emissioni connesse alle attività di recupero di rifiuti, andando alla parte rifiuti. Questo, per ridurre le concentrazioni di sostanze inquinanti al processo di sinterizzazione, risultava necessario interrompere le attività di recupero R4, R5 ed R13 effettuate sui rifiuti metalli e sostanze organiche, che a secondo della composizione chimica delle condizioni tecniche di processo, possono determinare precursori ed inquinanti, quindi precursori di microinquinanti organici a livello di emissioni in atmosfera, quale ad esempio idrocarburi policiclici aromatici e diossine e furani, di cloro benzodiossine e di

cloro benzofurani. Costo totale dell'intervento 40 milioni di euro.

Altro punto, punto D), riduzioni delle emissioni in fase di raffreddamento dell'agglomerato, quindi nelle fasi di scarico della linea di sinterizzazione, frantumazione e raffreddamento e vagliatura del minerale sinterizzato, con relativi punti di trasferimento dei nastri, occorre adottare sistemi di captazione delle emissioni delle polveri di abbattimento e delle emissioni mediante filtro a maniche. Costo complessivo dell'intervento 20 milioni di euro.

Riduzione delle emissioni nella fase di stabilizzazione e vagliatura dell'agglomerato, anche in questo caso la fase delle operazioni e preparazioni descritte provocano produzioni di polvere e quindi era necessario dotare di sistemi di aspirazione, cappe e condotte che convogliassero per ogni linea al DR 81 per la linea B), al ER 81 per la linea E), che poi convogliano ai camini E 314, E 315, camini che raccolgono anche gli sfiati da tutti i sili, con l'eccezione dei sili di calce presenti nel reparto agglomerato. Anche in questo caso si possono applicare delle BAT primarie per ridurre le emissioni di polvere determinate dai gas di scarico, gas di scarico provenienti dalle linee di sinterizzazione mediante l'installazione di filtri a maniche. Anche in questo caso abbiamo un costo di circa 30 milioni di euro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, per quanto riguarda la fase di sinterizzazione, l'emissione convogliata a quale camino va?

TESTE B. VALENZANO – L312.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dotato di che filtri?

TESTE B. VALENZANO – È un filtro tessuto, un filtro non idoneo rispetto alla pericolosità e alla presenza di materiali quali diossine, diossine simili, furani, IPS, determinanti tipici del processo di sinterizzazione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, qui c'è stata una valutazione sempre di idoneità, non c'è stata una constatazione. Quella è una constatazione che c'era il filtro a tessuto.

TESTE B. VALENZANO – La BAT prevede...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, mi faccia terminare l'opposizione.

TESTE B. VALENZANO – Non è una valutazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se posso argomentare, poi decide il Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Rispetto a questa cosa qui, sta facendo una valutazione sostenendo la inadeguatezza. Il problema è: io constato che c'è la presenza di questo. Poi se c'è qualcos'altro che è indicato nelle BAT conclusion, il teste dice: "Nelle BAT conclusion del 2012 è indicato questo, che è migliore". Secondo me questa è la modalità

che dovrebbe essere corretta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non vedo tutta questa differenza sostanziale. Hanno ritenuto di adeguarsi. È evidente che se hanno ritenuto di adeguarsi alle BAT, non hanno ritenuto sufficienti i dispositivi applicati in quel momento. Quindi è una questione puramente terminologica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi avete trovato una certa situazione e avete ritenuto di consigliare?

TESTE B. VALENZANO – Il filtro a maniche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché aderente alle normative, a queste norme tecniche?

TESTE B. VALENZANO – È più cautelativo. Sì, la BAT conclusion del 2012 prevede l'installazione del filtro a maniche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole precisare che si tratta, che tipo di norme sono?

TESTE B. VALENZANO – Sono proprio le BREF di settore, quello di cui parlavamo ieri, di cui abbiamo disquisito se era 2011, 2012... 2005, 2012, quindi la BAT conclusion del 2012. È lo standard mondiale che attiene a questa tipologia. Ovviamente, come dicevo anche ieri, è auspicabile che si faccia il filtro a maniche compatibilmente con le altre unità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per ritornare al discorso, voi avete ritenuto di prendere come punto di riferimento di standard?

TESTE B. VALENZANO – Come standard il filtro a maniche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, le BAT?

TESTE B. VALENZANO – Sì, le BAT conclusion 2012, quelle che leggevo, che rinvenivano la maggior parte già dalle BAT conclusion del 2005.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può andare avanti.

TESTE B. VALENZANO – Inoltre, questa specifica prescrizione del filtro a maniche al Camino E 312, era già una prescrizione dell'AIA 2011, quindi già dal 2011. Il filtro a maniche ha un costo che con tutti gli apparati e le varie strumentazioni necessarie, arriva ad un costo, vista la dimensione... Perché E 312? Perché ha una dimensione, un diametro enorme, quindi è una quota enorme e chiaramente il costo si aggira intorno - di questo apparato, di quei componenti sul E 312 - sui 90 milioni di euro. Quindi, chiaramente, è importante. Poi è importante anche verificare se ci sono le condizioni di layout.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole dire il costo è importante?

TESTE B. VALENZANO – È importante il costo ed è importante anche una valutazione tecnico specifica per l'installazione dello stesso. Quindi sono tutte valutazioni, che poi si richiede passare attraverso una progettazione esecutiva. Questa BAT poi si è

trasformata, nell'ambito dei decreti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi in quel momento non era stato installato questo filtro?

TESTE B. VALENZANO – No, non era stato installato e quindi si parlava in quella fase, ricordo a mente, di studi di fattibilità per l'installazione di questo filtro e poi questa misura tecnica prescritta – ripeto - dall'AIA 2011, si è nel tempo trasformata per effetto dei tredici decreti, ora il decreto preciso non ricordo quale sia, però si è trasformata in esito delle verifiche sul luogo in una installazione di elettrofiltri o comunque di verifiche ulteriori. Questo per noi era un punto importante e per questo insistevamo in questa nota, nella verifica delle condizioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non è stata più indicata questa prescrizione, vuole dire?

TESTE B. VALENZANO – È stata modificata in fase di progettazione, quindi per l'effettiva valutazione della fattibilità tecnica, degli spazi tecnici, per poterla realizzare, attuare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere proseguiamo per quanto riguarda l'area parchi.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Nell'area parchi abbiamo otto parchi, di cui nei primi parchi più arretrati rispetto al muro di giro si ha lo stoccaggio dei carboni e negli altri quattro lo stoccaggio dei minerali. La messa a parco delle materie prime è effettuata con le macchine combinate, cosiddette bivalenti, che presentano la caratteristica peculiare di materia a parco, di prendere il materiale dai parchi e di inviarlo ai reparti utilizzatori. Tali macchine sono costituite essenzialmente da un braccio girevole su cui è installata una ruota a tazze. Inoltre c'è un convogliatore a nastro che termine all'estremità del braccio della macchina ed ha la possibilità di formare cumuli di materie prime alla stregua degli "steffers" (come da pronuncia). Allo stato attuale il sistema di bagnamento - allo stato del sopralluogo - non risultava efficace come tutto quello che ci siamo detti ieri e adeguato rispetto ai quantitativi stoccati e si richiedeva un idoneo sistema di bagnamento e filmatura. Risultava necessario provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva della riduzione, delocalizzazione, copertura dei parchi minerari e noi chiedevamo che il Consiglio di Amministrazione - come detto ieri - si attivasse per accantonare le misure e le somme necessarie. Quindi si chiedeva una riduzione delle emissioni polverulenti determinate dall'azione erosiva del vento, prevedendo l'abbassamento dei cumuli; la successiva sostituzione dei fossili con coke agglomerato di adeguata pezzatura; l'immediata copertura dei nastri trasportatori delle materie prime e la sistemazione dell'area di sedime dei parchi. Quindi chiedevamo se chi ripristinasse l'area di sedime dei parchi attraverso una idonea pavimentazione impermeabile, ovvero eventuale bonifica, considerato che giacevano a parco sostanze minerali e comunque carbone e coke. Risultava necessaria l'effettuazione di uno studio di ricerca operativa finalizzato – quello che dicevamo ieri - alla programmazione degli stoccaggi, all'analisi

della quantificazione dei rischi connessi alla gestione del materiale a parco e all'effettuazione di uno studio tecnologico del coke agglomerato, al fine di valutare l'utilizzo della carica degli altiforni. La realizzazione poi dell'impermeabilizzazione dell'area parchi non poteva, a nostro avviso, prescindere dall'attività di caratterizzazione e bonifica secondo quanto previsto dal titolo V, parte IV del 152. Quindi prima di procedere alla pavimentazione, ovvero realizzazione delle strutture portanti e dell'eventuale copertura, doveva essere caratterizzata, bonificata l'area, quindi le terre, il cosiddetto suolo, la falda superficiale, finanche la commissione e tutto il pacchetto acqua suolo sottostante all'area di sedime dei parchi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il costo previsto?

TESTE B. VALENZANO – Il costo previsto per questa attività sui parchi, alla luce appunto dell'estensione di quest'area -noi abbiamo scritto una cifra che chiaramente era stata valutata non tenendo conto, perché non avevamo contezza dell'effettivo stato di contaminazione dei suoli, sottosuoli o le necessità di bonifica - era un costo presuntivo di 6 miliardi di euro, fatto per valutazioni analoghe, su aree analoghe, aventi quella tipologia di estensione...

AVVOCATO D. CONVERTINO – Chiudo scusa Presidente, solo per correttezza del verbale, sull'importo forse deve rettificare perché ha detto "miliardi" e non mi pare.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, va be', 6 milioni.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Io nella relazione vedo 6 milioni di euro.

TESTE B. VALENZANO – Sì, 6 milioni, però era precisato con riferimento a tutto il discorso della bonifica della rimozione dei suoli. Va be', lo riprenderemo poi in un'altra fase.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi 6 milioni, senza considerare il discorso della bonifica del sito, praticamente?

TESTE B. VALENZANO – Esatto. Poi c'era tutta la parte relativa ai monitoraggi delle emissioni diffuse, quindi tutto quello che abbiamo detto già ieri, le reti di deposimetri, la determinazione del benzoapirene, dei metalli e del PM10, tutte le centraline per il controllo, videomonitoraggio, la videosorveglianza, i lidar, quindi una somma di circa 4 milioni e mezzo di euro e tutto il discorso dei lidar per ulteriori circa 2 milioni di euro, 1 milione e 7 e poi c'è tutto il discorso delle emissioni convogliate, con tutti i dettagli relativi alle UNI EN da applicare per ogni singola misura. Noi in questa relazione abbiamo specificato quali dovessero essere gli standard tecnici e le norme UNI EN per la misura delle diossine, dei furani, dei PCB.

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo Ingegnere, cerchiamo di dirle invece. Abbiamo detto

controllo emissioni perimetro Ilva 4 milioni e mezzo.

TESTE B. VALENZANO – E mezzo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Poi monitoraggio delle emissioni diffuse, campionamento in continuo delle diossine.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, quali erano le proposte?

TESTE B. VALENZANO – Il monitoraggio delle emissioni attraverso l'adozione di sistemi ottico spettrali di tipo "remote sensing", quindi il DOAS LIDAR ed una rete di monitoraggio in continuo su sei nuove centraline, ubicate a perimetro dello stabilimento, dove doveva essere integrato un sistema di monitoraggio di area basato su una tecnica spettrofotometrica (*parole incomprensibili*), un sistema di telerilevamento lidar, quindi 6 DOAS, 6 LIDAR, 6 gas cromatografi, 6 sensori fotoelettrici, un centro di acquisizione elaborazione dati, trasmissioni a campo in modalità ridondante. Quindi la lunghezza dei percorsi ottici variavano da 200 a 800 metri e la scelta dei siti di ubicazione dovevano essere tali da consentire di avere un dato tra emettitori e rilevatori, appunto sistemi cosiddetti DOAS LIDAR. Costo di realizzazione di questo intervento delle opere circa 1 milione e 700 mila euro, prevedendo la fase di realizzazione di 6 mesi ed ulteriori 4 di TES. Ad oggi non mi risulta siano stati implementati in un centro di monitoraggio e controllo che produca dei dati validati anche dall'autorità di controllo, dei dati attendibili su questa rete di controllo ottico spettrali delle polveri e delle emissioni, cosiddetto Fence Monitoring.

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece con riferimento alle convogliate?

TESTE B. VALENZANO – Con riferimento alle convogliate proponevamo la previsione di misuratori monitoraggi in continuo delle emissioni ad E 312, ovvero, preciso meglio, era il campionamento continuo alla misura discontinua. Perché la norma tecnica prevista per le diossine prevede che si facciano, ci siano dei filtri che prendono in continuo il campione e poi vengono analizzati in discontinuo, cioè portati in laboratorio e analizzati. Su questo è importante dire che il laboratorio deve essere dotato della norma di riferimento UNI EN 17025, perché è la norma di riferimento sulla qualità del dato e sull'errore di misura del dato, quindi di fatto quello che garantisce tutta la catena di misura del dato e trattandosi di nanogrammi è necessario che sia applicata tale norma, sia accreditata la prova, perché i nanogrammi, l'errore di misura rischia di essere più elevato dell'unità di misura del valore da andare a rilevare. In questo non abbiamo avuto riscontro di tutta la catena di misura e anche l'Autorità di Controllo non mi risulta abbia validato la metodologia di controllo in essere sull'E 312. La norma finalizza la misurazione delle concentrazioni in una selezione di 17 congeneri - questo è quello di

cui parlavamo lunedì – tossici di diossine e furani, su comprensivi 210 composti, detti congeneri, di cui 75 diossine e 135 furani. Quindi i congeneri sono 210 e la norma di misurazione non li misura tutti 210, ma seleziona i 17 più tossici tra diossina e furani e PCB, diossine simili, in emissioni convogliate. Questa norma è stata elaborata per misurare le concentrazioni di circa 0,1 nanogrammi – in termini di tossicità equivalenti – metro cubo nelle emissioni sorgente fissa e validazione del metodo, in quanto metodo di riferimento e il requisito per la qualità deve soddisfare sia la parte di campionamento che di analisi. La catena di misura deve essere tutta soddisfatta. Questa cosa non era soddisfatta e non mi risulta che attualmente lo sia, perché – appunto – è rimasto ancora irrisolto questo punto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece con riferimento alla registrazione dello sloping, videosorveglianza aria a calda e registrazione sloping.

TESTE B. VALENZANO – La videosorveglianza e registrazione sloping. Si prevedeva che il sistema di videosorveglianza, avendo riscontrato che non consentiva una gestione dell'informazione, come dicevo ieri, mancava di diagnostica fotointerpretativa. Vuol dire che registrava il fenomeno, però non poteva dare alcun effetto correttivo sull'andamento del processo e quindi produttivo. Noi chiedevamo di installare un sistema intelligente di allarmi, o comunque di controllo in retroazione, di rielaborazione, ricalcolo dei parametri produttivi, in modo tale da cercare di correggere il fenomeno. Quindi questa fotointerpretazione doveva attivare un allarme, il cui allarme doveva attivare delle azioni di correzione. Questo era quello che noi avevamo chiesto, perché se non rimaneva una videoregistrazione fine a sé stessa, cioè non utile in quel momento. Sì, rilevi l'errore, però non hai capacità di intervenire.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'ha indicato il costo stimato?

TESTE B. VALENZANO – Il costo stimato di questo intervento, che devo ritrovare perché non stavo leggendo, è di 1 milione e 800 mila euro. Il costo dell'intervento è di circa 1 milioni e 800 mila euro ed era stato richiesto alla Società Project Automation, unica ditta individuata dalla stessa Ilva. Cioè, avevamo chiesto una parametrizzazione di questo costo a questa società, che poi è la società che gestisce anche le reti di monitoraggio dell'agenzia ambientale, alla quale si era rivolta la stessa società Ilva per una valutazione economica e la ristrutturazione integrazione della rete di sorveglianza per le aree a caldo e quindi per l'acciaieria, ma anche per il GRF, IRF, l'agglomerato e per l'integrazione di tutte le stazioni anemometriche, quelle che abbiamo detto ieri, dell'area parchi, unitamente allo sviluppo di un sistema hardware e software che consentisse il controllo automatico del bagnamento per l'area parchi. Quindi le conclusioni, non ripeto tutti gli interventi di cui avevamo parlato.

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, chiedo scusa Presidente, mi pare che le conclusioni proprio, è vero che ha una veste – abbiamo detto - strana, ma non le facciamo leggere anche le conclusioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi non conosciamo questo documento.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Noi sì però, Presidente, per questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non conosciamo il tenore di queste conclusioni.

TESTE B. VALENZANO – Avevo appena finito di dire, sono stata interrotta: non ricapitolò tutti gli interventi di cui già ho parlato, arrivo all'ultimo punto in cui preciso la realizzazione delle reti di monitoraggio ambientale per quello che attiene tutti i lavori, quindi il programma dovrà considerarsi quale piano degli interventi relativo alle aree cokerie, altoforno e acciaierie presentato già nella relazione del 17.9.2012. Mi spiego meglio: questo elenco degli interventi presentato alla società in data 17.9.2012 e inviato al Ministero dell'Ambiente, è diventato poi parte integrante dell'AIA 2012 e ripresentato in questa appendice alla relazione del 19.11, quindi a distanza di circa due mesi, con l'analisi dei costi. Cioè, questi interventi erano stati già indicati, sono stati ripresi dal documento di riesame dell'AIA 2012, in quanto il Ministero volle vedere quali erano gli interventi sul campo specifici. Perché per poter fare delle prescrizioni AIA, è necessario guardare tutti gli impianti, tutte le componenti e dire qual è la BAT di riferimento. Per poter fare questo lavoro è necessario essere sul posto e andare a guardare tutto. Quindi il Ministero, correttamente, chiese di avvalersi dell'attività dei custodi per poter capire quali fossero le esigenze impiantistiche, verificato successivamente che le stesse risultavano conformi alle buone prassi, sono state di fatto riportate nell'AIA del 2012, dal quale si può fare un confronto, si può fare un confronto tra questo lavoro e quello dell'AIA. Dopodiché questo lavoro è stato valorizzato in termini di costi in quest'ultima relazione e quindi ha una stima di costi relativa alla parte aria a caldo e una stima che riguarda a parte l'area parchi. Per quanto attiene l'area a caldo, il costo totale di tutti questi interventi si aggira intorno – facendo tutti quei calcoli - ai 2 miliardi di euro, che è lo stesso costo individuato poi successivamente dagli ulteriori commissari sopravvenuti, quindi Bondi e tutti quanti gli altri, che attestavano – appunto - questa linea di costo intorno al miliardo e 8. Per dare un'impressione di questo tipo di lavoro, questo è stato l'ordine di grandezza. Si discostava il lavoro sul discorso dei parchi, invece, per il quale loro prevedevano 5 o 600 milioni di euro, non ricordo bene, che era relativa alla sola copertura dei parchi primari, quindi di un'area e non prevedeva tutta la bonifica, la rimozione dei suoli, la pavimentazione e la bonifica delle aree sottostanti. Noi su quello non abbiamo potuto che fare una valutazione speditiva, perché le attività di caratterizzazioni e analisi – è noto a tutti – sono attività complesse e devono essere

specifiche, non è una cosa che si fa su due piedi, però stimavamo un costo sicuramente superiore, fatto per analogia, per area, con aree dello stesso tipo. Tra copertura di tutti i parchi e rimozione dei suoli, caratterizzazione, bonifica di tutto l'acquifero sottostante che è a un metro e mezzo dallo strato di suolo, quindi dalla pavimentazione, noi ritenevamo in maniera del tutto orientativa, proprio basata su un termine di estensione, 6 miliardi di euro. Però la valutazione, quella specifica, specialistica di analisi dei costi la si è potuta fare.

(Intervento fuori microfono)

TESTE B. VALENZANO – 6 miliardi. Invece sui 2 miliardi e 100 era quello che attiene l'area a caldo e tutto quello di cui ho parlato oggi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quest'ultima prescrizione, disposizione, è stata poi attuata alla fine o no?

TESTE B. VALENZANO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa che riguarda la copertura dei parchi.

TESTE B. VALENZANO – Adesso sono in corso delle attività connesse all'attuazione di una copertura, di una parte di copertura di parchi primari. Queste prescrizioni sono di fatto confluite nel riesame AIA 2012, noi ne avevamo inserita qualcuna in più, qualcuna è sfuggita, però diciamo che un buon 70%, 75% era nel riesame AIA 2012. Questo riesame, come è noto a tutti, è diventato legge, è stato portato ad atto normativo, è passato da atto amministrativo ad atto normativo, vigeva l'obbligo di attuarlo nei termini previsti. Dopodiché si sono susseguiti dodici decreti che hanno spostato i tempi di attuazione di questo programma, che erano inizialmente previsti quale conclusione al 2016, protratti nel tempo ed anche depotenziati nella loro importanza. Faccio riferimento all'area GRF che da copertura, pavimentazione ed estrazione trattamento gas è divenuta, in sintesi, il Fog Cannon. Io potrei mostrare anche delle immagini, ma sono su internet visibili, sono dei piccoli strumenti, dei cannoni (Fog Cannon), che immettono umidità, aria imbevibile di acqua, sarebbe molto esplicativo vederli, di dimensioni come se fosse questo rispetto a tutta quest'aula.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Questo” quanto? Deve dire la misura perché non si percepisce.

TESTE B. VALENZANO – L'estensione precisa io in questo momento non la posso dire, però visivamente ci sono le foto allegate anche alle relazioni, che se si ritiene possono essere visionate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – All'incirca un metro, due metri?

TESTE B. VALENZANO – Ad occhio saranno forse... saranno... un 5 o 6 metri forse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un 5 o 6 metri. Indicava la proporzione lei quando ha fatto quel gesto?

TESTE B. VALENZANO – Sì, la proporzione, è un elemento puntuale rispetto a un'area dove si ha questo fenomeno della palla enorme. Quindi sono, a mio avviso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'estensione totale quanto sarebbe?

TESTE B. VALENZANO – Mi riferivo al GRF, l'estensione dell'area GRF che è un'area... Però questi numeri sono precisati nelle relazioni e ci sono anche le foto e sono anche su internet, perché il Senato chiese di poter visionare queste aree. Quindi sono visibili anche su internet.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi non sa indicare l'estensione totale di queste aree?

TESTE B. VALENZANO – Lo posso cercare magari nella pausa e poi quando riprendiamo lo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, chiedo scusa, non ho sentito, ha fatto riferimento alla sola copertura dell'area parchi al costo?

P.M. M. BUCCOLIERO – Alla bonifica, anche Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche alla bonifica. Ha parlato di 6 miliardi con riferimento anche alla copertura e bonifica dell'area.

TESTE B. VALENZANO – Pavimentazione e bonifica ed anche pavimentazione, bonifica e copertura del GRF, perché quelle misure di bonifica... Come dire, se io installo una copertura e la vado a installare in un'area SIN, forse dovrei fare qualcosa per il suolo e sottosuolo e acque.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere mi riferisco adesso, proprio rimanendo su questo discorso dei costi, alla sua relazione, perché a noi interessa sapere come si è arrivati a queste stime.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E lo riportate nella relazione del 24 aprile 2013 depositata.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove parlate appunto di questa stima economica. Non so se ce l'ha sottomano questa relazione.

TESTE B. VALENZANO – Sto provando a cercarla. Non la sto vedendo. Sì, dovrei averla trovata. Sì, 23 aprile 2013, o 24? Appendice A, con riferimento sempre all'appendice A, vero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quella che abbiamo sinora discusso. Quindi con riferimento alla stima economica, ci può dire di che cosa avete tenuto conto?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Le misure tecniche e il piano di interventi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Abbiamo tenuto conto del piano degli interventi di miglioramento di impatto ambientale derivanti dallo stabilimento Ilva di Taranto, presentato dalla società Ilva nell'ambito degli atti di intesa sottoscritti negli anni 2003 e 2004, tra Regione Puglia e Provincia di Taranto, Comune di Statte, organizzazioni sindacali e la stessa Ilva, riportato in allegato 1 a questa relazione, che è il piano di cui abbiamo discusso ieri. Quindi protocolli di intesa, si costituisce il gruppo di lavoro, la cabina di regia o non so, il gruppo tecnico, che porta a questa relazione un piano di interventi del 2006 e che quindi Ilva propone poi agli enti come interventi da realizzare. Quindi le voci di costo sono state desunte da quel piano stesso indicato nel 2006 in forza degli atti di intesa. Alcuni di questi interventi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, vorrei mostrare questo piano, è l'allegato 1 della relazione di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È conosciuta dalle Difese, la vogliono esaminare?

(Le parti prendono visione della relazione).

P.M. M. BUCCOLIERO – Se è quello il piano dell'intervento a cui ha fatto riferimento.

TESTE B. VALENZANO – Sì, è questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io ne chiedo l'acquisizione. Peraltro è documento che proviene da Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci riserviamo di effettuare una valutazione complessiva della produzione del Pubblico Ministero, che volta per volta ha proposto. Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, proseguendo, questi interventi sono stati valutati anche tenendo conto di quanto proposto dalla direzione Ilva?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Può ripetere un attimo, non si è sentito? Può ripetere la domanda che non si è sentita?

P.M. M. BUCCOLIERO – Se queste valutazioni che hanno loro sui costi, se si è tenuto conto anche di quanto proposto dalla direzione Ilva nell'ambito del cronoprogramma degli interventi del 2012, presentato il 3 settembre 2012.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Quindi una buona parte di interventi erano stati stimati in questo protocollo, che chiaramente era vecchio di sei anni, anche forse sottostimava l'entità dei costi. Però abbiamo tenuto presente questo documento. Un altro documento di cui si è tenuto conto, è il documento denominato "cronoprogramma degli interventi area ghisa, altiforni, cokeria, agglomerato, protocollo DIR 150 del 2012", presentato in data 3 settembre e successivamente revisionato sempre da Ilva dal documento

“cronoprogramma degli interventi area ghisa protocollo DIR 166 del 2012”, presentato in data...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 3 settembre di che anno?

TESTE B. VALENZANO – 3 settembre 2012. Era precedente alla data di presentazione del nostro. Noi, per l'elaborazione del nostro documento, abbiamo tenuto conto di quello che c'era scritto nel vecchio documento del 2006 e nel documento proposto dalla direzione Ilva, del 3 settembre 2012, con nota PROT DIR 150/2012, del 3 settembre e con un successivo documento, che revisionava il primo, denominato sempre “cronoprogramma degli interventi area ghisa, protocollo direzione 166/2012”, presentato successivamente in data 14.9.2012, nell'ambito delle attività amministrative connesse al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Quindi questo documento era un documento che era stato proposto come allegato al documento di riesame AIA 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete tenuto anche conto del piano proposto il 18 settembre 2012?

TESTE B. VALENZANO – Dal Dottor Ferrante, sì. Era ulteriore parametro, è stato considerato quel piano che ci aveva presentato il Dottor Ferrante. Quindi c'erano tre documenti in sintesi: questo che era il vecchio piano del 2006; la relazione delle direzioni, con la sua revisione e integrazione per l'AIA, quindi erano stimati anche lì i costi e anche le indicazioni, il lavoro del Dottor Ferrante, quello che valeva 146 milioni di euro, proposto dal Dottor Ferrante in seno alla commissione dei custodi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo di poter mostrare al teste i documenti di cui sinora ha parlato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se sono quelli di cui ha discusso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Difese vogliono prenderne visione?

(Le parti prendono visione dei documenti in oggetto).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo esame è finalizzato alla mera sottoposizione al teste che sta deponendo in questo momento. Per quanto riguarda invece la richiesta di acquisizione del documento, poi le Difese riesamineranno tutta la documentazione con l'indice che preparerà il Pubblico Ministero, quindi poi si pronunceranno in merito alla richiesta di acquisizione. Allora, non ci sono osservazioni, vengono sottoposti al teste questi documenti.

TESTE B. VALENZANO – Sì, riconosco anche la scrittura mia sopra.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi sono quelli i documenti di cui abbiamo discusso, in relazione

alla stima dei costi che abbiamo detto?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, allora io ne chiedo anche in relazione a questi documenti l'acquisizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci riserviamo all'esito di valutare tutta la produzione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, dobbiamo tornare sempre a quella relazione del 19.11.2012. Quindi a novembre 2012.

TESTE B. VALENZANO – L'appendice A o la precedente?

P.M. M. BUCCOLIERO – L'appendice A l'abbiamo già discussa.

TESTE B. VALENZANO – Quindi la chiudiamo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo proprio sulla relazione.

TESTE B. VALENZANO – Sì, quella che stavamo leggendo prima.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, già abbiamo detto delle precedenti relazioni che erano di settembre, che il vostro piano di interventi non era stato eseguito, posto in essere, iniziato da parte di Ilva. Invece a novembre 2012 che cosa risultava? Qualche intervento era stato fatto o ancora era in fase di studio rispetto al vostro piano di cui abbiamo peraltro discusso ampiamente nei giorni precedenti? Dobbiamo riprendere, rispetto a quello che già si è detto, da pagina 28.

TESTE B. VALENZANO – Sì, non lo sto trovando. Il discorso del “*proven*” in area ghisa. “Ad oggi - che è in quella data - alcun intervento disposto dai custodi è stato intrapreso”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Era rimasta ancora questa situazione un po' di stallo.

TESTE B. VALENZANO – Sì, non era stata intrapresa nessuna delle iniziative.

P.M. M. BUCCOLIERO – In relazione all'AIA dell'agosto 2011, che cosa avete riscontrato come criticità e livello di attuazione?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, non è che non gliel'ha detto il Presidente, gliel'ha già detto il Presidente nella scorsa udienza, non penso che cambi l'orientamento della Corte, che quando fa le domande non deve mettere le sue indicazioni valutative negative, Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ho capito, che cosa aveva detto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha fatto riferimento se gli faceva l'elenco di quelle che erano le criticità, mentre lei l'ha corretto l'altra volta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con riferimento all'AIA?

P.M. M. BUCCOLIERO – All'AIA agosto 2011. Che cosa avevano riscontrato, se c'erano delle criticità o meno rispetto all'attuazione del provvedimento AIA.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Rispetto a questa mia eccezione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rispetto a quelle prescrizioni la riformuliamo la domanda.

TESTE B. VALENZANO – Ottemperato o non ottemperato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se c'era stata l'ottemperanza o meno.

TESTE B. VALENZANO – Ottemperanza o meno alle prescrizioni impartite.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dobbiamo essere analitici però, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi dispiace, però, purtroppo.

TESTE B. VALENZANO – Va be', era dovuto. Partendo dall'inizio c'era l'AIA del 4.8.2011 e abbiamo fatto una verifica su quelle che erano le ottemperanze, in termini temporali, alle prescrizioni AIA 2011 e siamo partiti con una disamina. L'attivazione dei sistemi di monitoraggio e controllo, l'AIA del 2011 prevedeva che il gestore entro dodici mesi, quindi dal 4.8.2011 arrivava al 4.8.2012, il rilascio della stessa - cioè dell'autorizzazione - si sarebbe dovuto, leggo: “Presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all'interno dell'impianto, cokeria, altoforno e acciaieria, per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate al mal funzionamento di apparecchiature e/o anomalie di processo; presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di monitoraggio e videocamere all'interno dello stabilimento per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non, anche legate a mal funzionamenti di apparecchiature e anomalie, per esempio nelle cokerie, presso le macchine caricatrici, i forni delle batterie, le torri di spegnimento, negli impianti di agglomerazione, presso gli elettrofiltri, negli altiforni, presso le zone di scarico delle scorie, delle sacche a polvere, presso i fori di colata e nell'acciaieria presso i convertitori, presso la sezione di trasferimento e per il trattamento della ghisa fusa, presso le torce di emergenza presenti nelle varie sezioni di impianto e in varie postazioni presso i parchi minerari. Paragrafo 5.11 del PIC”.

Altro punto: “Installare sistema per il campionamento continuo di PCDD, di diossine e furani al camino E 312, nel rispetto della Legge Regionale della Regione Puglia 44/2008; presentare uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre gradualmente le emissioni diffuse di polveri di almeno il 50% rispetto alla situazione pre-realizzazione interventi di adeguamento alle migliori tecniche disponibili - che sarebbero sempre le BAT - da conseguire entro 5 anni dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale”. Quindi l'AIA già dal 2011 fa riferimento alle BAT, in questo caso erano le BAT del 2005 perché, chiaramente, non erano ancora uscite quelle del 2012, perché se comunque erano note, perché già si lavorava sulle BAT che poi sono state in qualche modo validate nell'anno successivo”, “Installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri e portata del monossido di carbonio;

presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione, il gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto; presentare uno studio di caratterizzazione per rilevare l'eventuale emissione di diossina e furani presso le sezioni di impianto, in cui ritiene tecnicamente possibile, pertinente, anche sulla base delle BREF di settore, la presenza di emissioni convogliate e non convogliate dei suddetti inquinanti, in particolare tale valutazione circa la possibilità e la pertinenza di guardare i punti di emissione E 324, E 325, E 314, E 315, E 525, E 551, E 551 B), E 551 C); applicare il programma LIDAR all'impianto di trattamento gas coke della cokeria. I custodi non hanno evidenza dell'avvenuta ottemperanza alle predette prescrizioni". Quindi noi a quella data verificavamo che queste misure di monitoraggio, controllo, analisi, videosorveglianza a questa data non erano attive, presenti. Pertanto, con disposizione di servizio del 7 settembre 2012, i custodi sono stati...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, non erano attive o non erano presenti?

TESTE B. VALENZANO – Non era riscontrabile in atti l'evidenza dell'avvenuta ottemperanza a queste prescrizioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi voi cosa avete fatto?

TESTE B. VALENZANO – “Avvenuta ottemperanza” vuol dire che io a quel punto dovevo avere il controllo in continuo della diossina o, comunque, il campionamento con analisi discontinua; dovevo avere tutta la fotointerpretazione di tutte le immagini. Se io installo una telecamera e non c'è una procedura di analisi delle immagini, è come non averla perché alla fine non ha rilievo rispetto al fine della prescrizione stessa.

AVVOCATO V. VOZZA – Lei parlava di uno studio di fattibilità. Io non voglio né interrompere e né intervenire.

TESTE B. VALENZANO – Eh.

AVVOCATO V. VOZZA – Siccome parlava di immagini, la prescrizione riguardava lo studio di fattibilità. Va be', ma lo ha detto, lo ha detto leggendo.

TESTE B. VALENZANO – Di questo studio non c'era l'evidenza. O comunque noi, a quella data, non avevamo evidenza di questo studio. “Con disposizioni di servizio del 7.9 i custodi sono stati indicati dettagli tecnici relativi alla realizzazione dei sistemi di monitoraggio”. Quindi abbiamo fatto una disposizione di servizio in data 7 settembre 2012 (noi) e sono stati indicati in questa disposizione di servizio - che si potrebbe recuperare - i dettagli tecnici relativi alla realizzazione dei sistemi di monitoraggio e controllo a perimetro (che erano quelli che non riscontravamo), dei sistemi ottico-spettrali e degli impianti di videosorveglianza, delle estrazioni anemometriche nell'area parchi e delle centraline di monitoraggio interne ed esterne allo stabilimento e del campionamento in continuo della diossina E 312, le cui specifiche tecniche sono

descritte nel piano degli interventi di adeguamento, cioè l'appendice A, quella che abbiamo letto prima. Per cui noi dicevamo: abbiamo fatto questa disposizione di servizio in cui abbiamo detto che bisognava realizzare quegli elementi che avrebbero dovuto in qualche modo essere a un anno dalla data di emissione dell'autorizzazione integrata ambientale già acclarati, quindi dall'autorità competente e dati quei dettagli nostra disposizione di servizio per superare questa indeterminazione dello studio di fattibilità e poter avere dei sistemi di monitoraggio e controllo dei vari parametri, così come descritti.

P.M. M. BUCCOLIERO – È quella disposizione di cui abbiamo già discusso proprio ieri, di cui io ho chiesto pure l'acquisizione e su cui la Corte deciderà. A questo proposito, non ricordo se ho chiesto l'acquisizione – Presidente – dell'appendice A di cui abbiamo discusso. Comunque reitro la richiesta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci riserviamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, in ragione di questa disposizione, la direzione dello stabilimento ha dimostrato disponibilità, che cosa ha fatto praticamente l'Ilva? Ci spieghi.

TESTE B. VALENZANO – Sì, la direzione ha dato disponibilità a procedere all'acquisto e all'installazione di questi sistemi. Tuttavia in quel giorno si riscontrava comunque un ritardo nell'attuazione di questa prescrizione, che se vogliamo era la più banale, cioè inserire le telecamere, fare questo tipo di interventi e quindi avevamo reiterato la richiesta e c'era stata una serie di richieste, cinque ditte, c'era un problema di consegna ed avevamo cercato di spingere per iniziare quanto più possibile a mettere a punto questi sistemi di monitoraggio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, l'Ilva aveva richiesto altri preventivi, in sostanza?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il 23 agosto non l'avevate già individuata la ditta che doveva procedere?

TESTE B. VALENZANO – Sì, era la stessa a cui noi poi avevamo chiesto di dare ulteriore conferma delle specifiche tecniche.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa comunicò all'epoca il responsabile dell'area parchi?

TESTE B. VALENZANO – Allora. (*La teste scorre l'atto*).

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre di seguito, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì. Il responsabile dell'area parchi aveva comunicato che, con l'ordine 33.110 del 2012, era stata assegnata alla Società Project Automation, per la valutazione dell'idoneità tecnica dell'esistente sistema di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e del sistema hardware e software di controllo delle emissioni

polverulenti. Tale valutazione era stata già effettuata dai custodi tecnici che avevano rilevato – quello di cui abbiamo parlato ieri, che c'era una sola centralina - l'inadeguatezza del sistema esistente rispetto alle caratteristiche del sito, le cui criticità sono state condivise a verbale con la direzione Ilva in occasione dell'accesso in stabilimento del giorno 27 agosto 2012. Cifrato, verbale di accesso in stabilimento, 27.8.2012. Successivamente poi, in data 29.10.2012, successivamente a due mesi, l'ufficio legale Ilva ha trasmesso la seguente comunicazione: "In riferimento all'ordine di servizio 33.110 del 2012, avente ad oggetto studio di valutazione e sistema di monitoraggio, condizione meteorologica e stazione anemometrica presso le centraline parchi, si comunica che in data odierna ma Project Automation ha informato Ilva che le attività contrattuali sono in corso".

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – "A tal proposito si precisa che l'incontro tenutosi in data 23 agosto, la società aveva già consegnato il documento studio di fattibilità e progettazione". Cioè, noi ci chiedevamo, perché se abbiamo dato le specifiche, se c'è uno studio da parte della società, che la società aveva dato in occasione dell'incontro in data 23 agosto 2012, siamo arrivati poi al 29.10.2012, quindi circa due mesi, visto che c'era già questo studio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – "Ci chiedevamo...", però non ha detto che cosa vi chiedevate.

TESTE B. VALENZANO – Perché erano passati due mesi, visto che c'era la ditta, c'era lo studio di fattibilità e non riuscivamo ad andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Aveva avuto all'epoca la consegna dei lavori questa società che aveva presentato questo studio di fattibilità e che era stata individuata?

TESTE B. VALENZANO – Sì, aveva fatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il termine prescritto dall'AIA era anteriore a questo che ha detto?

TESTE B. VALENZANO – Sì, era entro un anno dalla data dell'8.4.2011, quindi c'era un ritardo di già dieci mesi, praticamente. Non aveva la società Ilva, risultava questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Non ha dato attuazione alla disposizione relativa. Non avendo provveduto alla consegna dei lavoratori, dichiarava alla Società Project Automation... Quindi non aveva dato seguito perché, benché la società avesse presentato questo studio, però non provveduto alla consegna dei lavori, quindi non aveva fatto la consegna e allo stato, in quel giorno risultavano in corso le attività di assegnazione di questo ordine. Era stata chiesta questa specifica, però non era stata fatta la consegna dei lavori, quindi di fatto si era determinata un'ulteriore protrazione dei tempi di attuazione della

disposizione connessa alle telecamere, alle centraline nemometriche nei parchi e così via.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, viceversa, con riferimento all'emissione delle polveri minerali, per quanto riguarda gli stoccaggi presenti nell'area parchi, che cosa avete riscontrato a novembre 2012?

TESTE B. VALENZANO – È stato effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di bagnatura dei cumuli... Sì, a seguito avevamo ricevuto dall'ARPA, in data 27 agosto 2012, una comunicazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'ARPA Puglia di Taranto, con cui segnalava la presenza di emissioni polverulente nel lato sud-est dello stabilimento. Quindi è stato effettuato un sopralluogo nell'area parchi per verificare lo stato di bagnamento dei cumuli in relazione alla ventosità e si è riscontrato che il sistema di bagnamento risultava inefficace rispetto all'azione erosiva del vento. Al fine di contenere questi fenomeni, connessi alla presenza di stoccaggi di materiale fossile, si era disposto di provvedere all'avvio di una progettazione definitiva ed esecutiva della riduzione, delocalizzazione e copertura dei parchi minerari e della impermeabilizzazione dell'area di sedime degli stessi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa prevedeva invece l'AIA sul punto?

TESTE B. VALENZANO – Ovviamente l'AIA prevedeva la copertura di tali aree. Inizialmente c'era un problema legato, questo discrimine tra copertura e non copertura tra i parchi, nell'area 2012 fu inserita poi la copertura dei parchi primari. In precedenza non vi era traccia di questa.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, quella del 2011, era una barriera?

TESTE B. VALENZANO – 2011 sull'area parchi non credo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'era copertura.

TESTE B. VALENZANO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che cosa prevedeva, una barriera frangivento?

TESTE B. VALENZANO – La barriera frangivento, sì. Quindi noi avevamo precisato questa cosa nell'appendice A di cui avevo parlato prima.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – L'autorizzazione integrata ambientale, in realtà, nell'ambito di quella procedura c'era tutta la verifica dei parametri del PM10. Quindi l'Articolo 29 sexies del 152, che è relativa alla procedura di autorizzazione integrata ambientale di cui al codice dell'ambiente, aveva già rilevato per l'anno 2011 il superamento dei valori limiti del PM10, di cui alla parte V del 152 del 2006. Faccio riferimento alla relazione di ARPA Puglia del primo febbraio 2012. Quindi avevamo già in corso questo superamento, con la precisazione che al superamento dei valori limiti del PM10, fa

luogo anche la procedura di infrazione con riferimento ai valori, frazione comunitaria, sul superamento dei valori di polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi voi come istruzione operativa, alla luce di questo, che cosa avete disposto?

TESTE B. VALENZANO – Abbiamo disposto il discorso della verifica delle condizioni anemometriche con una rete di monitoraggio delle polveri e quindi del vento; rivisto la procedura operativa, secondo cui si doveva intervenire col bagnamento in modo efficace, qualora si elevasse il valore della velocità e la classe di instabilità del vento, qualora si superassero i 5 metri al secondo e/o si abbassasse contestualmente la classe di stabilità e in più il bagnamento doveva essere connesso a questo valore soglia specifico. Quindi i limiti dell'AIA sono quelli di cui gli allegati 1, 2, 3 e 5 della parte V del Decreto Legislativo e quindi, di fatto, le responsabilità relative al rispetto di questo parametro dovevano in qualche modo essere ascritte al responsabile AIA che, come dicevo ieri, era affetto da quel problema connesso alla mancanza dell'individuazione della figura preposta nel modello organizzativo, quindi il responsabile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello di cui abbiamo detto ieri sul modello organizzativo?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei l'ha già detto, invece per quanto riguarda la gestione di queste terre e rocce da scavo, derivanti dalla realizzazione di questa barriera frangivento.

TESTE B. VALENZANO – Sì. In data 27.8.2012, durante un sopralluogo, prendemmo visione di questi cumuli di terre e rocce da scavo derivanti verosimilmente dai lavori per la realizzazione delle strutture dei pali da fondazione, quali materiali di riporto delle opere di scavo e tali stoccaggi risultavano incustoditi e non identificati da alcun codice, né catalogati quali depositi temporanei, ovvero materiali... Niente, non c'era nessun tipo di classificazione. È noto che il deposito temporaneo deve essere autorizzato, quindi valgono le regole dei depositi temporanei, così come qualora fossero da ritenere sottoprodotti, ci voleva appunto quello che richiede l'Articolo 184 bis del 152, ovvero la caratterizzazione merceologica degli stessi e il deposito in luoghi idonei, pavimentati e confacenti alla tipologia di prodotto.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'area rientrava nel sito di interesse nazionale?

TESTE B. VALENZANO – Sì, nel SIN Taranto, bonifica di siti contaminati, disposizioni di cui al titolo V della parte IV del 152, in considerazione del fatto che l'intera area parchi risulta ricompresa in questi siti ai sensi dell'Articolo 152 del 2006. Quindi la ripresa dei lavori, ad avviso dei custodi, risultava condizionata alla preventiva caratterizzazione di tali terre rocce da scavo e, comunque, al rilascio agli usi legittimi del suolo in oggetto da parte del Ministero dell'ambiente in qualità di autorità competente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qui stiamo parlando quindi dell'agosto 2012.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – La fine di agosto 2012?

TESTE B. VALENZANO – Sì, 27 agosto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando avete constatato questa situazione.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Poi, per quanto riguarda la modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, derivanti da opere di scavo, le stesse sono da ritenersi, ai sensi dell'Articolo 183, comma 1, lettera b), del 152, pericolose in considerazione del livello di contaminazioni accertato nell'ambito della procedura dei SIN, dei siti di interesse nazionale, la cui procedura risultava in corso a quella data nelle modalità previste dall'Articolo 242 e del 152 del 2006.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, proprio in ragione del fatto che rientrava nel sito di interesse nazionale.

TESTE B. VALENZANO – Quindi, la mancata gestione di quei depositi temporanei, perché chiaramente i depositi temporanei devono essere autorizzati dalla autorizzazione integrata ambientale e addirittura devono essere anche localizzati, deve essere identificata la tipologia di bacino di contenimento dove devono essere depositati, anche in relazione alla caratterizzazione merceologica degli stessi. Quindi il deposito temporaneo deve soggiacere a determinate prescrizioni di verifica, così come anche l'eventuale riutilizzo in termini di sottoprodotti. Cioè, in teoria, può essere anche un sottoprodotto, però devo osservare il 184 bis, fare le analisi, capire se è pericoloso, capire come riutilizzarlo, come manipolarlo e dove riutilizzarlo. Quindi il fatto di avere un cumulo non meglio identificato né da un codice CE, né dall'identificazione di deposito temporaneo, né da una caratterizzazione di eventuale sottoprodotto recupero R13, R3 o quello che sia, di fatto era fuori da tutte le possibili previsioni connesse alla detenzione di quel materiale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Mentre in relazione alle emissioni che avete peraltro constatato personalmente, dei sistemi di emergenza dell'area acciaieria, le cosiddette torce, che cosa avete verificato?

TESTE B. VALENZANO – A servizio dei convertitori.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – È stata riscontrata poi successivamente, sempre nei sistemi presenti nelle sale di controllo in cui abbiamo fatto dei sopralluoghi specifici, la costante attivazione dei sistemi di emergenza a servizio dei convertitori delle acciaierie, durante la fase iniziale e finale del processo di affinazione della ghisa. Quindi questo comportava frequenti emissioni delle fasi gassose non recuperate, quindi non inviate al

gasometro, per la durata di circa 20 minuti ciascuna, di fatto non ascrivibile a condizioni di emergenza. Quindi erano incombusti inviati in area ambiente. "Incombusti" vuol dire anche monossido di carbonio, tossici.

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Avete all'uopo verificato se c'era una difformità tra quanto registrato dal sistema di controllo e quanto realmente emesso in torcia?

TESTE B. VALENZANO – Sì, c'era una difformità.

P.M. M. BUCCOLIERO – A che cosa era dovuta?

TESTE B. VALENZANO – Era dovuta all'errato posizionamento del flussimetro. Sostanzialmente noi, guardando i parametri di processo e l'evento di emissione in torcia, cioè la fiammata, avevamo verificato che non c'era corrispondenza tra la durata dell'evento visivo, evento visivo che poi non veniva gestito attraverso un processo di fotointerpretazione, quindi l'evento visivo era molto più lungo – 20 minuti - rispetto alla durata dell'emissione del quantitativo registrato dal sistema di controllo a processo. Quindi il quantitativo realmente messo in torcia, quantificato dagli strumenti dell'acciaieria, del convertitore era errato rispetto alla durata del fenomeno, che era invece molto più lungo, di 20 minuti. Quindi c'era questa difformità. Perché, chiaramente, se io ho un tubo che ha una portata fissa, quella portata se la durata del fenomeno è 20 minuti, la portata è fissa, quindi non corrispondeva la portata alla durata del fenomeno. Quindi quel determinato intervallo di tempo può portare la portata a 10, non può essere 3, perché durata per tempo è una equazione, è un prodotto. Sostanzialmente avevamo visto che questa difformità poi, andando a fondo, era dovuta ad un errato posizionamento del flussimetro nel sistema dei gas di scarico in torcia, quindi lo stesso risultava invece installata nella condotta di convogliamento a monte della sezione in torcia e non a valle e non nel punto di scarico in atmosfera. Quindi aver sbagliato il posizionamento o, comunque, aver ritenuto di mettere a monte e non a valle, di fatto non dava evidenza dell'effettiva portata emessa in area ambiente, quindi che andava in torcia.

P.M. M. BUCCOLIERO – E questa pratica operativa che cosa consentiva, di fatto?

TESTE B. VALENZANO – Di mandare in torcia i combustibili gassosi e non recuperati durante le fasi iniziali e finali del processo di affinazione della ghisa. Quindi, di fatto, questi incombusti venivano smaltiti - perché sono rifiuti gassosi - dai sistemi di emergenza, piuttosto che depurati e inviati al gasometro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, questo flussimetro di cui ha detto, in che modo viene posizionato e da chi? Non da chi nominativamente, c'è un operatore, oppure è tutto automatizzato? Come avviene il posizionamento del flussimetro?

TESTE B. VALENZANO – Si installa questo flussimetro. Ripeto, noi poi abbiamo fatto una

disposizione di servizio per cui si dovesse installare a valle e non a monte e questa installazione poi registra in automatico il flusso.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma in che modo viene installato? C'è una disposizione di servizio, c'è qualcuno che fa questa installazione, come avviene il posizionamento?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Manuale, come avviene?

TESTE B. VALENZANO – Sì, questo posizionamento è un flussimetro che manualmente viene inserito nella tubazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – E questo stiamo dicendo. Nel decreto AIA, lo smaltimento in torcia nel modo che abbiamo detto era stato autorizzato?

TESTE B. VALENZANO – No, ovviamente no, perché era uno smaltimento di un rifiuto gassoso sanzionabile ai sensi dell'Articolo 256 del Codice 256.

P.M. M. BUCCOLIERO – Nella sala controllo c'era la possibilità di effettuare dei controlli su queste emissioni?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Infatti noi richiamammo l'attenzione degli operatori al momento dell'accesso, in cui eravamo i custodi e più i Carabinieri, a notare questa difformità. Quindi rispetto al perdurare di quel fenomeno, come potesse essere possibile quella misura e prendemmo atto della consapevolezza del fatto che era possibile... C'è anche da dire che nelle sale controllo ci sono tantissimi strumenti, tantissimi sensori da tenere sottocontrollo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, completi, ha iniziato a dire: “Facemmo presente”.

TESTE B. VALENZANO – Che la portata - quel discorso di prima - non corrispondeva all'effettiva durata del fenomeno e quindi quel quantitativo, questa questione era legata all'errato posizionamento del flussimetro rispetto al punto di scarico. Cioè il flussimetro deve stare prima che il gas venga scaricato, perché se no io posso scaricare, in quel caso scarico in combusto, in torcia in maniera non contabilizzata e non autorizzata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi poi faceste quella disposizione di servizio?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che fu attuata?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, avete verificato se proprio in relazione a queste emissioni in torcia, c'era un protocollo, una pratica che doveva eseguire il personale attivandosi, per impedire questo discorso delle emissioni in torcia? Cioè, nel momento in cui c'era questa emissione che era visibile, c'era un protocollo, una pratica operativa che imponeva determinati comportamenti al personale, l'avete accertato se in Ilva c'era, oppure era una cosa normale?

TESTE B. VALENZANO – No. Una procedura operativa? No, non c'era una procedura operativa specifica e poi, ripeto, il personale della sala controllo, che comunque aveva la possibilità di verificare un controllo visivo come noi al momento dell'accesso, attraverso dei monitor installati presso la sala controllo e collegati alla videosorveglianza, non risultavano consapevoli di questi eventi, proprio perché la percezione di quell'evento, quindi la percezione di quel rischio non era... Vista la frequenza era appunto utilizzata la torcia per regolare il processo, quindi neanche l'operatore aveva la consapevolezza di questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di questa anomalia, la possiamo chiamare così.

TESTE B. VALENZANO – Di questa anomalia, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, per quanto riguarda invece lo scarico dei rifiuti liquidi, nell'area parchi, sempre la zona deposito fossili, di cui abbiamo già detto.

TESTE B. VALENZANO – Sì. In occasione del sopralluogo in stabilimento del 30.8.2012, è stata riscontrata l'effettuazione di scarico di materiali nella zona di deposito dell'area parchi da parte di una ditta terza e abbiamo parlato ieri di questa cosa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, l'abbiamo già detto.

TESTE B. VALENZANO – Quindi si rilevava un'autobotte della Ditta Castiglia, che andava nel Parco 1 e scaricava un materiale per una pozza di circa 10 metri. Il mezzo si allontanava dirigendosi poi verso gli impianti AD 21 e Ad 22, ubicati sempre nell'area parchi, in prossimità dell'area cokeria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete verificato se vi era una quantificazione, una caratterizzazione di questo materiale scaricato?

TESTE B. VALENZANO – No. vale lo stesso argomento dei depositi temporanei. Cioè, nel caso in cui un materiale non sia caratterizzato, in questo caso intanto era un materiale liquido, che noi cautelativamente abbiamo ritenuto essere un rifiuto liquido atteso che non c'era una caratterizzazione, non era autorizzato quel deposito temporaneo dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e, di fatto, si portava a parco tra le materie prime, quindi si faceva un utilizzo dello stesso materiale quale sottoprodotto, però senza verificare che avesse effettivamente le caratteristiche di sottoprodotto, soprattutto perché derivava da un'attività di lavaggio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, a quello volevo arrivare. Al di là della caratterizzazione, di che cosa si trattava, che fanghi erano, che materiale era?

TESTE B. VALENZANO – Materiali di lavaggio.

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, chiedo scusa, questa mi sembra però una valutazione, visivamente non mi sembra che si possa identificare il materiale. Serviva una caratterizzazione forse, dobbiamo verificare se fosse necessaria in relazione a questa

attività. Ma visivamente mi sembra un po'...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però forse è la terza o quarta volta che parla di questa fase.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora glielo facciamo ridire. Qui stiamo parlando di un'attività che avete visto voi direttamente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole precisare di come hanno avuto cognizione di questo tipo di attività, di questo aspetto.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'hanno vista loro, Presidente.

TESTE B. VALENZANO – Vale lo stesso concetto delle terre rocce da scavo. Io materiale in uno stabilimento non posso farne quello che voglio, devo essere utilizzato a gestirlo come rifiuto, oppure gestirlo come sottoprodotto e rimmetterlo nel ciclo produttivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però l'intervento dell'Avvocato ineriva a come avete accertato la provenienza, di che cosa si trattasse, da quale reparto provenisse, come lo avete accertato?

TESTE B. VALENZANO – Allora, tra l'altro quel giorno era in corso una visita ispettiva per l'autorizzazione integrata ambientale e quindi anche la Commissione, abbiamo tutti quanti visto che c'era...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Commissione del Ministero?

TESTE B. VALENZANO – La Commissione AIA, sì, composta da componenti di ISPRA e di ARPA. Abbiamo visto che c'era questo camioncino che dall'area parchi andava all'area cokerie, agli impianti denominati AD1 AD2, c'erano ultime vasche dove venivano raccolti questi materiali di lavaggio, questo processo di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Processo di?

TESTE B. VALENZANO – Di pulizia dei nastri. Venivano presi e portati nell'area parco. Cioè, prima stoccati in una vasca e poi dalla vasca portati a parco. Questo materiale, una volta arrivato a parco, poiché era un materiale – chiamiamolo materiale - non classificato, cioè non era stato analizzato e non autorizzato, giaceva in quel luogo e veniva riutilizzato in quel luogo in violazione delle disposizioni dell'Articolo 256.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi che fine faceva questo liquido?

TESTE B. VALENZANO – Veniva reimpresso nel processo. Come sottoprodotto, come se fosse un...

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, chiedo scusa, la mia opposizione era in relazione alla domanda del Pubblico Ministero. Tutto questo ragionamento che adesso correttamente l'Ingegnere ci ha delineato, passa però per la verifica del materiale, cioè se classificarlo come rifiuto o sottoprodotto. Questo è quello. Quindi l'apprezzamento è sanzionabile in relazione all'Articolo "ics" o "ipilon", chiaramente è un apprezzamento e rimane una

valutazione del teste. Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, ha spiegato già.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha esplicitato più di una volta che in mancanza di una qualificazione precisa, prudenzialmente. L'ha detto più di una volta l'Ingegnere.

AVVOCATO P. LISCO – Questa è una interpretazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ha detto anche adesso, pochi minuti fa.

AVVOCATO P. LISCO – La prescrizione non è quella.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ha detto che non c'era nessuna caratterizzazione. Punto, questo ha detto. Poi le conclusioni le trarremo noi.

AVVOCATO P. LISCO – Mi sta benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, quando avete visto questa autobotte, dove scaricava il materiale?

TESTE B. VALENZANO – Nell'area parchi. Cioè, andava dall'area parchi ai punti – ho detto prima - degli impianti denominati AD 21 e AD 22. L'autobotte effettuava operazioni di scarico sul piazzale non pavimentato Parco 1.

P.M. M. BUCCOLIERO – Oh!

TESTE B. VALENZANO – L'ho detto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lo scarico avveniva sulla nuda terra, diciamo?

TESTE B. VALENZANO – Sì, era un materiale, liquido, non caratterizzato, riversato su un'area non pavimentata e successivamente riutilizzato come materia prima. Questo era il ciclo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi, io non sto capendo questo. Se l'autobotte arriva sulla nuda terra e scarica il materiale a terra, come poteva essere riutilizzata? Non sto capendo.

TESTE B. VALENZANO – A terra.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma ha già detto da dove veniva però, Pubblico Ministero!

TESTE B. VALENZANO – Lì giacciono le materie prime, che venivano riprese e rimesse in ciclo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, in questo senso!

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha spiegato che veniva dai nastri, che era materia prima che stava sui nastri, che cadeva, È la stessa materia prima che tornava dove stava. L'ha già detto. L'ha già spiegato due volte.

AVVOCATO P. LISCO – Infatti. Non si capisce perché bisogna considerarlo come rifiuto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Queste sono considerazioni, adesso il custode ha

descritto che cosa era, questo ci interessa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo compreso il percorso di questo materiale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, poi le valutazioni le facciamo noi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. Pubblico Ministero, è ancora molto lungo l'esame?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, facciamo una breve pausa, una mezzoretta. Perché abbiamo iniziato più tardi, quindi cerchiamo di contenere al massimo.

Il processo viene sospeso alle ore 14.38 e riprende alle ore 15.49.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere l'esame del Pubblico Ministero. Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, torniamo un attimo su quello che avete visto in merito, stavamo parlando di questa autobotte e dei reflui che aveva scaricato.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma voi avete visto esattamente da dove prendeva questi reflui, da dove caricava la sua autobotte?

TESTE B. VALENZANO – Da questa vasca di laminazione, dove arrivava un fango che derivava appunto dal lavaggio sostanzialmente dei nastri e delle componenti afferenti ai sistemi di trasporto dell'Area Cokeria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma attraverso questo lavaggio venivano portati via anche oli e quant'altro serviva per i nastri trasportatori?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Cioè, chiaramente l'acqua non era un'acqua pura e semplice, era chiaramente additivata, perché serviva appunto per i lavaggi, e comunque i nastri, di per sé per poter funzionare necessitano di sostanze lubrificanti, e quindi chiaramente queste acque che poi lavavano...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di sostanze?

TESTE B. VALENZANO – Lubrificanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lubrificanti.

TESTE B. VALENZANO - Lubrificanti, perché sono dei rulli i nastri appunto, e quindi hanno oli... Cioè non è più la sostanza pura e semplice iniziale ma è chiaramente in concentrazione con ulteriori materiali che servono proprio per il processo. E quindi, chiaramente, non è più il materiale originale... esattamente di partenza semplicemente bagnato. Fermo restando che appunto le caratterizzazioni per i recuperi dei materiali si fanno... le caratterizzazioni merceologiche previste dal 184 bis.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, avete verificato, o comunque dallo studio che avete fatto di

questo modello organizzativo, ecco, avete verificato se era strutturato in modo tale da prevenire anche delle condotte illecite da parte di soggetti terzi che lavoravano per Ilva e in Ilva? Come modello organizzativo c'era questa possibilità?

TESTE B. VALENZANO – Soggetti terzi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa domanda è ammissibile Presidente?

P.M. M. BUCCOLIERO – Valutando il modello organizzativo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere la domanda?

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, valutando il modello organizzativo di cui abbiamo discusso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Già ha riferito del tipo di modello organizzativo che c'era... cioè che non c'era, ma, ecco, attraverso la valutazione di questo modello organizzativo avete verificato se grazie a questo modello era possibile prevenire delle condotte illecite dei soggetti che lavoravano all'interno dell'Ilva anche come ditte terze?

TESTE B. VALENZANO - Ovviamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per questo c'è opposizione, ad avviso della Difesa è veramente un ambito che non c'entra assolutamente nulla con... né i compiti né la professionalità, nulla rispetto al custode. Quindi da questo punto di vista la valutazione eventualmente la farà il Pubblico Ministero in sede di discussione, la Corte andrà eventualmente a fare le valutazioni, ma chiedere al custode una valutazione di carattere giuridico su questo aspetto a mio sommo avviso non è ammissibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero vuole intervenire?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, abbiamo detto... abbiamo parlato non dico un giorno intero ma ore sul modello organizzativo, ha spiegato bene com'era, cosa non c'era, cosa mancava, cosa... Quindi alla luce di quello che ha accertato c'era qualche disposizione, delle circostanze che consentivano appunto di prevenire le condotte illecite di soggetti che lavoravano all'interno, oppure non era previsto proprio niente?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi c'è opposizione, perché è una valutazione di carattere giuridico del custode sul modello organizzativo. Cioè, noi stiamo chiedendo una valutazione...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, se c'era...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...di carattere giuridico, questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non sono ammesse le repliche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa, perché i custodi avevano la responsabilità dello stabilimento, e quindi questa responsabilità giuridica si estendeva anche alle ditte terze che operavano all'interno dello stabilimento.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, sempre se hanno avuto modo di verificare direttamente questi aspetti. Prego.

TESTE B. VALENZANO – Allora, il produttore o comunque il detentore di un rifiuto qualora provveda in autonomia all'autosmaltimento di un materiale o al riuso di detto materiale, quindi chi produce il rifiuto/materiale, quello che insomma si deve verificare per norma che si definisca, quindi in questo caso non era definito perché non c'erano le analisi, quindi non essendoci le analisi non si può dire... Cioè, noi cautelativamente l'abbiamo ritenuto rifiuto e quindi... per trattare cautelativamente il materiale. Quindi questo materiale di fatto... il detentore di questo materiale doveva accertare che colui il quale gestiva... Quindi all'interno aveva un'autogestione sostanzialmente di questi materiali, di questi rifiuti, quindi il produttore detentore doveva accertarsi che chi all'interno svolgeva quelle attività per conto proprio avesse le dovute autorizzazioni. Questo diciamo è quello che... la verifica dell'esistenza di regolarità delle autorizzazioni a svolgere quella attività sostanzialmente di... Attività di gestione rifiuti non autorizzata in quel caso, perché chiaramente non essendo caratterizzato in diverso modo, oggettivamente era... E quantunque fosse stato un materiale da recuperare, un sottoprodotto, era comunque soggetto sempre agli obblighi, cioè il trasporto doveva avvenire con materiale idoneo, la caratterizzazione del materiale doveva essere presente, lo doveva soprattutto portare in un punto il quale destino ultimo finale doveva essere compatibile con la natura stessa del materiale. Quindi qualora per esempio quel materiale – per esempio – fosse stato affetto da un problema legato alla presenza di oli e grassi, e così via, non poteva... per effetto del fatto dei lubrificanti e dei nastri non poteva sicuramente essere rimesso tal quale nel processo, perché doveva essere chiaramente riportato... cioè doveva subire un trattamento. Però, siccome mancava la caratterizzazione, tutto questo non si poteva desumere, perché mancavano proprio i requisiti previsti dal 184 bis.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E all'interno dell'Ilva c'era un organo che era preposto proprio a questo, a verificare? Nel caso di specie, se la ditta Castiglia aveva effettivamente le autorizzazioni per poter fare quello che lei ha individuato, ha riferito poc'anzi. C'era un organo specifico che aveva questa delega? Se l'avete accertato.

TESTE B. VALENZANO – Ovviamente... Sì, ovviamente... Come dire? Fa parte appunto del... Ci sono diversi livelli che sono i livelli di responsabilità e quindi di direzione, così come anche... quindi il direttore di stabilimento, così come anche l'area che verifica appunto... l'Area Ecologia, quindi l'ambiente, quelli che si occupano di Autorizzazione Integrata Ambientale che devono verificare se effettivamente quell'azienda... intanto se la propria

azienda è autorizzata al recupero di quel materiale, e non lo era in quel momento allo stato dell'autorizzazione, e qualora lo fosse, se ci fosse un altro gestore, un altro soggetto iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali che potesse trattare, manipolare, trasferire e portare a recupero senza avere appunto tutti i requisiti e quindi tutte le certificazioni, se lo potesse fare, oltre il capoarea.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero le ha chiesto: esisteva questo tipo di controllo?

TESTE B. VALENZANO – No, no.

P.M. M. BUCCOLIERO – E questo...

TESTE B. VALENZANO - Diciamo, se si fa una pratica che non è prevista in AIA, in quanto sto recuperando un materiale senza l'autorizzazione, è ovvio che non se lo si era neanche posto il problema.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, mi ascolti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, però questa risposta vorrei che non venisse utilizzata, perché questo presuppone la conoscenza di determinate persone che non si sarebbero poste il problema. Quindi questa non è una dichiarazione che ex post può fare il custode. Perché, voglio dire, in linea astratta... No, mi perdoni! Ma in linea astratta... io non sto parlando in concreto, siccome in concreto non può accertare l'aspetto di consapevolezza dei vertici rispetto a questa cosa. In linea astratta questo fatto di cui ha riferito può essere un fatto riconducibile a quella determinata persona che ha fatto quella determinata azione. Quindi da questo punto di vista. Anche perché noi non abbiamo visto nessuna informativa di reato specifica da parte del Pubblico Ministero nei confronti di queste persone, quindi comunque è evidente che o il reato non c'era proprio o comunque non c'è nessun elemento che possa far dire al custode la sua affermazione, cioè che c'era comunque la consapevolezza, non è possibile. Quindi da questo punto di vista chiedo che la risposta rispetto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che la risposta rispetto... data alla domanda del Pubblico Ministero in questo segmento venga dichiarata inutilizzabile, proprio perché non si può pensare che il custode faccia una valutazione in quella che poteva essere la consapevolezza del vertice rispetto all'azione posta in essere da Castiglia. Questa è la questione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma di vertici non abbiamo proprio parlato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ha indicato dei responsabili...

P.M. M. BUCCOLIERO – Assolutamente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...per questa eventuale omissione, perché qui di un'omissione si

tratterebbe.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha fatto riferimento prima il Pubblico Ministero a quelli che... C'era la domanda precedente: “In assenza di queste persone il modello come funzionava?”, e quindi il richiamo a chi doveva sapere questa cosa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Assolutamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be'! L'avete detto prima. L'avete detto prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non era questo mi sa il percorso. Comunque forse è utile una precisazione: quando lei dice che non ci si era posti il problema che cosa vuole dire? Che diciamo...

TESTE B. VALENZANO – Allora, quello che ho detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, nel senso che deve oggettivizzare questa affermazione. Ha dei dati...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dei dati di fatto da cui...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...trae questa conclusione?

TESTE B. VALENZANO – Sì. L'Autorizzazione Integrata Ambientale non autorizzava quel tipo di operazione né autorizzava il deposito temporaneo e il riutilizzo di quel materiale. Stop. Tutto il resto è – come dire? – un fatto che possiamo tralasciare, ossia che lo sapessero o non lo sapessero non cambia niente, comunque...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto, era proprio questo che volevo dire. Esatto.

TESTE B. VALENZANO - Comunque non avevano attuato – come dire? - le misure con riferimento alla manipolazione di quel materiale previste dalla Autorizzazione Integrata Ambientale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma non credo che il teste intendesse diciamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Era altra la cosa che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse non era proprio quello il significato e anche la domanda del Pubblico Ministero non intendeva individuare precise responsabilità, per quanto abbiamo capito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Assolutamente, Presidente. Va bene la risposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, con riferimento invece alle discariche – no?

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - A servizio dell'attività dello stabilimento, ecco, avete accertato delle

problematiche attinenti alle prestazioni delle garanzie?

TESTE B. VALENZANO – Sì, con nota 70439 P e 70459 P, 70457 P del 09/08/2012, aveva la Provincia di Taranto diffidato la Società Ilva a produrre le garanzie finanziarie in ottemperanza al provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale del 04/08/2011, nonché a quanto disposto dal Codice dell’Ambiente e dal Decreto Legislativo 36 del 2003 e il Regolamento Regionale 18/2007. Quindi la Provincia chiedeva di versare le garanzie finanziarie. Successivamente la Provincia con...

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quali impianti? Se lo avete verificato.

TESTE B. VALENZANO – Per le discariche a servizio delle attività di stabilimento. Quindi le discariche utilizzate per lo smaltimento dei materiali pericolosi e non, a seconda delle aree, dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma indicate voi quali sono queste...? Perché vedo nella sua relazione che vengono indicate anche alcune di queste discariche.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se ce le può dire, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora... Quindi in sintesi... la Provincia quindi... la Provincia quindi manda queste note in ordine alle garanzie finanziarie, successivamente ha comunicato... Invitava sempre le società con note e reiterava l’invito a produrre garanzie finanziarie la Provincia. Tuttavia in assenza di riscontro da parte appunto di Ilva la Provincia di Taranto ha comunicato di non accogliere - leggo – “Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’allegato A del Regolamento Regionale 16/07/2007 e 18, nonché nei limiti della medesima disposizione, le garanzie finanziarie presentate dalla società Ilva relative agli impianti di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti presso lo stabilimento di seguito elencati: impianti di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti autorizzati con decreto del Ministero, quindi Ministero con decreto DEC-DVA 2011/450 del 2011” - quello dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” – “E poi impianto di discarica di rifiuti pericolosi ubicati nel Comune di Statte, denominato ex 2C nuove vasche, con un piano di adeguamento al Decreto Legislativo 36 approvato con determina dirigenziale della Provincia del 2008, ed estesa l’autorizzazione fino al rilascio dell’AIA, procedura attualmente in corso di istruttoria per esercizio...” Quindi, sostanzialmente la Provincia chiede all’Ilva un piano di adeguamento ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 2003, che è un decreto che prevede come debbano essere messe a norma le discariche che sono sorte prima del 2003, quindi tutti gli apprestamenti tecnologici, gli scarichi per le acque, insomma una serie... il contenimento del fondo, degli argini, quindi una serie di prescrizioni tecniche. Quindi i gestori, cioè chi ha discariche realizzate prima dell’entrata in vigore di questo decreto ha

l'obbligo di fare un piano di adeguamento, perché appunto si è ritenuto, soprattutto per quelle di materiali pericolosi, necessario il legislatore operare in tal senso.

P.M. M. BUCCOLIERO – Vi era anche l'impianto di discarica dei rifiuti non pericolosi, la ex...?

TESTE B. VALENZANO – Sì, che era la Mater Gratiae.

P.M. M. BUCCOLIERO – La Mater Gratiae.

TESTE B. VALENZANO - La ex 2B. E anche in questo caso era necessario un piano di adeguamento al decreto legislativo 36, approvato poi con determina dalla Provincia di Taranto. Però queste autorizzazioni erano parziali, dicevano appunto i decreti, in attesa che fosse approvata... ci fosse l'Autorizzazione Integrata Ambientale. L'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2011 non tratta le parti, le aree di discarica, quindi rimangono fuori dalle parti di discarica e comunque rispetto al provvedimento provinciale, fuori dal provvedimento provinciale in quanto lo stesso diceva: è valido fino a che non verrà prodotta l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Stessa cosa va avanti col riesame dell'AIA 2011, cioè nel 2012, e la questione poi trova diciamo soluzione per la sola discarica Mater Gratiae, quindi le altre rimangono tutte di fatto non autorizzate perché non trattate nell'ambito del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, perché viene di fatto autorizzata per legge. Cioè la legge, la norma poi stabilisce: "E' autorizzata la discarica Mater Gratiae". Questa è l'autorizzazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma quando entra in vigore questa legge?

TESTE B. VALENZANO – Questa norma? No, entra in vigore successivamente, forse 2013 o 2014, per la sola discarica Mater Gratiae. Quindi per la sola discarica Mater Gratiae uno dei dodici decreti, ora non ricordo quale però potremmo recuperarlo, dice ad un certo punto "E' autorizzata la discarica", che è una delle sette discariche, è una delle sette discariche di non pericolosi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non pericolosi.

TESTE B. VALENZANO - Poi ci sono la 2A che è di pericolosi e altre insomma. Quindi la Provincia a quel punto ha prescritto nuovamente ad Ilva il pagamento delle garanzie finanziarie non avendo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...riconosciuto la riduzione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – "A quel punto", quale punto?

TESTE B. VALENZANO – Diciamo... questi decreti e l'AIA, quindi ad un certo punto la Provincia di Taranto non accoglie la proposta di Ilva di pagare le garanzie finanziarie con una riduzione del quaranta per cento, e quindi dice: "Non lo posso riconoscere perché lo stabilimento non possiede..." Perché la richiesta veniva fatta in funzione del possesso della certificazione ISO, cioè le certificazioni di qualità 14001/2004 per il

settore E 24, cioè sul recupero e riciclo. Quindi dice: “Siccome non avete questa classificazione, non avete conseguito questa certificazione, quindi non posso riconoscere il quaranta per cento di riduzione, bensì” – dice – “lo riconosco soltanto al settore EA 17 per i metalli e le leghe”. Va be'! E quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi fa ulteriori richieste alla Provincia di Taranto?

TESTE B. VALENZANO – La Provincia di Taranto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale... il legale rappresentante chiede quindi di produrre entro trenta giorni dalla notifica le garanzie finanziarie. Chiede nuovamente la produzione di queste garanzie finanziarie.

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi?

TESTE B. VALENZANO – Questa richiesta è anche prevista dall'Articolo 208 del 152 al comma 11 lettera G) Quindi: “Le garanzie finanziarie richieste” – recita – “devono essere prestate solo al momento dell'avvio dell'effettivo esercizio dell'impianto”. Cioè, le garanzie finanziarie sono condizionate al rilascio dell'autorizzazione, perché sono connesse all'effettivo esercizio dell'impianto. Invece questo... In quel caso, poiché erano in esercizio da anni, sarebbe stata una ratifica, sostanzialmente una ratifica di un'autorizzazione nel caso della Mater Gratiae poi successivamente, ma non poteva esserlo nel caso degli altri perché di fatto non erano autorizzate. Quindi il problema che si è riscontrato era questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi allo stato della relazione, quindi novembre del 2012, aveva l'autorizzazione l'Ilva all'esercizio di queste discariche?

TESTE B. VALENZANO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, per quanto riguarda invece – ne ha già parlato – le attività di recupero dei rifiuti attuate presso lo stabilimento che cosa avete riscontrato?

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, non ho...

P.M. M. BUCCOLIERO – L'attività recupero rifiuti.

TESTE B. VALENZANO – Ah! Diciamo così come per le discariche, perché chiaramente un rifiuto viene gestito fino al destino ultimo finale, quindi le autorizzazioni... cioè tutto l'assetto riguardante la parte rifiuti come previsto diciamo... tenendo come standard quello che è disposto dal comma 12 dell'Articolo 208 del 152, si rilevava a quel momento che Ilva non fosse autorizzata all'esercizio delle attività di gestione rifiuti nonché anche diciamo la mancata ottemperanza alle prescrizioni della Provincia in ordine alla produzione di garanzie finanziarie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma nel decreto del 04 agosto 2011 vi era l'autorizzazione all'esercizio di attività di recupero rifiuti?

TESTE B. VALENZANO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché voi invece riportate nella relazione, a pagina 38, dite: “Lo stabilimento Ilva S.p.A. risulta autorizzato all’esercizio delle attività di recupero rifiuti, autorizzato dal... con Decreto del 04 agosto 2011 nell’ambito dell’AIA”.

TESTE B. VALENZANO – Sì, di stabilimento, ma non per la gestione delle discariche. Cioè, le discariche non sono autorizzate.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, io parlo proprio dell’attività di recupero rifiuti, quello che abbiamo detto prima.

TESTE B. VALENZANO – Quelle che sono descritte nella tabella successiva: stoccaggio, rifiuti, depositi temporanei, quindi non sul destino ultimo ma su quello intermedio. Quindi quelli riportati nella tabella successiva, che poi è l’allegato 13, tabella di pagina 2 di 16 della nota del protocollo PTA 2012, 92798 P del 02/11/2012 della Provincia di Taranto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, questa attività di recupero rifiuti in quale area dello stabilimento veniva realizzata per quello che avete verificato?

TESTE B. VALENZANO – Allora, praticamente abbiamo nella fase di cokefazione recupero di rifiuti contenenti solfuri...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...provenienti dal trattamento di depurazione dei gas di cokefazione, di cokeria, relativi ai cicli produttivi esterni allo stabilimento sulla base delle autorizzazioni, di quella tabella di cui dicevo prima, quindi l’R5 e la messa in riserva, l’R13, dei rifiuti contenenti zolfo per la produzione di acido solforico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, questo per quanto riguarda la cokeria. Adesso la domanda che le faccio è questa: i punti di emissione, con relazione a questo discorso del recupero rifiuti...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...dovevano avere dei sistemi di controllo automatico in continuo?

TESTE B. VALENZANO – Sì, dei parametri inquinanti di cui al decreto 05 febbraio ‘98.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi dal ‘98?

TESTE B. VALENZANO – Sì, i punti quindi di emissione lì... in quell’area era appunto l’E 422, l’E 423, 424, 425, 426, E 428, che attengono alla cokefazione delle batterie e poi al trattamento coke l’E 427, erano interessati appunto... erano quelli... erano i relativi punti di emissione a cui faceva capo questa sezione di processo, e questi sistemi, questi punti erano dotati di sistema di monitoraggio in continuo per la misurazione delle polveri totali di zolfo. Mentre il camino E 427, per il trattamento del gas coke, che era quello che appunto... non risultava dotato di alcun sistema di controllo in continuo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Questi controlli in continuo dei camini che abbiamo detto prima

erano dei controlli in continuo che riguardavano soltanto polveri totale e biossido di zolfo?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma dovevano invece avere il controllo in continuo anche di altri inquinanti?

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - In base al DM che abbiamo...

TESTE B. VALENZANO – Allora, il DM del '98 che si intitola: “Valori, limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia rifiuti non pericolosi”. Questi punti dovevano essere presidiati appunto da sistemi – dice la norma – di controllo automatico in continuo dei parametri, quali polveri totali, sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico, COT, cloruro di idrogeno, fluoruro di idrogeno, biossido di zolfo e monossido di carbonio. Quindi i livelli dovranno essere... I valori limiti indicati ai sensi dell'allegato 1 sub allegato 2 del predetto decreto. Queste disposizioni di questo decreto '98 sono cogenti a far data dal 17/08/1999, e quindi allo stato dell'arte, diciamo in quel momento non vi era evidenza del rispetto dei limiti previsti anche dall'articolo... non solo da quello, ma dall'Articolo 216, comma 1, 2 e 3 del 152, con particolare riferimento ai contenuti della tabella 2 e 3 dell'allegato 1, sub allegato 2 del decreto del 05/02/98.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, appunto, in assenza di questi controlli in continuo quel tipo di recupero che veniva realizzato non poteva essere fatto in realtà?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sono compresi in questa definizione... Cioè, in realtà...

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, qui abbiamo praticamente...

TESTE B. VALENZANO - Il coinerimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dei solfuri in ingresso nel processo di cokefazione.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che non erano autorizzati in realtà.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, l'impianto di incenerimento. Che cos'è un impianto di incenerimento? Perché dobbiamo abdicare a questa definizione. Cioè è “qualsiasi attività, attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento con o senza recupero di calore prodotto dalla combustione”. Quindi anche a freddo. “Tale articolo precisa altresì che sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quale ad esempio la pirolisi e la gassificazione di processo al plasma a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite”. Il medesimo Articolo definisce impianto di coinerimento “qualsiasi

impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energie o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Quindi il servizio ECO nell’aprile 2012 ha dichiarato che nell’aprile 2012... fino all’aprile 2012 praticamente erano state volte attività di recupero rifiuti contenenti zolfo, provenienti tra l’altro non solo dallo stabilimento ma anche da altri stabilimenti, utilizzando gli stessi quale carica per i forni delle batterie di cokefazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, ma stiamo riportando le dichiarazioni di un teste.

TESTE B. VALENZANO – Del verbale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè il custode ha interrogato qualcuno, ha preso queste dichiarazioni, le ha riportate nel verbale... nella relazione, e noi stiamo interrogando il custode su quello che asseritamente le avrebbe detto questa persona. Questa è la procedura?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, è evidente che nell’aspetto discorsivo del custode ci sta anche questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, evidente niente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi sarà la Corte di Assise...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nessun aspetto discorsivo, qui c’è un...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...veramente a discernere nella sua testimonianza. Ci dobbiamo fermare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è un Codice di Procedura Penale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti! Infatti lo applicherà la Corte d’Assise, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo applicherà la Corte di Assise, infatti è per questo che io ho fatto la questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, valuteremo poi comunque la rilevanza di queste dichiarazioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’è bisogno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la posizione del custode amministratore è assimilabile a quello del curatore fallimentare, quindi diciamo che riferisce su quello che ha constatato una volta che è stato immesso nelle funzioni. Poi il rilievo probatorio l’abbiamo detto più volte, se si potranno trarre elementi di prova da queste dichiarazioni, diciamo di contorno...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, poi avete effettuato anche un'analisi con riferimento a tutte le modalità operative di Ilva in materia di gestione, di rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, come si è esplicitata questa attività, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Si è constatato, diciamo si è partiti dall'analisi delle procedure operative che evidenziavano l'impiego di sottoprodotti in diverse linee di processi produttivi, ad esempio i fanghi derivanti dal biologico, cioè dall'impianto di depurazione biologica del gas di cokeria che alimentava le celle delle batterie e dei forni, il polverino di acqua e di catrame derivanti dal processo di denitrificazione dei gas di cokeria, anch'esso inviato ai forni in distillazione delle cokerie. Quindi gli aspetti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Prego, prego.

TESTE B. VALENZANO - Quindi gli aspetti connessi appunto alla gestione di rifiuti, sottoprodotti e materie prime risultano trasversali alla gestione appunto dei processi, dei processi di stabilimento. E quindi senza diciamo... Allora, e quindi ai fini... Cioè, a quel punto ci siamo posti quali erano le azioni da intraprendere per poter garantire, diciamo comunque evitare possibili fenomeni. Perché, appunto, quando un sottoprodotto non è caratterizzato, è preposto ad essere riutilizzato in un certo modo, potenzialmente può arrecare dei danni. Ad esempio, un materiale carico di zolfo può nel momento in cui viene bruciato saturare il filtro che è preposto invece, viceversa, a durare sei mesi – dico un tempo x, dipende poi dal tipo di filtro – a durare sei mesi per proprio evitare l'emissione di zolfo in area e ambiente. Quindi se tu sostanzialmente porti un materiale non idoneo a riutilizzo rischi di saturare i sistemi stessi di abbattimento, quindi i filtri li puoi saturare prima di quanto è previsto per la loro vita naturale. E quindi tu magari l'hai saturato in un mese e poi il filtro lo devi tenere un anno. Questo diciamo è l'esempio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi avete fatto una verifica per tutta l'area a caldo, no? Parchi, Agglomerato, Cokeria, Altiforni, Acciaierie e GRF.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì. Quindi derivanti dalla conduzione. Quindi avendo rilevato la necessità di effettuare un'analisi di dettaglio in relazione agli aspetti connessi a queste procedure operative per tutta l'area. In data 12 settembre 2012 si è provveduto alla nomina di alcuni ausiliari tecnici, sempre sono dei colleghi dell'ARPA Puglia, che hanno effettuato l'espletamento di attività connesse alla definizione di queste modalità operative adottate in materia.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - E quindi nell'appendice d) a questa relazione abbiamo analizzato il dettaglio di queste operazioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma possiamo... Senza andare all'appendice d), poi magari quando...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo riferire insomma su quello che voi avete accertato.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Quindi sempre con riferimento alle BAT, quindi alle migliori tecniche...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, giusto perché rimanga a verbale, io non vorrei poi... Cioè, io ho sempre il terrore delle decadenze, i rischi di decadenza. Siccome sta riferendo in ordine ad accertamenti fatti in concreto sugli impianti, facendo tutte le valutazioni del caso, io vorrei soltanto che restasse a verbale la mia eccezione di nullità e inutilizzabilità in relazione all'accertamento tecnico che è stato fatto, ovviamente con i caratteri della non reperibilità in quel momento e in quel dato storico al quale il mio assistito, i miei assistiti pur essendoci il sequestro e pur essendoci le indagini non sono stati né avvisati né messi in condizione di partecipare a queste verifiche che sta riferendo il custode. Quindi vorrei soltanto che restasse al verbale questa cosa. Scusate l'interruzione.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'Avvocato Lojacono per i suoi assistiti si associa.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Anche il resto delle Difese si associa, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, questa qua era...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ovviamente per tutto quello che riferirà rispetto a queste attività di questi cosiddetti ausiliari da lei nominati, di accertamento, analisi, campionamenti e tutto quello che ne deriva. Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, questa attività di cui riferisce il custode rientra nell'attività di gestione ovviamente dell'impianto e dell'area a caldo, che era proprio il compito che aveva ricevuto dal G.I.P. il custode. Quindi è tutta l'attività Presidente, cioè a questo punto che cosa doveva fare il custode?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma noi non abbiamo detto che non lo poteva fare il custode, noi abbiamo soltanto... No, ma noi abbiamo soltanto indicato la inutilizzabilità.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè ogni volta che faceva... Ogni volta...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il fatto che il custode... Mi perdoni!

P.M. M. BUCCOLIERO – Se posso parlare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non abbiamo stigmatizzato il comportamento del custode.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se posso parlare, Presidente. Ho capito!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, forse non è chiara la mia questione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Pubblico Ministero non deve decidere sulla nostra questione, il Pubblico Ministero ne prende atto e non è che debba decidere sulla nostra questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può interloquire però.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma siccome sta dicendo queste cose, forse non sono stato chiaro io. Io non ho detto che il custode ha sbagliato a fare questa cosa. Il custode, come ha detto più volte la Corte, aveva dei compiti gestori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non sono ammesse repliche, non abbiamo neanche fatto terminare il Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non sto replicando.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito l'osservazione della Difesa, ma io dico non possiamo parlare dell'accertamento tecnico irripetibile, perché questa è un'attività di gestione dell'impianto su incarico del G.I.P. È chiaro che doveva verificare sottoprodotti, materie prime, come venivano utilizzati, di che cosa si trattava. Altrimenti, se dovesse avere ragione la linea difensiva, ogni attività che hanno fatto i custodi dovevano prendere la richiesta di rinvio a giudizio e convocare Avvocati e tutti quanti gli imputati, perché l'accertamento tecnico sarebbe irripetibile.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma questa cos'è, una replica?

P.M. M. BUCCOLIERO – Evidentemente non è così. È una semplice attività di gestione nell'ordinare funzioni che ha ricevuto da parte del G.I.P.

AVVOCATO S. LOJACONO – Stiamo parlando...

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo ha fatto.

AVVOCATO S. LOJACONO - Noi abbiamo fatto solo la questione della utilizzabilità processuale di quello che è stato fatto, non stiamo discutendo se potesse o non potesse farlo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, non abbiamo detto che non lo poteva fare, stiamo dicendo che se la finalità...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma proprio per la utilizzabilità, che proprio di quello stiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che se la finalità era contro... Infatti non l'ho fatto sulla domanda, Presidente, soltanto sulle risultanze...

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è una opposizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Non era neanche un'opposizione sulla domanda. Io sto semplicemente dicendo che quello che ha fatto il custode non è che ho detto che non è lecito, è assolutamente lecito quello che ha fatto il custode, sto dicendo che dal

punto di vista processuale per poter avere una valenza probatoria nei nostri confronti un accertamento tecnico fatto nella fase delle indagini che non ha carattere di ripetibilità e che è stato fatto soltanto dal custode, che ha inviato tra l'altro momento per momento i report della sua attività al custode e al G.I.P., se doveva valere nei confronti degli indagati di quel momento gli indagati dovevano essere messi nelle condizioni di parteciparvi. Questo stiamo sostenendo noi. E' chiaro, no?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, allora, avete fatto eccezione, replica, a questo punto devo dare di nuovo la parola al Pubblico Ministero se ha da aggiungere qualcosa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Semplicemente che non si tratta di un accertamento tecnico irripetibile secondo le forme del Codice di Procedura Penale, è l'attività ordinaria di un custode. Non c'entra niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo per qualche minuto.

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16:26 e rientra in Aula di Udienza alle ore 16:33).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire. La Corte rigetta la questione di inutilizzabilità sollevata dalle Difese degli imputati in quanto non si tratta di un accertamento tecnico in senso stretto, per cui non c'era nessun obbligo dei custodi di avvisare le Parti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si tratta di un'attività compiuta nell'adempimento dell'incarico di custodi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eccepisco soltanto una nullità a verbale della vostra ordinanza anche con riferimento alla parte motiva, perché non risponde alla mia questione. Cioè, la mia questione era... non stigmatizzava il comportamento del custode che avrebbe dovuto fare l'avviso. Io eccepivo, qualora fosse ritenuto... in primis l'inutilizzabilità contro di me per la condotta del Pubblico Ministero. Cioè, il Pubblico Ministero che avesse voluto nella fase delle indagini far valere nei confronti degli indagati queste attività, avrebbe dovuto lui fare gli avvisi, non il custode. Ci mancherebbe altro! Quindi sotto questo aspetto eccepisco la nullità. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, le altre Difese... Le altre Difese, Presidente, si associano. Specifico e integro che eccepiamo la nullità anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 220 Disposizione di Attuazione del Codice di Procedura Penale, 360, 369 bis e 178

lettera c).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo proseguire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi Ingegnere, stavamo parlando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente. Stavamo parlando di questa analisi di dettaglio, sul discorso dei sottoprodotti.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Materie prime e gestione rifiuti. Che cosa è emerso?

TESTE B. VALENZANO – Allora, in realtà non è emerso niente di diverso da quello che ci siamo raccontati finora...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...in ordine appunto al problema dei sottoprodotti, ovvero al rimpiego degli stessi del gestore di questi materiali come tali, come sottoprodotti. E quindi nell'ambito delle... Allora, appunto il provvedimento... E' stata effettuata questa analisi perché diciamo si voleva addivenire a fare delle analisi quindi di caratterizzazione merceologica su questi materiali per capire esattamente quale fosse il problema. Quindi sulla base di questo chiedemmo al G.I.P. di poter... visto che non avevamo finalità finanziaria, di poter utilizzare l'ente pubblico, cioè l'Agenzia Ambientale, per poter fare questi controlli su questi materiali, proprio per questo problema di cui ci siamo raccontati finora. Quindi il G.I.P. emise un provvedimento dove disse: "Okay, puoi utilizzare l'ARPA in qualità di autorità di controllo, chiaramente rientrando nelle pubbliche funzioni, per poter fare queste analisi e capire quindi come devi gestire questi materiali o se devi dare delle disposizioni specifiche in merito alla gestione di questi materiali". Da questa analisi è emerso che sostanzialmente... Quindi che cosa si andava a verificare? Se quanto previsto dall'Articolo 184 bis, ovvero qualsivoglia materiale o sostanza potesse ritenersi sottoprodotto e non rifiuto, ai sensi del 183 comma 1 lettera a) sempre del Decreto 152, qualora... Diciamo quando si può ritenere tale? Qualora siano soddisfatte alcune condizioni tecniche che sono specificatamente normate, ossia: "La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto, ovvero è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica e l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa per l'utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e

dell'ambiente non porterà infatti complessivi negativi sull'ambiente e la salute". Quindi questo discorre la norma. Quindi che succede? L'azienda dichiara che i fanghi di supero provenienti dall'impianto biologico per il trattamento delle acque utilizzate e dall'impianto dei sottoprodotti, ovvero l'impianto di depurazione dei gas di cokeria e il polverino di catrame, ovvero il fango prodotto a seguito delle attività finalizzate al recupero di catrame, vengono considerate gestite come sottoprodotti. A quel punto vediamo che – questa verifica l'abbiamo fatta noi, quindi non i tecnici – il provvedimento AIA del 04/08/2011, quindi il provvedimento di autorizzazione, prevedeva appunto l'effettuazione delle attività di rimpiego quali fango di supero dal biologico, mentre non faceva riferimento al recupero del polverino da catrame, come invece definito dall'azienda. Quindi dall'esame di questa relazione tecnica si leggeva appunto che il sopralluogo del 12/09/2012 è stato... in tale sede era stato chiesto di visionare eventuali relazioni tecniche complesse per la dimostrazione dei requisiti dell'Articolo 184 bis, utile a qualificare i materiali come sottoprodotti, ma tali relazioni non sono state fornite durante il sopralluogo. Quindi in questo sopralluogo, che era stato disposto sulla base del decreto del G.I.P., erano state chieste in sintesi la qualificazione di questi materiali, ossia le analisi. Quindi l'azienda non ha risposto a questa domanda, e quindi non disponeva alla data dei sopralluoghi delle caratterizzazioni chimiche per avere evidenza dei criteri di quanto previsto dall'Articolo comma 1 del citato Decreto 184, cioè sulla qualificazione appunto dei prodotti e sulla conformità. Quindi la classificazione del polverino di catrame risulta fatta, secondo... Quindi in questa relazione tecnica è riportato che: "L'utilizzo del materiale avviene a seguito di un processo dedicato che presenta modalità operative che difficilmente possono essere incluse nelle categorie normali e pratiche industriali", quindi questo riferivano, e sono diverse da quelle effettuate sulla materia prima che il polverino di catrame sostituisce, carbon fossile in entrata ai forni di cokeria. Quindi non rientrano secondo i tecnici – come dire? - nella definizione di concetto di normale pratica industriale che comporta trasformazioni radicali del materiale trattato. Cioè ritengono che quel materiale trattato venga modificato in maniera radicale e ne stravolga l'originaria natura. Ciò comporta la mancanza dei requisiti del citato decreto 184 bis e l'errata attribuzione della qualifica di sottoprodotto al produttore. E questa è la pagina 5 di 11 di questa relazione tecnica. Diciamo, noi come custodi abbiamo semplicemente dedotto che non avevamo al contrario l'evidenza della conformità di quel materiale, e quindi ci siamo fermati, non avendo la certezza sulla qualificazione di quel materiale, in quanto non c'erano prove analitiche, l'abbiamo ritenuto come dicevo cautelativamente tale, perciò un rifiuto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - E comunque l'utilizzo di questo sottoprodotto non era autorizzato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, invece – mi riporto alla parte finale della pagina 43 – con riferimento al cosiddetto catrame di acque di carbone, e poi questi fanghi attivi di supero, che cosa hanno verificato i tecnici?

TESTE B. VALENZANO – Allora...

P.M. M. BUCCOLIERO – Che poi sarebbe sempre il polverino di catrame - no? - di cui...

TESTE B. VALENZANO – Sì. Il polverino di catrame e i fanghi di supero gestiti da Ilva come sottoprodotti. Si legge nella relazione che: “L'azienda operativamente non ha modificato le procedure, ma dal punto di vista formale ha provveduto alla comunicazione del Ministero che contiene una relazione avente ad oggetto sottoprodotto, stabilimento di Taranto, attestazione nota 184 bis, al fine di dimostrare l'ottemperanza”. In riferimento a tale relazione trasmessa da Ilva al Ministero dell'Ambiente con nota 196 del 2012, del 17/10/2012, per quello che attiene ai materiali identificati come catrame di acque di carbone e fanghi attivi, si legge quanto segue: “Per ciò che concerne il polverino di catrame, altrimenti detto catrame di acque di carbone, si ritiene che nel documento a pagina 9 vi siano delle inesattezze rispetto a quanto osservato nella realtà produttiva. Il polverino di catrame infatti prima di essere utilizzato viene conferito all'interno di una vasca, detta Bertolotti... barilotti, dove la sola fase viene prelevata tramite tramoggia, mentre la fase liquida rimane in vasca. In base alle dichiarazioni dell'azienda, non comprovate da alcuna evidenza documentale, questa viene allontanata con autobotti e riportata presso l'impianto di trattamento fumi”. Che era quello di cui già avevo parlato all'inizio. “Evidentemente il materiale tal quale non rappresenta caratteristiche idonee all'utilizzo diretto ma è necessario questo trattamento dedicato per ottenere un fango con minore tenore di umidità”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, mi ascolti Ingegnere, lei ha parlato di questa vasca Bertolotti; in relazione proprio a questo aspetto la stessa azienda aveva apposto della segnaletica di pericolo?

TESTE B. VALENZANO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché i tecnici, io ho la relazione, dicono invece questo a pagina 44.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non è una modalità che può usare il Pubblico Ministero. Lei non può fare questa roba. Cioè faccia le domande, il teste risponde e basta.

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda gliel'ho fatta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ma non è...

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, ma poi contestare anche un fatto che non ha la sua genesi nel...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è contestato.

AVVOCATO L. PERRONE - ...testimone che stiamo escutando, cioè stiamo veramente in un processo parallelo, eh! Veramente in un processo parallelo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, mi scusi... No, io vorrei capire, vorrei capire, perché forse sono io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Pubblico Ministero, però deve riformulare la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma non sto capendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa si tratta della relazione che hanno commissionato all'ARPA?

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, sì, la relazione che hanno commissionato ai tecnici dell'ARPA.

AVVOCATO L. PERRONE – Contestiamo il contenuto al teste.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sto contestando niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Allora, faccia la domanda. Faccia la domanda e vediamo se il teste riesce a rispondere, se è in grado di rispondere.

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è stata questa: se in relazione a questa vasca Bertolotti la stessa azienda aveva messo della segnaletica di pericolo e che tipo di segnaletica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto di no.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì. No...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah!

TESTE B. VALENZANO - C'era la segnaletica di pericolo, è apposta all'interno dell'area di lavoro e quindi che avvisava gli operatori della possibile presenza di idrocarburi policiclici e aromatici.

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi?

TESTE B. VALENZANO – E sostanze cancerogene. Questa cosa è stata riscontrata in sede di sopralluogo il 06/11/2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi Ingegnere, da voi o dai tecnici?

TESTE B. VALENZANO – Sempre dai tecnici.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dai tecnici.

TESTE B. VALENZANO - Però i tecnici – come dire? - venivano anche seguiti da noi, poi noi prendevamo atto insomma di queste... insomma partecipavamo a questi sopralluoghi. Quindi, in sintesi, in definitiva i tecnici affermano...

P.M. M. BUCCOLIERO – A questo volevo andare, sì, proprio all'esito.

TESTE B. VALENZANO - ...che in ordine al documento...

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa... Chiedo scusa, mi pare che il teste

abbia appena detto che non ha fatto un'attività diretta, cioè ciò che hanno fatto i tecnici non è caduto sotto la sua diretta percezione, perché non vi ha partecipato. Quindi mi pare veramente paradossale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto il contrario veramente.

TESTE B. VALENZANO - Ho detto il contrario.

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, ha detto che non vi ha partecipato, che hanno relazionato mi pare. Però non mi pare che ci possa riferire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, ha detto che “li accompagnavamo”.

TESTE B. VALENZANO - Ho detto anche direttamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma se ha letto finora la relazione! Tutto quello che ha detto era la lettura pedissequa della relazione dei tecnici.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però io ho fatto la domanda espressamente se diciamo ha una cognizione diretta o solo per averlo appreso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti aveva una tale cognizione diretta che alla prima risposta è no, non c'erano i cartelli, perché ovviamente lei non li ha mai visti.

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, chiedo scusa... Allora, premesso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non devo giustificare il teste. Se ci vuole dare una spiegazione del fatto di aver cambiato la risposta.

TESTE B. VALENZANO – No, la risposta che ho dato è esattamente quella che nonostante siano andati... Allora, i tecnici sono stati chiamati nella speranza di poter avere delle analisi chimiche e merceologiche sui materiali, atteso che non le riuscivamo ad avere diversamente. Ciò detto, siccome non riuscivamo ad avere queste analisi, il G.I.P. ha nominato questi consulenti ausiliari tecnici che avrebbero dovuto fare un approfondimento sui rifiuti, ma essenzialmente le analisi cliniche, perché tutto quello che io sto ripetendo l'ho già detto stamattina sulla gestione dei rifiuti, quindi qua non c'è niente di nuovo. La gestione dei rifiuti, dei sottoprodotti, di quello stiamo parando. Il fatto del cartello – come dire? - è un dettaglio che in un impianto che è grande oltre due volte la città di Taranto, penso che qualcuno... non me ne vogliate, però... cioè, voglio dire è un dettaglio così... di dettaglio, e diciamo nel seguire la relazione ho riscontro di quello che abbiamo fatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Però adesso l'Avvocato le rappresentava se lei ha partecipato personalmente a questi sopralluoghi.

TESTE B. VALENZANO – Avevo detto di sì. Sì. Avevo già risposto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva detto che ha partecipato personalmente a questi sopralluoghi.

TESTE B. VALENZANO – Allora, i sopralluoghi... I sopralluoghi, allora venivano effettuati dai

tecnici che hanno redatto la relazione, e noi comunque accompagnavamo o comunque visionavamo le medesime cose, cioè facevamo dei giri, delle ispezioni analoghe, fermo restando che loro ci dovevano riferire, perché sulla base del provvedimento del G.I.P. era previsto che facessero loro questa attività di verifica ulteriore e poi ci riferissero, fermo restando che comunque andavamo... cioè ci recavamo insieme nei luoghi per capire. Anche perché noi dovevamo indicare quello che volevamo fosse controllato.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, però Presidente permane la questione. Le rubo un minuto sul fatto che non credo possa leggere né sintetizzare dopo aver letto una relazione evidentemente predisposta e redatta da altri. Che poi il custode conosca le aree, abbia fatto... ma non è di questo che stiamo discutendo. Siccome poc'anzi leggeva testualmente una relazione, ossia un atto non a sua firma, certamente non lo può leggere e a mio avviso non è neanche consultabile se non è un atto a sua firma. Che poi sappia di cosa stia parlando è una questione che non attiene a questa eccezione che vi stiamo proponendo. Stava leggendo una relazione a firma altrui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è ammissibile la domanda e la risposta, perché i custodi hanno fatto proprie evidentemente queste conclusioni dei tecnici e le hanno trasfuse.

TESTE B. VALENZANO - Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le hanno trasfuse nella relazione.

TESTE B. VALENZANO – Nella nostra relazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché l'Ingegnere ha detto che ne ha già parlato dell'argomento, quindi hanno diciamo recepito queste... Hanno recepito questi...

AVVOCATO V. VOZZA – No, Presidente...

AVVOCATO L. PERRONE – Anche in una c.n.r. possono essere trasfusi, dei verbali di sommarie informazioni, ma non per ciò stesso il verbalizzante può deporre sul contenuto delle stesse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma perché chiedere queste notizie? Evidentemente le ritenevano utili e le hanno utilizzate. Cioè, perché chiedere... fare questo accertamento se era un accertamento che non serviva poi alla gestione dell'impianto?

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, ma noi non stiamo ragionando sull'utilità, sull'inutilità, sulla competenza - me ne guarderei bene - dell'Ingegnere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne può riferire, ne può riferire perché sono dati che hanno poi utilizzato nella gestione, nell'attività d'ufficio.

AVVOCATO V. VOZZA – Io credo... Presidente, le questioni erano due, ovviamente prenderemo atto di come la risolverete. Da un lato stava leggendo testualmente un atto altrui, questo io non credo sia consentito...

TESTE B. VALENZANO – No.

AVVOCATO V. VOZZA – ...in nessuna veste. No, le chiedo scusa Ingegnere, ma non è un dialogo tra me e lei.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ha letto la relazione loro, loro dei custodi.

AVVOCATO V. VOZZA – No, ha letto anche la relazione, perché ne riporta...

P.M. M. BUCCOLIERO – In cui sono riportati...

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, no! Allora, Pubblico Ministero, se dobbiamo ricorrere a questi escamotage...

AVVOCATO S. LOJACONO – Eh!

AVVOCATO V. VOZZA - Se io nella mia relazione a firma mia incorporo riportandolo testualmente uno scritto altrui...

AVVOCATO S. LOJACONO – E tra virgolette peraltro.

AVVOCATO V. VOZZA - ...virgolettato e in corsivo, non si può dire che è un atto a mia firma. Perché, altrimenti, se io prendessi una sentenza della Cassazione quando lo riporto nei miei atti certo la sentenza non diventa un atto a mia firma. Quindi non ricorriamo a questi escamotage.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA - Se la Corte riterrà che il testimone è autorizzato a leggere testualmente atti altrui ne prenderemo atto, ma non mi dica che è un atto a sua firma perché così non è, e lei lo sa meglio di me. Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti non abbiamo detto che è un atto a sua firma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A maggior ragione se è un virgolettato, la lettura anche eventualmente testuale è ammissibile, perché loro hanno recepito ed utilizzato questo punto della relazione dei tecnici a cui avevano dato l'incarico.

TESTE B. VALENZANO – E verificato anche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è pienamente ammissibile. Possiamo andare avanti.

TESTE B. VALENZANO – Sì. In realtà, per correttezza, abbiamo inserito proprio l'appendice d), che è proprio la relazione integrale estrapolando quei punti critici che noi facevamo nostri e che avevamo sicuramente rivalutato e classificato utili ai fini del nostro lavoro. Per cui è riportato per correttezza di particolari con le virgolette, ma di fatto è fatto proprio nell'ambito delle nostre verifiche.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Ingegnere, come concludevano in merito a questo polverino, come lo configuravano?

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, questa domanda è proprio esplicita: “Come concludevano?” Se dobbiamo ammettere anche questa, noi come al solito prendiamo atto, però io mi oppongo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma è un atto... Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, la può riformulare la domanda?

AVVOCATO V. VOZZA – Le chiedo scusa, ma come fa a fare questa domanda?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Faccia una domanda diciamo in questo caso più specifica, non più generica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, in base alle analisi, alle analisi che loro hanno fatto di questo materiale, che voi avete commissionato, come hanno definito questo materiale, sottoprodotto o rifiuto?

TESTE B. VALENZANO – Come rifiuto. Hanno confermato la nostra gestione iniziale, cioè che nel non avere una classificazione merceologica, atteso che non si potesse – come dire? - acclarare la conformità del polverino e delle acque di carbone ai sensi del 184 bis e quindi non gli si poteva attribuire la qualifica di sottoprodotto, pertanto rimaneva... andava gestito come rifiuto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi c'è stata una verifica sulla identificazione del codice CER.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – 170 904 al carbon fossile.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, che cosa è stato accertato in merito?

TESTE B. VALENZANO – Anche qui ai sensi del DM 27/09/2010 la caratterizzazione di base di un rifiuto è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto e deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato 1 del medesimo decreto. Inoltre l'Articolo 2 comma 5 precisa che spetta al produttore dei rifiuti la responsabilità e l'onere di garantire le informazioni fornite per la corretta caratterizzazione. Quindi diciamo che è il produttore che deve caratterizzare il materiale e qualificarlo. Infatti l'Articolo 2 stabilisce che i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica devono essere tali, appunto... fatta ai sensi di questo decreto e che il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato seguendo una specifica norma tecnica che è la UNI 10 802. Quindi nel rapporto di prova fornito diciamo in tal senso non si aveva evidenza delle modalità di campionamento specifiche e dei relativi verbali di campionamento. Quindi, niente... ovvero questa analisi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. È chiaro Ingegnere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, in relazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forniti da chi? Forniti da chi? Cioè da chi erano forniti questi?

TESTE B. VALENZANO – Dall'azienda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dall'azienda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, in relazione a questa attività riferita dal teste

io eccepisco nullità e inutilizzabilità dei risultati. Il Pubblico Ministero ha comunque avuto notizia di questa attività posta in essere in autonomia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che risultati Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che ha riferito adesso, i risultati dei tecnici che gli ha comunicato sui rifiuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che ha riferito prima?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Non mi sono permesso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, perché adesso non l'ha riferito il risultato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, va be'! L'ho fatto...

TESTE B. VALENZANO - Questo è un altro punto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'ho fatto finire. Dico rispetto a questa cosa qui, nella fase delle indagini preliminari il Pubblico Ministero appresa questa attività gestoria da parte del custode avrebbe dovuto attivare l'Articolo 360 del Codice di Procedura Penale qualora avesse voluto far valere le risultanze di questa attività, ripetendole in quel momento storico, nei confronti degli indagati che allora erano indagati. Quindi da questo punto di vista non sto dicendo che la custode non poteva fare quello che ha fatto, sto semplicemente evidenziando come dal punto di vista processuale l'attività posta in essere dalla custode non potrà valere nei confronti dei miei assistiti, perché il Pubblico Ministero non ha attivato una procedura garantita di accertamento successivo.

AVVOCATO – Ci associamo.

AVVOCATO V. VOZZA – Si associano le altre Difese.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi pare che... Mi pare che l'ordinanza della Corte d'Assise, Presidente, sia abbastanza chiara e l'eccezione che solleva è identica. Peraltro l'analisi sul polverino di catrame probabilmente lo possiamo fare anche adesso, quindi voglio dire...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c'entra niente.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, c'entra.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. L'eccezione è identica, quindi ci riportiamo a quanto abbiamo deciso in precedenza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, se riusciamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi le scelte del Pubblico Ministero sono scelte del Pubblico Ministero e ne risponderà. Se sono errate ne risponderà.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi non sindaciamo infatti, ci mancherebbe! Mica sindaciamo... né l'operato della custode né le scelte del Pubblico Ministero. Sono le ricadute processuali che noi sindaciamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, con riferimento invece ai depositi temporanei, nel

sopralluogo del 17 settembre 2012 avete riscontrato un deposito temporaneo?

TESTE B. VALENZANO – Sì, un deposito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di che cosa? Spieghi.

TESTE B. VALENZANO – Di solfato di ammonio, all'interno di un capannone in cui risultavano stoccate anche materie prime e rifiuti.

P.M. M. BUCCOLIERO – E come era definito il solfato di ammonio dall'azienda?

TESTE B. VALENZANO – Definito quale sottoprodotto derivante dal processo di cokefazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco - come dire? - queste modalità di deposito, di stoccaggio erano conformi alle disposizioni di legge, anche alle prescrizioni dell'AIA?

TESTE B. VALENZANO – No, non risultavano conformi alle disposizioni del provvedimento AIA del 04/08/2012, in particolare parere istruttorio conclusivo pagina 944, paragrafo 9.6.2.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Va bene, è chiaro Ingegnere. Ecco, che cosa avete verificato in relazione ai registri invece di carico e scarico?

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre gestione rifiuti parliamo.

TESTE B. VALENZANO – Sì. I rifiuti di stabilimento... In riferimento agli aspetti... prevedeva appunto che fossero gestiti mediante registri di carico e scarico di cui all'Articolo 190 del 152, ma non fornisce indicazioni in merito ai criteri di identificazione e di assegnazione degli stessi col numero ed elenco specifico. Quindi su questo punto la gestione dei registri non rispondeva correttamente ai criteri della circolare... di una circolare del Ministero dell'Ambiente, la numero 812 del 04 agosto '98, di cui al punto 2 precisava che le modalità di tenuta e compilazione del registro di carico scarico dovessero essere tali appunto per avere un'adeguata tenuta, e quindi la tracciabilità dei rifiuti all'interno del ciclo produttivo e dello stabilimento. E' questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi la gestione di questo registro di carico e scarico era conforme a quanto previsto dalla 152?

TESTE B. VALENZANO – Allora, non conforme rispetto alle... a quanto previsto dall'Articolo 190.

P.M. M. BUCCOLIERO – Della 152/2006?

TESTE B. VALENZANO – Della 152/2006, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, con riferimento invece di seguito agli scarichi idrici nell'ambito dell'Area Cokeria?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa è stato verificato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Dal provvedimento AIA si evince appunto che l'impianto

biologico di depurazione dei gas di cokeria trattava anche il refluo proveniente dall'impianto chimico fisico di trattamento del percolato, asservito all'intero sistema di scarica e di rifiuti pericolosi e non. E quindi... cioè, appunto abbiamo individuato quale fosse il ciclo. Quindi il refluo chimico fisico del percolato aveva un elevato contenuto residuo di ammoniaca, di COD fenoli, e necessitava di un successivo trattamento depurativo. Quindi in mancanza di adeguato impianto di trattamento il refluo veniva trasportato periodicamente dall'impianto chimico fisico al biologico, a fanghi attivi, al servizio appunto dell'impianto di cokeria attraverso l'utilizzo di autobotti. Quindi veniva preso e portato all'impianto di trattamento a servizio dell'impianto di cokeria. Quindi l'azienda sul punto ha dichiarato che tale apporto poteva ammontare al massimo a quattro metri cubi/ora.

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel riesame AIA è previsto qualcosa in merito?

TESTE B. VALENZANO – Sì, ha dichiarato che a partire dal 2011 era stata avviata una specifica...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha dichiarato chi?

TESTE B. VALENZANO – Decreto... Con una integrativa al procedimento di riesame AIA, con nota DIR 157 del 2012, del 05/09/2012, Ilva aveva dichiarato che a partire dal settembre 2011 era stato avviato un impianto... quindi era avviato all'esercizio un impianto di trattamento del percolato che comprendeva sia le sezioni di tipo chimico fisico che biologico per il trattamento completo del refluo, seppure in assenza della specifica precipua autorizzazione da parte dell'autorità competente. Quindi, di fatto, l'azienda con questa dichiarazione aveva dichiarato che sino alla data del 2011, quindi alla data di quella comunicazione, convogliava il refluo dell'impianto chimico fisico, del percolato derivante dal trattamento discariche rifiuti pericolosi e non, al biologico del processo di depurazione del gas coke.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E che criticità presentava questo tipo di procedura? Se ne presentava.

TESTE B. VALENZANO – Parliamo di inquinanti non biodegradabili, caratterizzanti appunto un refluo di percolato, provenienti da discariche di rifiuti pericolosi e non, che non vengono sicuramente rimossi con un processo di tipo biologico, un trattamento biologico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi è sia connesso al fatto dell'impossibilità con un trattamento biologico di trattare un inquinante non biodegradabile, e quindi un contaminante derivante da rifiuti pericolosi, sia – come dire? - dal punto di vista... Come dire? È un rifiuto pericoloso, quindi un conto è gestire un refluo che è un rifiuto liquido pericoloso

e quindi va inviato a smaltimento secondo dei criteri e dei costi specifici, un conto è trattare lo stesso refluo come se fosse un refluo biologico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Le acque chiarificate dell'impianto biologico, quelle andavano scaricate in fogna?

TESTE B. VALENZANO – Sì, scaricate in fogna. Tra l'altro la fognatura diciamo è una fognatura mista, cioè non c'è... Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda corretta è: le acque chiarificate dove andavano scaricate?

TESTE B. VALENZANO - In fogna.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E il teste dovrebbe rispondere: "In fogna".

TESTE B. VALENZANO - Già detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scaricate in fogna.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se il Pubblico Ministero dice: "Le acque chiarificate andavano scaricate in fogna?" È ovvio che il teste dice: "Sì, in fogna". Ed è una domanda suggestiva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi dove venivano scaricate? In fogna.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 499 terzo comma. E stiamo sempre alle solite!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In queste acque erano compresi quei reflui che ha detto prima?

TESTE B. VALENZANO – Sì, esattamente. Quei reflui anziché essere gestiti come rifiuti liquidi, percolato è un rifiuto... quindi è un rifiuto pericoloso perché derivava appunto da siti, dalle discariche che trattenevano e detenevano rifiuti pericolosi e non, venivano portati a questo impianto non deputato che faceva un trattamento biologico non deputato a depurare quella tipologia di refluo, perché un percolato è pesante, un conto è un refluo biologico, un conto è un refluo... un percolato è un materiale denso, con dei materiali dentro che non sono smaltibili e trattabili con un processo di natura biologica. E poi l'esito di tutto questo trattamento veniva scaricato in fognatura.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Le acque chiarificate. Mentre i fanghi?

TESTE B. VALENZANO – I fanghi diciamo venivano all'epoca dei fatti pompati – ritengo anche ora – su nastri fossili che alimentano le cellule delle batterie dei forni. Questo fango, ricco di elementi di cui sopra, pericolosi, quindi stiamo parlando di metalli pesanti, fenoli, cianuri, oli, IPA, viene aggiunto alla miscela di caricamento delle batterie e dei forni deputati alla produzione di coke metallurgico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi, le chiedo scusa, le emissioni che vengono generate nella fase di cokefazione...

TESTE B. VALENZANO – Quindi durante le fasi di cokefazione, spegnimento, sfornamento e trattamento coke chiaramente ci sono delle emissioni sia...

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa è una deduzione, valutazione. Non credo abbia delle...

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, c'è opposizione perché è una valutazione, tant'è che tanto il Pubblico Ministero quanto la teste hanno ommesso proprio l'incipit del passaggio di cui si sta dando pedissequa lettura.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente... Va bene, Presidente.

AVVOCATO L. PERRONE – In cui si inizia: “E’ molto probabile”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sono accolte le eccezioni Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Le eccezioni, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa domanda non è ammessa.

P.M. M. BUCCOLIERO – No. Solo una precisazione, quindi i fanghi venivano comunque... alimentavano le celle delle batterie e dei forni.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questi fanghi di cui abbiamo discusso. Senta...

TESTE B. VALENZANO – Sì. Diciamo che con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio chiaramente non poteva prevedere il controllo di quei parametri, perché si presumeva che non arrivasse quella tipologia di materiale, di fango, e quindi chiaramente non lo si controllava nemmeno. Quindi se c'è un metallo presente non lo controllo perché non è previsto che ci arrivi, quindi il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale non prevedeva il controllo di quei parametri. Cioè quelli che dicevo prima.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, andiamo a vedere un attimo la gestione delle polveri dell'Agglomerato, dei filtri dell'Agglomerato, polveri nell'area di agglomerazione.

TESTE B. VALENZANO – Sì, elettrofiltri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Gli elettrofiltri, sì.

TESTE B. VALENZANO – Allora: “Le polveri abbattute dei sistemi di elettrofiltrazione dei fumi costituiscono i rifiuti allo stato solido...”

AVVOCATO S. LOJACONO – Il custode sta leggendo pedissequamente la relazione in una parte in cui non vi è nessuna necessità di leggerla, perché dovrebbe sapere di che cosa si parla.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Ingegnere, la richiamo a quella modalità che le ho indicato in precedenza. Magari legga tra sé e poi ci riferisce l'oggetto della domanda.

TESTE B. VALENZANO – L'ho detto finora, le polveri degli elettrofiltri sono i rifiuti che provengono sostanzialmente dall'impianto di agglomerazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Anche in questo caso non venivano queste polveri gestite come

rifiuti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo solo Ingegnere, segua il discorso mio.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Nell'anno 2005 che cosa ha dichiarato dal punto di vista della produzione delle polveri in quantità Ilva?

TESTE B. VALENZANO – Sì, dichiarava una produzione complessiva di 1.158,61 tonnellate di rifiuti di polveri di agglomerato, corrispondente a undici milioni e mezzo di tonnellate appunto di produzione complessiva di rifiuti in polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questa quantità deve essere riferita a quali elettrofiltri?

TESTE B. VALENZANO – Agli elettrofiltri secondari indicati i come polveri MEP.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Perché non agli elettrofiltri primari indicati come polveri ESP?

TESTE B. VALENZANO – Perché venivano riciclati gli altri nelle linee produttive, indicati come polveri ESP.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Queste polveri sino al 2000 come venivano gestite dall'azienda? Secondo dichiarazioni dell'azienda.

TESTE B. VALENZANO – Allora... Sì, dichiarava infatti che le polveri abbattute negli elettrofiltri venivano riciclate nel processo produttivo. Quindi questa...

AVVOCATO D. CONVERTINO – Chiedo scusa Presidente, anche su questo c'è opposizione, e la parte di risposta che ha iniziato a dare il teste è assolutamente inutilizzabile. Se c'è un documento il Pubblico Ministero lo produrrà.

TESTE B. VALENZANO – Sì, lo stavo...

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il teste ci deve... Chiedo scusa quando interveniamo, purtroppo funziona così il processo penale, non è per scortesia nei suoi confronti. Dicevo Presidente: se c'è un dato documentale il Pubblico Ministero lo mostrerà ed eventualmente ne chiederà l'acquisizione; diversamente chiedere al teste di commentarci un dato documentale, riferendo peraltro qualcosa che avrebbe detto l'azienda, non sappiamo in persona di chi, non sappiamo a quale periodo temporale si riferisce. Il Pubblico Ministero nella sua domanda peraltro ha fatto riferimento a “sino al 2000”, mentre il custode sappiamo tutti che è intervenuto in un periodo ben successivo. Quindi mi pare che non sia ammissibile la domanda e sia inutilizzabile la prima parte di risposta data. Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io ho chiesto semplicemente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Pubblico Ministero se vuole riformularla nel senso di...

P.M. M. BUCCOLIERO – Io ho chiesto un dato di fatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche sulla provenienza di queste conoscenze, cioè da dove ha tratto queste conoscenze.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, abbiamo sentito i periti che ci hanno descritto esattamente quello che avveniva. E' agli atti la perizia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però il teste non è un perito, quindi da questo discende che...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, per dire, è un fatto noto. No, l'osservazione mia non è alla Corte, ovviamente è alla Difesa che sa benissimo di che cosa stiamo parlando. Però possiamo chiedere se avete verificato come venivano gestite le polveri degli elettrofiltri nel corso del tempo dall'azienda, e se lo avete verificato sulla base di che cosa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, e da che cosa lo avete desunto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma no nel corso del tempo. Da questo punto di vista Pubblico Ministero c'è opposizione. Lei chieda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche nel corso del tempo se lo hanno verificato sulla base di documentazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche dell'Ilva pubblica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, dico, però la domanda è secondo me più corretta: “Cosa avete verificato in ordine agli elettrofiltri? Che accertamenti avete fatto?” E il teste ci racconterà che cosa ha fatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – E quello...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè rispetto... se noi cerchiamo di imbeccare al teste determinate...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le domande le fa il Pubblico Ministero al suo teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma il Pubblico Ministero non può fare domande suggestive.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se sono ammissibili, se sono ritenute ammissibili...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E allora la domanda è suggestiva nel momento in cui viene fatta con questo tipo di modalità, perché già presuppone che è stato fatto un accertamento che ha un arco temporale di un certo tipo. Va fatta la domanda e va chiesto: “Che accertamento avete fatto su questo particolare settore, su questa particolare cosa?” E il teste ci risponderà. Poi eventualmente il Pubblico Ministero potrà dire: “Questo accertamento da che periodo a che periodo l'ha fatto?” Cioè, questa è la modalità in esame corretta ad avviso del difensore che sta facendo opposizione alla modalità invece che si ritiene scorretta, adottata dal Pubblico Ministero, reiteratamente in questo procedimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' esattamente la domanda che ho fatto Presidente, quella...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se vogliamo riaprire la questione comunque della natura suggestiva delle domande, anche lì ci sarebbe molto da dire, perché comunque la norma sulle domande suggestive mira ad evitare di compromettere la genuinità della

risposta. Quindi in questo caso in cui si tratta di un testimone che ha delle cognizioni tecniche, che ha compiuto una certa attività, che questa attività ha documentato in decine di relazioni, diciamo che la valenza di questa norma è vicina al nulla, è vicina allo zero. Quindi questi interventi devono essere sempre... devono tener conto di questo, perché un conto è esaminare un testimone su circostanze di un reato di tipo diverso, di un omicidio, e quindi vagliare veramente l'attendibilità del teste, e un conto invece è esaminare un teste, un custode, un amministratore giudiziario che ha comunque documentato passo per passo la sua attività e che quindi la conosce benissimo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, noi prendiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non si tratta diciamo di non inquinare la memoria, la capacità mnemonica del soggetto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, si tratta di direzionare le risposte del teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è così Avvocato, evidentemente quello che dico non viene compreso.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però da questo punto di vista Presidente noi prendiamo atto. No, io l'ho compreso. Quello che riteniamo noi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque la domanda è ammessa e il teste può rispondere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Soltanto affinché resti a verbale la mia eccezione di nullità sulla sua decisione, perché io la ritengo lesiva del diritto di difesa e di un'interpretazione del Codice che io non ho trovato da nessuna parte, e quindi eccepisco la nullità della sua decisione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dipende quale codice si utilizza, Avvocato.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le Difese si associano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, ma al di là del dato suggestivo della domanda credo che la eccezione abbia la sua essenza e risieda nel fatto che si sta chiedendo al testimone circostanze fattuali relative a un arco di tempo evidentemente fuori da quello che è il periodo di custodia. Ora, nel momento in cui... Mi perdoni, finisco rapidamente così cerco di dare il meno fastidio possibile. Nel momento in cui si fa riferimento a fatti verificatisi evidentemente sette, otto, dieci, dodici, quindici anni prima e si fa riferimento a un documento, un documento indefinito, la sollecitazione da parte della Difesa, anche per poter poi in ragione di questo... perché è un elemento probatorio che viene inserito nella dialettica processuale, nella dinamica processuale, per poter poi noi anche controesaminare, sapere a quale documento si riferisce, se ha una data, se è nel fascicolo del Pubblico Ministero, lo si pone in visione al custode, gli

si chiede se è quello il documento a cui si fa riferimento, in maniera tale che su questo possiamo anche noi essere messi nelle condizioni di poter poi dialetticamente porre le nostre domande quando arriverà il turno del nostro controesame. In questo senso anche invito il Pubblico Ministero a rappresentare il dato documentale a cui fa riferimento nel momento in cui pone la domanda al custode.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Questa sollecitazione era già stata raccolta, perché abbiamo detto di indicare le fonti di questa conoscenza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Vediamo che cosa ci dice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come è venuto a conoscenza, e comunque di riferire solo fatti da lei appresi direttamente.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la domanda comunque è ammissibile.

TESTE B. VALENZANO – La scheda... cioè il riferimento era legato alla scheda B 11.1, allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Quindi quella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ha preso come anno di riferimento un anno specifico. E comunque il dato è da riferirsi alle polveri abbattute dagli elettrofiltri, il dato appunto riportato è riferito alle polveri abbattute dagli elettrofiltri secondari, quindi indicati come polveri MIP, perché nell'anno di riferimento le polveri abbattute dagli elettrofiltri primari, gli ESP, venivano riciclate sulle linee produttive. Questo lo dice la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Tali polveri infatti non venivano comunque considerate e quindi gestite come rifiuti. Questo è riscontrabile dall'AIA 2011 allegata agli atti del procedimento, del processo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa prassi operativa, con riferimento alle polveri, appunto del riciclo nel processo produttivo, con riferimento alle polveri MEP fino a che anno è stata utilizzata?

TESTE B. VALENZANO – Allora, per quanto riguarda... “protrattasi fino al 2007 per le polveri ESP, così come rilevato da ARPA in occasione di alcuni campionamento all'E 312”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le ha chiesto i MEP mi pare.

P.M. M. BUCCOLIERO – I MEP. Prima lo dice.

TESTE B. VALENZANO – Sì, al 2000.

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino al 2000. Mentre per le altre polveri fino al 2007.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo è stato anche oggetto di accertamento ARPA, se le risulta?

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì. La nota, il verbale ARPA numero 229 del 12/06/2007.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi le polveri appunto MEP sono classificate come rifiuti pericolosi per l'elevata concentrazione di piombo e hanno un codice CER 100207 con l'asterisco, perché i pericolosi hanno tutti l'asterisco, e con caratteristiche di pericolosità H 14. H 10 e H 14.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi questo denota che la gestione delle polveri degli elettrofiltri, che come descritto si è protratta per circa trentacinque anni, ha comportato diciamo comunque l'utilizzo, la diffusione e comunque la manipolazione di queste sostanze organiche negli ambienti... organiche e inorganiche, quindi metalli pesanti, negli ambienti circostanti sia interni che esterni all'area di agglomerazione.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, se non è una valutazione questa: “per trentacinque anni”. Cioè, che attenga ad un atto gestorio proprio del custode – mi creda – proprio veramente faccio fatica a pensarlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so, rispondeva a una domanda del Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' un dato obiettivo. È un dato obiettivo.

AVVOCATO V. VOZZA - No, no, nessun dato obiettivo, Pubblico Ministero.

AVVOCATO S. LOJACONO – E' uno storico. Ha anche le capacità dello storico.

AVVOCATO V. VOZZA - Io raccolgo la sua simpatica provocazione, ma dato obiettivo proprio no, è una illazione. Peraltro totalmente estranea ai suoi compiti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so se rispondeva a una domanda specifica del Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non l'ha fatta, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, era spontanea.

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene, e allora magari se limitasse le dichiarazioni spontanee sarebbe meglio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per completezza, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, l'eccezione è accolta.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè neanche per Ilva pubblica...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'eccezione è accolta, esorbita da quei limiti che abbiamo indicato all'inizio della deposizione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, basta un calcolo matematico Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, poi lo faremo nella sede opportuna.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo faremo.

AVVOCATO V. VOZZA – Lo farà con la sua calcolatrice, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'Ingegnere, l'Ingegnere...

AVVOCATO S. LOJACONO – E col suo cervello anche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

TESTE B. VALENZANO – Ovviamente i suoli non pavimentati.

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be', questo era...

TESTE B. VALENZANO - E' pleonastico.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta...

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi la testimone... Chiedo scusa, ora io non vorrei essere polemico, ma continua una risposta che la Corte ha detto che era inconfidente?

TESTE B. VALENZANO - No...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, forza, non ci formalizziamo, cerchiamo di andare avanti.

AVVOCATO V. VOZZA – Ah! Va bene. No, no, non mi formalizzo, d'accordo. Perfetto, va bene tutto. E no Presidente, chiedo scusa!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cerchiamo di andare avanti, forza.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, se richiamassimo la teste a fare la teste e ad essere un po' meno protagonista...

AVVOCATO V. VOZZA – Io lo trovo irrispettoso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Chiediamo al teste di fare il testimone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cerchiamo di andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non le conferenze.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, abbiamo visto che... Allora, sino al 2000 lei ha detto le polveri MEP... lo dice l'azienda, sono state immesse nel processo di agglomerazione, ma dal 2000 come sono state gestite?

AVVOCATO D. CONVERTINO – C'è opposizione Presidente, dal 2000 stiamo chiedendo. Abbiamo detto che il perimetro è dal 2012 in poi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2000.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo già detto che è necessario che la teste precisi come è venuta a conoscenza di questi dati.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'ha già spiegato.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il problema Presidente è che si dà per scontato nella domanda del Pubblico Ministero che abbia già questa conoscenza, cosa che invece non è ancora emerso, allora chiediamo se per caso ha un documento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome risulta dalla relazione voglio dire.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma poi rispetto alla funzione del custode accertare come venissero gestite nel 2000 non capisco...

P.M. M. BUCCOLIERO – Se ha avuto cognizione, Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, posso essere anche d'accordo, ma se l'ha accertato,

c'è una norma che impedisce che lo riferisca nel corso del dibattimento se lo ha fatto?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, secondo noi ci sono tutte le norme che abbiamo citato finora.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la norma...

AVVOCATO S. LOJACONO - Ma mi pare che ci sia una certa incomunicabilità, ognuno rimane della sua idea.

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto, la legge Lojacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è giusto che ognuno abbia le sue idee...

AVVOCATO S. LOJACONO – La legge Lojacono vale come la legge Buccoliero, con tutto il rispetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...e le sue interpretazioni. Va bene. Possiamo andare avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Purtroppo la mia vale molto meno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi cerchiamo di rispettare tutte le posizioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi si deve... Siamo tutti pari, vale uguale diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.

TESTE B. VALENZANO - Allora, dal 2000 al 2004 sono state...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da dove ha desunto questi dati Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Sempre dagli atti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalle relazioni, dalla scheda B 11, sempre documentazione diciamo proveniente dallo stabilimento stesso. Quindi erano state gestite come rifiuti che venivano stoccati in cassoni scarrabili prima dell'invio all'impianto di smaltimento. Successivamente, dal 2005 in poi, e quindi... la gestione avveniva utilizzando appunto un deposito temporaneo attraverso l'utilizzo di big bag.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di big bag.

TESTE B. VALENZANO - Di big bag, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come...

AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, senza fare polemiche e nulla. Un attimo solo, chiedo scusa Ingegnere. Per garantire un contraddittorio effettivo e non solamente formale Presidente, io chiedo alla Corte e quindi di girare la mia domanda al teste in relazione a quali documenti specifici, non generali, perché il contraddittorio deve essere effettivo e non formale, non si può dire: "I documenti in atti, i documenti presenti in stabilimento, i documenti allegati all'AIA x". Noi vogliamo sapere quali documenti, perché in un eventuale controesame io devo essere in grado di leggere e sapere quei documenti e verificare queste parole dette nel documento. Non possiamo fare riferimenti generici Presidente, altrimenti è un contraddittorio formale ma non sostanziale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, premesso che lei avrà l'opportunità quando procederà

al controesame...

AVVOCATO C. URSO – Certo, ovviamente. Ma devo sapere su cosa devo farlo Presidente, chiedo scusa!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di chiedere queste precisazioni. Premesso questo, comunque io ho interpretato la risposta nel senso che da tutti questi documenti hanno tratto queste conclusioni.

TESTE B. VALENZANO - Ho già risposto.

AVVOCATO C. URSO – Io chiedo quali, perché lei sa benissimo, meglio di me Presidente... Chiedo scusa se non mi alzo, ma ci sono diversi AIA, diversi documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Li vogliamo ripetere Ingegnere? Da tutti o in particolare, in modo specifico... da qualcuno in modo specifico?

TESTE B. VALENZANO – Allora, ho letto prima persino il nome della scheda, il numero, la B 11.1, la nota prot. DSA 2007 006130 dell'1/03/2007.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che tipo di documento si tratta?

TESTE B. VALENZANO – Sono note del Ministero dell'Ambiente, è la scheda B 11 allegata a... Quindi gli allegati per la parte rifiuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e poi c'erano, ho letto anche prima, le relazioni e i rilievi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale autorizzazione?

TESTE B. VALENZANO – Integrata Ambientale 2011.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che anno dico?

TESTE B. VALENZANO – 2011.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2011.

TESTE B. VALENZANO - Ma anche nel 2012, perché il riesame poi si fa sulla base della stessa documentazione già caricata.

AVVOCATO V. VOZZA – Si parla di cassoni scarrabili nell'AIA?

TESTE B. VALENZANO - Si va sul sito del Ministero dell'Ambiente e si scarica. Dopodiché stanno in occasione anche dei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questi documenti pubblici, di natura pubblica.

TESTE B. VALENZANO – Sono documenti pubblici.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che sono sul sito del Ministero.

TESTE B. VALENZANO – Sì. E poi ci sono i verbali dell'ARPA Puglia dell'11/06/2007 e del 12/06/2007 numero 229.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, conta di terminare entro sempre l'ora che le abbiamo indicato, un'oretta diciamo?

P.M. M. BUCCOLIERO – No. Non credo Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non crede. Va bene, d'accordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, l'area...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, a questo punto se non termina le preannuncio che alle sei e un quarto, massimo sei e venti chiuderemo l'udienza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, l'area relativa appunto all'Agglomerato era un'area impermeabilizzata?

TESTE B. VALENZANO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Pavimentata, impermeabilizzata? No.

TESTE B. VALENZANO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, ma all'interno dello stabilimento c'era qualche area impermeabilizzata?

TESTE B. VALENZANO - Le strade, le aree diciamo interne di lavorazione, alcune aree di lavorazione. Molte no, la maggior parte...

P.M. M. BUCCOLIERO – Parlo dell'area a caldo ovviamente.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Presidente, io chiedo di poter produrre intanto i verbali di accesso del 30 luglio e 14 agosto nello stabilimento, forse l'ho già detto, poi la procura a Salvatore De Felice, le revoche di procura e delega delle funzioni di sicurezza e tutela dell'ambiente dell'11/09/2012 e del 16/11/2012, poi la procura di nomina di direttore del Dottor Buffo. Forse sono già in atti Presidente queste qua. Poi disposizione di servizio dell'Area Altiforni relativa alla nomina del responsabile dell'attività connessa allo spegnimento, quello di cui abbiamo discusso ieri, la nota dell'Ingegnere Dimastromatteo del 14/11/2012, disposizione di servizio del 12/11/2012 sempre connessa allo spegnimento dell'Altoforno 1, poi la comunicazione interna del dottore... dell'Ingegnere Palmisano e dello stesso Dimastromatteo del 13/11/2012, poi nota della Provincia di Taranto del 25/09/2012, ostativi all'accoglimento delle garanzie finanziarie, e lo stesso della Provincia di Taranto del 02/11/2012. Poi chiedo di poter produrre l'appendice D, di cui ha discusso, e riguarda l'analisi e il dettaglio degli aspetti connessi alle modalità di gestione dei rifiuti di cui ha parlato l'Ingegnere, con gli incarichi dati al Dottor Gramegna, Dottor Bussetti e Fabio D'Aprile, con allegati i verbali di sopralluogo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di tutti questi documenti il Pubblico Ministero farà un elenco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E quindi saranno sottoposti alle Difese che potranno esaminarli e interloquire, solo all'esito la Corte deciderà.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, e tutti gli allegati a questa appendice D) della relazione di cui sinora abbiamo discusso, con i relativi verbali di sopralluogo. Formulario rifiuto, i vari rapporti di prova delle analisi fatte appunto dagli incaricati dei custodi, Presidente, di cui abbiamo detto. Poi farò un elenco dettagliato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci riserviamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Un secondo Presidente che devo cambiare il faldone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vogliamo fare qualche minuto di pausa? Va bene, qualche minuto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.

(Il processo viene sospeso alle ore 17:30 e riprende alle ore 17:39).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere l'udienza, l'esame del teste. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Grazie, Presidente. Ingegnere, mi riferisco alla vostra nota depositata questa volta il 18 dicembre 2012 che attiene alle osservazioni in merito alle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale. Non so se l'ha trovata, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Non la sto trovando. Posso vedere un attimo?

(La teste prende visione del documento).

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'ha trovata? Qui siamo al 18 dicembre 2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era stata rilasciata a fine ottobre la nuova Autorizzazione Integrata...

TESTE B. VALENZANO - Ambientale.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...Ambientale. Ecco, intanto in che modo hanno interloquito i custodi con il gruppo istruttore o il gruppo di lavoro della Commissione IPPC?

TESTE B. VALENZANO – Allora, il provvedimento di riesame del 04/08/2011 è stato oggetto di riesame, ai sensi del 29 octies del 152, avviato appunto dall'autorità competente in considerazione della nota del Presidente della Regione Puglia 1066 del 05/03/2012. Riferimento nota protocollo del Ministero dell'Ambiente 5868 del 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Con il quale la Regione chiedeva appunto il riesame ai sensi dell'Articolo 6 del provvedimento AIA del 04 agosto 2011, sulla base della relazione di ARPA Puglia numero 5520 del primo febbraio 2012 contenente i risultati del monitoraggio diagnostico del benzoapirene effettuato a Taranto in ottemperanza del Protocollo Integrativo di Intesa ARPA Regione Puglia del 04 marzo 2010. Quindi tale procedimento ha successivamente portato al provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale rilasciato, emanato in data 26/10/2012, con nota prot. DVA Dec. 2012 547 dalla medesima autorità competente, Ministero dell'Ambiente. Quindi da quel momento in poi Ilva era tenuta ad ottemperare alle prescrizioni del provvedimento di riesame dell'Autorizzazioni Integrata Ambientale del 26/10/2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Vi è stato un decreto direttoriale che ha avviato la procedura di riesame?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa prevedeva, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Prevedeva appunto di adeguare il provvedimento del 04 agosto 2011 alle conclusioni delle BAT, che quindi è quello di cui abbiamo discusso, le famose BAT Conclusions, relative al fattore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione Europea 2012, 135UE, pubblicate sulla gazzetta dell'Unione Europea dell'8 marzo 2012. Quindi questo è il riferimento normativo delle BAT Conclusions a cui noi ci siamo riferiti nell'analisi degli interventi da porre in essere di cui abbiamo ampiamente parlato. Quindi è di fatto una decisione della Commissione Europea del 2012 con la quale si approvano appunto queste BAT Conclusions, si chiamano BAT Conclusions.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Specifiche del settore siderurgico. Poi, l'altro punto del decreto prevedeva l'eventuale modifica degli elementi del provvedimento di riesame del 2011 meritevoli di approfondimento, integrazione e chiarimento. Questo alla luce dell'ordinanza 201... Sì, 201 del 2012, adottata in via cautelare dal TAR di Lecce, del 09 marzo 2012, e poi sulla base della richiesta appunto che dicevo prima del Presidente della Regione Puglia con riferimento alla richiesta appunto di riesame, al fine di... in relazione appunto... sulla base della relazione tecnica contenente i risultati del monitoraggio diagnostico del benzoapirene effettuato a Taranto in ottemperanza del Protocollo Integrativo di Intesa sottoscritto tra Regione e ARPA in data 04 marzo 2010. Uno di quei protocolli.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Chi dava il supporto scientifico al Ministero per questo riesame?

TESTE B. VALENZANO – Per l’Autorizzazione Integrata Ambientale normalmente è l’Istituto ISPRA che di fatto poi porta avanti una serie di controlli, e quindi poi c’è... Per quanto attiene ai controlli l’ISPRA, poi c’è un organo collegiale che è la cosiddetta Commissione Istruttoria, Commissione IPPC, che ha il compito di fornire all’autorità competente, il Ministero dell’Ambiente, anche attraverso eventuali sopralluoghi, in tempo utile al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati e approfondimenti tecnici di ogni natura. Quindi la Commissione IPPC è composta dai cosiddetti gruppi istruttori dedicati, che si dedicano appunto all’effettuazione dell’istruttoria tecnica. E quindi, una volta fatta l’istruttoria tecnica sulla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, che contiene una serie di schede relative ad acque, rifiuti, ciclo produttivo e così via, che è un po’ tutto quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, quindi questo gruppo istruttore procede all’istruttoria e formula il parere di autorizzazione, un’autorizzazione inserendo anche prescrizioni e obblighi che nel corso dell’esercizio dell’impianto il gestore deve ottemperare secondo le scadenze predefinite.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mi ascolti Ingegnere, questo gruppo di lavoro...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...oltre a questo che doveva fare, sopralluoghi, che riferimenti aveva da un punto di vista della documentazione in relazione alla sua attività? Gli era stato chiesto di tenere conto di alcuni documenti o di provvedimenti giudiziari?

TESTE B. VALENZANO – Alla commissione?

P.M. M. BUCCOLIERO – Al gruppo di lavoro. Mi riferisco a pagina 5 della sua relazione.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Non mi ricordo nel dettaglio. Allora, il gruppo di lavoro era composto appunto dagli esperti del Ministero dello sviluppo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Del Ministero dell’Ambiente e dell’Istituto Superiore di Sanità, ISPRA e ARPA.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi questo gruppo istruttore della commissione doveva effettuare appositi sopralluoghi presso lo stabilimento per poter acquisire con la massima urgenza – questo diceva appunto il decreto – “gli elementi tecnici necessari al riesame del provvedimento di autorizzazione, ovvero alla definizione del parere tecnico finale”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quindi?

TESTE B. VALENZANO - E quindi al gruppo veniva richiesto quanto disposto dal decreto di concludere il parere per i profili concernenti l’integrazione con la documentazione istruttoria dell’ordinanza del G.I.P., nella parte riguardante la disposizione per il

risanamento ambientale degli impianti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi il gruppo istruttore doveva tener conto della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento giudiziario. Poi prescriveva l'adeguamento alle BAT Conclusions, quelle del 2012, documento di cui noi abbiamo ritenuto riferimento per l'individuazione di tutti quegli interventi di cui abbiamo parlato, relative al settore siderurgico di cui alla decisione europea 135/2012, pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea dell'8 marzo 2012. E fissava quale termine di conclusione dell'attività del gruppo di lavoro il 30 settembre 2012, ed è nell'allegato 2, questo che ho letto è nell'allegato 2, il decreto della relazione del 12/12/2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi poi si è avviata l'attività tecnica del gruppo istruttore congiuntamente con il gruppo di lavoro – no? - della Commissione IPPC?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che calendario aveva stabilito il gruppo istruttore e il gruppo di lavoro?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, praticamente dalle analisi dei verbali degli incontri... Si erano tenuti degli incontri tecnici dal 27 agosto al 27 settembre, diciamo circa un mese, perché poi era stata data la scadenza di fine settembre come data ultima per l'aggiornamento del decreto di riesame. Quindi questo calendario, che è stato proposto con una specifica nota, che è 2012/923 del 21/08/2012...

P.M. M. BUCCOLIERO – Da chi?

TESTE B. VALENZANO – ...prevedeva tempi istruttori... Diciamo comunque un mese, che rispetto alle problematiche impiantistiche e agli aspetti ad esso correlati e richiamati tra l'altro nella procedura di riesame, successivi al provvedimento istruttorio del G.I.P., diciamo erano tempi molto esigui.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. In relazione invece, Ingegnere, alla documentazione trasmessa dall'azienda, che riguarda gli aspetti di natura tecnica...

TESTE B. VALENZANO - Sì. Per gli aspetti di natura tecnica...

P.M. M. BUCCOLIERO - Come era... Era sufficiente, non era sufficiente? Ecco, come è stata valutata dal tavolo tecnico? Ecco, così andiamo a un dato obiettivo senza fare...

TESTE B. VALENZANO – E' stata... la scarsa esaustività dalla documentazione prodotta, e quindi a seguito di questa verifica ha chiesto diciamo successivamente integrazione al gestore in merito a tutte le tematiche ambientali. Quindi il tavolo tecnico ha ripetutamente chiesto all'azienda di fornire informazioni che di fatto però... Siccome appunto si fa la domanda di autorizzazione già inserendo tutti questi dati, quindi dovevano essere già di fatto acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo, e

quindi... appunto per consentire una valutazione speditiva della pratica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi il tavolo tecnico aveva più volte chiesto integrazione di documentazione all'azienda?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Quindi successivamente l'azienda produceva per il tavolo tecnico... quindi produceva documentazioni non condividendo sostanzialmente con i custodi e col Tribunale quindi, perché i custodi erano delegati dal Tribunale, - come dire? - i dati da trasmettere, le informazioni specifiche e quello che concerneva appunto gli atti diciamo del procedimento, del processo - a quell'epoca sì - secondo le disposizioni del G.I.P., in quanto la stessa autorizzazione... cioè lo stesso decreto del Ministero prevedeva alla lettera A) l'integrazione della documentazione istruttoria dell'ordinanza del G.I.P. nella parte riguardante le disposizioni per il risanamento ambientale degli impianti. Praticamente, sostanzialmente l'azienda invece comunicava direttamente con il Ministero dell'Ambiente di fatto non coinvolgendo i custodi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, quanti sopralluoghi sono stati fatti dal gruppo istruttore e dal gruppo di lavoro in ragione degli aspetti di verifica del risanamento ambientale degli impianti e che tipo di sopralluoghi?

TESTE B. VALENZANO – C'è scritto pochi, però devo un attimo trovare il punto. Non mi ricordo se... Devo trovare il punto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Può andare a pagina 6 della sua nota.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Due sopralluoghi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando?

TESTE B. VALENZANO – Una in data 30 agosto e l'altro 20 settembre.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presso quale area?

TESTE B. VALENZANO – Presso l'Area Cokeria. Perché noi abbiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che anno?

TESTE B. VALENZANO – Questo sempre 2012. 30 agosto e 20 settembre 2012, presso l'Area Cokeria, solo marginalmente per l'Area Parchi e l'Altoforno 5, sebbene fosse compito del gruppo di lavoro effettuare attività sopralluogo in stabilimento allo scopo di accertare la conformità e l'adozione delle BAT. Cioè, noi diciamo: per fare tutta quella verifica di tutti quei punti di cui ci siamo detti stamattina, andare per le undici batterie, forno per forno, ciascuno per quaranta, insomma, forse un po' più di due mattinate è necessario, e avendolo fatto personalmente... Quindi vedere la conformità dell'adozione di tutte le BAT in due mattinate insomma era... In effetti si era limitata a una parte dell'Area Cokeria e marginalmente all'Area Parchi e all'Altoforno 5.

P.M. M. BUCCOLIERO – E basta?

TESTE B. VALENZANO – E basta, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, questo aspetto, ecco, chiamiamolo così, fu fatto rilevare da qualcuno in sede di Commissione IPPC?

TESTE B. VALENZANO – Sì, era stata fatta rilevare sia in Commissione IPPC da ARPA Puglia, con nota 50286 del 25/09/2012, sia da altri componenti del gruppo di lavoro nel corso della riunione del 20/09/2012, riportata in allegato 4 alla presente relazione. Quindi nota ARPA Puglia 50286 del 25/09/2012 allegata al verbale del tavolo tecnico del 25/09/2012, nonché dagli stessi custodi giudiziari con nota del 17/10/2012, di cui all'allegato 1, all'appendice C) della relazione del 19/11/2012. Quindi oltre che dai custodi era stato fatto notare da altri componenti del gruppo istruttore e da ARPA Puglia con una nota specifica riportata in allegato 4.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, quanti erano i componenti del gruppo di lavoro?

TESTE B. VALENZANO – Allora...

P.M. M. BUCCOLIERO – Può proseguire sempre... Io sto seguendo la sua relazione, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì. Cinque, cinque componenti. Cinque componenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Del gruppo di lavoro?

TESTE B. VALENZANO – Sì. “Si rileva che otto di essi hanno preso parte, tre dei quali hanno partecipato a meno del 25 per cento degli incontri tecnici, pertanto solo un terzo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non posso essere cinque, no?

TESTE B. VALENZANO – ...ha partecipato alle attività programmate”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi ascolti Ingegnere. Lei ha detto cinque componenti, poi ha detto che solo otto hanno partecipato, quindi evidentemente non possono essere cinque i componenti del gruppo di lavoro. Quindi se vuole un attimo ricontrollare.

TESTE B. VALENZANO – Sì. (*Scorre atto*).

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo dice in precedenza, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Peraltro è un dato documentale.

TESTE B. VALENZANO – Quindici, scusate, quindici esperti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindici esperti. Allora, quanti di questi hanno preso parte ai lavori?

TESTE B. VALENZANO – Otto hanno preso parte ai lavori, tre partecipando a meno del 25 per cento degli incontri, pertanto solo un terzo dei componenti, cioè cinque, ha partecipato alle attività programmate del gruppo di lavoro dando seguito al mandato conferito dal Ministero dell'Ambiente. Quindi bisogna riprendere l'allegato 3, tabella di sintesi delle competenze professionali rappresentate dal gruppo istruttore integrato dal...

P.M. M. BUCCOLIERO – Allegato 3 a questa sua nota?

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi ne chiederò l'acquisizione.

TESTE B. VALENZANO – Questo perché i partecipanti all'attività del gruppo di lavoro non risultavano formalmente individuati dal decreto del Ministero dell'Ambiente di costituzione del gruppo di lavoro in possesso di deleghe formali.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Su questo poi si rilevava che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, mi interessa sapere questo: al gruppo di lavoro...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...hanno partecipato i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità?

Lo riportate giù in neretto.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E cosa è risultato?

TESTE B. VALENZANO – Oltre agli aspetti del Ministero dello Sviluppo Economico dei referenti delegati a rappresentare l'Istituto Superiore di Sanità. (*Scorre atto*).

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa avete sottolineato qui?

TESTE B. VALENZANO – Quindi che per quanto riguardava gli aspetti attinenti la tutela della salute, derivanti o comunque connessi all'esercizio degli impianti, non erano state trattate dal gruppo di lavoro le tematiche relative alla tutela della salute e che pertanto il decreto di riesame AMA risultava privo di riferimento a valutazioni tecniche in ordine agli effetti sanitari causati o comunque correlati all'esercizio degli impianti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma in merito a quello che abbiamo detto prima, a questo discorso della partecipazione, voi che cosa avete accertato...

TESTE B. VALENZANO - Abbiamo dedotto.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...con riferimento appunto ai rappresentanti dell'Istituto Superiore della Sanità? Questo mi interessa, cioè hanno partecipato o meno?

TESTE B. VALENZANO – Scusate... Sì, non sento bene. Chiedo scusa dottore.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, voi nella vostra relazione lo riferite questo discorso qua, se hanno o meno partecipato.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Appunto, dicevo, c'erano questi referenti delegati a rappresentare l'Istituto Superiore di Sanità per gli aspetti correlati alla salute con riferimento all'esercizio del processo produttivo, però le tematiche connesse, trattate dal gruppo di lavoro non inerivano gli aspetti di tutela della salute.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma a me interessa in concreto, hanno partecipato o no? Perché voi lo dite sopra.

TESTE B. VALENZANO – Sì, un attimo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre a pagina 7, il periodo in neretto mi interessa, se no lo leggo io.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma lo legga lei a questo punto.

TESTE B. VALENZANO – La mancata partecipazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – E questo stiamo dicendo, Presidente. È un dato obiettivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa ha detto scusi?

TESTE B. VALENZANO - La mancata partecipazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' un dato obiettivo Presidente.

TESTE B. VALENZANO - Benché fossero stati... Forse sono stanca e non riesco...

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi se uno non si ricorda lo dobbiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sospendiamo. La risposta non si è sentita bene.

TESTE B. VALENZANO - Va be'! Che benché fossero stati nominati quindi facenti parte del gruppo istruttore facevano parte di quel numero di esperti che non aveva preso parte ai lavori. Quindi la mancata partecipazione alle attività del gruppo di lavoro degli esperti del Ministero dello Sviluppo Economico e dei referenti delegati a rappresentare l'Istituto Superiore di Sanità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, se conclude con questa relazione, poi interrompiamo perché siamo tutti un po' stanchi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora concludiamo Presidente, ci vorrà un po' di tempo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Concludiamo allora. Sì, va bene. D'accordo, ci rivediamo allora martedì mattina, se riusciamo ad anticipare, visto che come abbiamo detto l'udienza... non si farà pausa però si finirà alle 15:00. Verso le 15:00.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, finirà alle 15:00 martedì?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, martedì, martedì. Perché c'è il suo collega, l'Avvocato Ippedico...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, volevo soltanto finire... Sì, aveva il processo. Volevo chiederle una cosa Presidente: pagando i diritti di Cancelleria in anticipo, lasciando idonei diritti, possiamo avere i verbali? Perché praticamente noi abbiamo appurato che i verbali vengono trasmessi il venerdì sera, quando la Cancelleria non c'è ovviamente, quindi a noi ci arrivano il lunedì mattina e non li abbiamo come disponibilità. Se noi pagassimo prima i diritti possiamo, previa vostra autorizzazione, averli direttamente dalla stenotipia? Questa è la domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non sono questioni che devo diciamo decidere io, è la Cancelleria che deve valutare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, non è sua l'autorizzazione? Per cambiare questa cosa, quindi dobbiamo chiedere direttamente alla Cancelleria? Io pensavo che con la sua autorizzazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non credo che sia possibile, perché ci sono delle norme specifiche. Comunque adesso la valutiamo un attimo insieme al Cancelliere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, poi ci sono in sospenso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci vediamo martedì alle nove e un quarto, verso le nove, nove e un quarto. Martedì prossimo, il 16 ottobre. Dica Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. No, c'erano delle questioni in sospenso sulla produzione di alcuni documenti. Io sono giorni che sto conservando questa nota della Difesa, diligentemente non la sto distruggendo Presidente. Non so che fare, il difensore...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – I difensori hanno delegato il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alla custodia di questo documento. Allora, magari prima di iniziare l'udienza martedì risolviamo questo problema. L'udienza è tolta. Buonasera.

